

Corsi - Seminari
Formazione Professionale

2016 - ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

ed. Maggio 2016

The logo for INAZ, featuring the word "INAZ" in a bold, white, italicized sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

INAZ



INAZ Srl
Soc. Unip.

Viale Monza 268 – 20128 Milano
Tel. 02 277 181 – Fax 02 2047 655

P.I. C.F. R.I. 05026960962
C.S. € 360.000 int. vers.
R.E.A. Milano 1791351

www.inaz.it
info@inaz.it
[PEC inaz@legalmail.it](mailto:PEC.inaz@legalmail.it)

Sistema di gestione aziendale certificato
ISO 9001:2008 RINA N.24206/01/S
ISO 27001:2013 RINA N.253/14

Questa pubblicazione e' stata realizzata per finalità didattiche e costituisce supporto documentale alle giornate di formazione e non e' destinata alla vendita.

COPYRIGHT INAZ SRL Soc. Unip. 2016 - I diritti di traduzione, di riproduzione, di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compreso copie fotostatiche, film didattici e microfilm) sono riservati per tutti i Paesi e tutelati dalle norme internazionali in materia di diritti d'autore.

RESPONSABILITA' - L'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori, inesattezze.

AVVERTENZA – INAZ SRL Soc. Unip. si riserva di modificare la presente documentazione senza preavviso, motivo per cui lo stesso e' da ritenersi puramente indicativo.

MARCHI REGISTRATI - Tutte le diciture riguardanti prodotti ed applicativi che possono essere menzionati nella pubblicazione, sono marchi registrati dalle rispettive Aziende licenziatrici.

Dispensa chiusa in redazione in data 20/05/2016

SOMMARIO

IL MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO	5
<i>Soggetti obbligati.....</i>	
<i>Composizione, struttura della modulistica e dati richiesti</i>	
<i>La “doppia” certificazione ed il nuovo modello 770.....</i>	
<i>Eventi eccezionali.....</i>	
<i>Frontespizio.....</i>	
<i>Prospetto SS.....</i>	
<i>Prospetto SX.....</i>	
La modulistica 2016	
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione	
<i>Trasmissione telematica</i>	
<i>Momento della presentazione</i>	
<i>Prova di presentazione della dichiarazione</i>	
<i>Obblighi/Adempimenti dell'Intermediario</i>	
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO 2016	20
Il Frontespizio della dichiarazione	
Sez. “Tipo di dichiarazione”	
Sez. “Dati relativi al sostituto”	
Sez. “Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”	
Riquadro. “Redazione della dichiarazione”	
Sez. “Firma della dichiarazione”	
Sez. “Visto di conformità”	
CORREZIONE DEGLI ERRORI/OMISSIONI	25
Correttiva nei termini	
Dichiarazione integrativa	
1) <i>Errori e omissioni che comportano un maggior debito d'imposta o minor credito.....</i>	
1) <i>Errori e omissioni che comportano un minor debito d'imposta o credito maggior.....</i>	
Nuova termine di presentazione del modello 770	
IL PROSPETTO ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	26
Dati specifici della prima sezione.....	
Dati specifici della seconda sezione	
Operazioni societarie straordinarie: indicazione delle residue rate prelevate.....	
Le nuove compensazioni 2015.....	
<i>Conseguenze delle nuove compensazioni sul prospetto st.....</i>	
Sezione I – Erario	
Sezione II – Addizionale regionale	
Casi particolari di compilazione del Prospetto “ST”	
IL PROSPETTO SV – Trattenute di addizionali comunali all'Irpef.....	43
I RIFLESSI DELLE NUOVE COMPENSAZIONI SUL PROSPETTO SV	
I dati richiesti dal Prospetto SX	
Codici tributo per la compensazione in F24 dei crediti scaturenti dal mod. 770	
I RIFLESSI DELLE NUOVE COMPENSAZIONI SUL PROSPETTO SX	
<i>Guida alla compilazione del prospetto SX.....</i>	
GESTIONE DEL BONUS IRPEF NEI PROSPETTI DI RIEPILOGO ST e SX	59
IL PROSPETTO SY - Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010	63
Cenni di carattere normativo.....	
Casi in cui non si applica la ritenuta 20%.....	
Esempi applicazione della ritenuta 20%	
Esempi di NON applicazione della ritenuta 20%.....	
Natura delle somme corrisposte e adempimenti a carico del terzo erogatore	
Attestazione di insussistenza delle condizioni per l'applicazione della ritenuta	
Applicazione “parziale” della ritenuta	
Doppia ritenuta.....	
Adempimenti a carico del terzo erogatore	
Compilazione del Prospetto SY	
LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE	

Operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto	
Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto	
NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2016	72
LE NOVITÀ DEL SISTEMA SANZIONATORIO FISCALE	73
<i>Sanzioni in caso di omessa presentazione dichiarazione</i>	
LE DEDUZIONI IRAP 2016 (legge di stabilità)	75
<i>La deduzione del costo dei lavoratori stagionali (Stabilità 2016)</i>	
<i>Le novità Irap della legge di Stabilità 2015</i>	
LE AGEVOLAZIONI 2016	76
1. Esonero contributivo biennale	
2. Assunzione Donne prive di impiego regolarmente retribuito	
3. Assunzione di uomini privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi più di 50 anni	
5. Assunzione lavoratori in mobilità	
6. Assunzione Lavoratori percettori di Naspi	
7. Assunzione di soggetti portatori della "dote" Giovani Genitori	
8. Garanzia Giovani	
9 Sostituzione per maternità	
10. Lavoratori detenuti e internati	
LA NUOVA NORMATIVA SUL WELFARE AZIENDALE, LE MODIFICHE AL TUIR	82
<i>Lettera f): il welfare per i dipendenti</i>	
<i>Lettera f-ter): il welfare aziendale a favore dei familiari anziani del dipendente</i>	
<i>Documenti di legittimazione</i>	
PREMI DI PRODUTTIVITÀ: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016	82

IL MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO

Il modello **770/2016 semplificato**, relativo all'anno d'imposta 2015, insieme alle connesse istruzioni per la compilazione, è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2016, pubblicato sul sito internet della predetta Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Soggetti obbligati

Devono presentare il Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO coloro che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988.

Composizione, struttura della modulistica e dati richiesti

Il modello risulta composto:

- dal **Frontespizio** (Informativa Privacy + n. 1 facciata),
- dai **prospetti ST**, Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive (sezione I, Erario, n. 1 facciata; sezione II, Addizionale regionale, n. 1 facciata), **SV**, Trattenute di addizionali comunali all'Irpef (n. 1 facciata), **SX**, Riepilogo dei crediti e delle compensazioni (n. 1 facciata) ed **SY**, Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010. Somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale

La “doppia” certificazione ed il nuovo modello 770

Da quest'anno si avranno due tipologie di certificazione unica: una semplificata/**sintetica** (da consegnare al sostituto) ed un'altra completa/**ordinaria** (da trasmettere all'Agenzia delle Entrate).



CU 2016 SINTETICO: da consegnare ai percipienti entro il 28 febbraio 2016, in cui sono certificati, i principali dati reddituali anche per finalità dichiarative (modello 730, anche precompilato o modello UNICO PF 2016);

CU 2016 ORDINARIO: da inviare entro il 7 marzo 2016, che include, oltre a quelli del modello CU2016 sintetico “**tratteggiati**”, tutti i dati connessi all'adempimento della dichiarazione dei sostituti d'imposta «modello 770».

E IL MODELLO 770?

Il modello 770 diventa semplicemente un riepilogo di versamenti e delle compensazioni effettuate nell'anno, e non riporterà più i dati delle comunicazioni di lavoro dipendente e autonomo, in quanto già inserite nella trasmissione telematica della CU. E' quindi composto dal Frontespizio, dal prospetto ST, SX, SV ed SY.

Eventi eccezionali

Nel frontespizio, e più precisamente nella sezione “Tipo di dichiarazione” destra è presente il campo “Eventi eccezionali”, che richiede il codice identificativo di alcune situazioni di eccezionale gravità per le quali il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione.

Si evidenziano, nello specifico, le seguenti novità rispetto al modello 770/S 2015:

- **Codice 1:** invariato;
- **Codice 2:** per i contribuenti che, dal 4 al 7 febbraio 2015, avevano la residenza nei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi a febbraio 2015, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 maggio 2015 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2015 e il 30 settembre 2015. I comuni e le frazioni interessate dal provvedimento di sospensione sono riportate nell'allegato A) del summenzionato Decreto. L'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, verificata dall'autorità comunale che ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni;
- **Codice 3:** si segnala l'ulteriore proroga concessa fino al 15 dicembre 2016 e che le parole “contribuenti residenti” sono sostituite con “soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa”;
- **Codice 4:** per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;
- **Codice 5:** eliminato.
- **Codice 6:** eliminato.
- **Codice 7:** eliminato.
- **Codice 8:** eliminato.
- **Codice 30:** con riferimento alle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 indicano questo codice i soggetti aventi la sede legale o la sede operativa in zone colpite da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e nei confronti dei quali non opera la sospensione né il differimento dei tributi ai sensi del comma 2, dell'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Questi soggetti hanno la facoltà di chiedere la rateizzazione dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. L'istanza per l'ottenimento della

rateizzazione, fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, deve essere presentata al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 429 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Il contribuente è tenuto al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione. Non è più prevista, inoltre, la possibilità di accesso al finanziamento per il pagamento dei tributi né direttamente né per il tramite del sostituto.

Frontespizio

Il frontespizio del modello 770/S 2016 presenta diverse novità rispetto a quello del modello 770/S 2015:

Il frontespizio del modello 770/S 2016 presenta diverse novità rispetto a quello del modello 770/S 2015:

1. nella sezione "dati relativi al sostituto", notiamo l'eliminazione della sottosezione "persone fisiche" e, pertanto, si ha un'unica sezione dove inserire le informazioni di qualunque tipologia di sostituto. La casella "Natura giuridica" da compilare con quanto previsto nella tabella SB presente nelle istruzioni del modello, serve appunto per specificare la natura del sostituto.

1.a troviamo due i punti Stato", da compilare con quanto contenuto nella tabella SA e "Situazione", da compilare con i valori indicati nella tabella SC;

1.b è stato cancellato il punto "Correttiva/integrativa parziale" nella sezione "Tipo dichiarazione"; tale ipotesi si riferiva alla possibilità di ritrasmettere singole comunicazioni da integrare o rettificare da parte di aziende con più di 200 dipendenti le quali potevano ritrasmettere singole comunicazioni. Tale ipotesi è decaduta in quanto le comunicazioni non fanno più parte del mod. 770 ma sono state trasmesse con la CU.

1.c è stato cancellato il campo "Frazione, via e numero civico";

1.d è stato cancellato il punto "data della variazione";

2. la sezione "redazione della dichiarazione" è stata novellata.

Prospetto SS

Il prospetto in questione è stato eliminato.

Prospetto ST

E' stata aggiunta l'ipotesi concernente la restituzione di *ritenute operate in eccesso* utilizzando in F24 il versamento del monte ritenute dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2015.

Prospetto SV

Il prospetto SV è rimasto invariato

Prospetto SX

Sono stati eliminati i seguenti i punti: "Credito derivante da compenso per assistenza fiscale", "Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008".

Si assiste, inoltre, alla rinumerazione di punti della sottosezione "Importo complessivo".

Prospetto SY

Probabilmente al fine di permettere l'acquisizione delle informazioni relative a particolari categorie di contribuenti per le quali non è previsto il rilascio della Certificazione Unica, è stato altresì integrato il prospetto/quadro SY.

Nello specifico sono state inserite n° 2 nuove sezioni:

1. per i dati relativi al creditore pignoratizio persona giuridica,
2. per i dati anagrafici e fiscali dei percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali vengono erogate somme relative a redditi di lavoro autonomo e redditi diversi.

La modulistica 2016



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati acquisiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>		Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>		Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>	
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Cognome o Denominazione		Nome			
	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	Data di nascita		Sesso (barrare la relativa casella)
				giorno	mezzo	anno
				M	F	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale		Codice carica	Data apertura fallimento		Data carica
				giorno		mezzo
				giorno	mezzo	anno
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
					M	
REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PROSPETTI COMPILATI	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	
	giorno		mezzo		anno	
	Codice Stato estero		Stato federato, provincia, contea		Località di residenza	
GESTIONE SEPARATA LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO	Indirizzo estero		Telefono o cellulare		Codice fiscale società o ente dichiarante	
			prefisso		numero	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Attestazione <input type="checkbox"/>		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>			
	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE		
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.			
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione					
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione					
	Data dell'impegno		giorno		mezzo	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.			
	Codice fiscale del professionista		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	



CODICE FISCALE

PROSPETTO ST

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Mod. N.

11

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)													Eventi eccezionali ²		
Sezione I Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati		Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso		Crediti di imposta utilizzati a scomputo						
	1 mese	2 anno		3	4		5	6	7 giorno	8 mese	9 anno				
ST1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ST13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

Codice fiscale

Mod. N.

Sezione II
 Addizionale
 regionale

	Periodo di riferimento		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso		Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno						
ST14	1		2	4	5		6	7
	8	Interessi	9	Ravvedimento	10	Note	11	Codice tributo/Capitolo
							12	Tesoreria
							13	Codice regione
							14	Data di versamento
								giorno mese anno
ST15	1		2	4	5		6	7
	8		9	10			11	12
							13	14
ST16	1		2	4	5		6	7
	8		9	10			11	12
							13	14
ST17	1		2	4	5		6	7
	8		9	10			11	12
							13	14
ST18	1		2	4	5		6	7
	8		9	10			11	12
							13	14
ST19	1		2	4	5		6	7
	8		9	10			11	12
							13	14
ST20	1		2	4	5		6	7
	8		9	10			11	12
							13	14
ST21	1		2	4	5		6	7
	8		9	10			11	12
							13	14
ST22	1		2	4	5		6	7
	8		9	10			11	12
							13	14
ST23	1		2	4	5		6	7
	8		9	10			11	12
							13	14
ST24	1		2	4	5		6	7
	8		9	10			11	12
							13	14
ST25	1		2	4	5		6	7
	8		9	10			11	12
							13	14

Pag. 11

Pag. 12



CODICE FISCALE

PROSPETTO SY

PROSPETTO SY
Somme liquidate a seguito di procedure
di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25
del D.L. n. 78/2010, somme corrisposte
a percipienti esteri privi di codice fiscale

Mod. N.

1 1

		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				Eventi eccezionali	
		1		2			
Sezione I							
Riservata al debitore principale		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate		Tipologia	
	1	2		3		4	
	5	6		7		8	
		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate	
	6	7		8		9	
	10	11		12		13	
	1	2		3		4	
	5	6		7		8	
		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate	
	6	7		8		9	
	10	11		12		13	
	1	2		3		4	
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11		12		13		
1	2		3		4		
5	6		7		8		
	Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		
6	7		8		9		
10	11						

Codice fiscale

Mod. N.

Sezione IV

Riservata
al percipiente
estero privo
di codice fiscale

Cognome o denominazione 1		Nome 2		Sesso (barrare la relativa casella) 3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Data di nascita 4 giorno mese anno	
Codice di identificazione fiscale estero 5		Località di residenza estera 6					
Via e numero civico 7							Codice Stato estero 8
Causale 9	Ammontare lordo corrisposto 10		Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 11		Altre somme non soggette a ritenuta 12		Imponibile 13
Ritenute a titolo d'imposta 14		Ritenute sospese 15					

1		2		3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		4 giorno mese anno	
5		6					
7							8
9	10		11		12		13
14		15					

1		2		3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		4 giorno mese anno	
5		6					
7							8
9	10		11		12		13
14		15					

1		2		3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		4 giorno mese anno	
5		6					
7							8
9	10		11		12		13
14		15					

1		2		3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		4 giorno mese anno	
5		6					
7							8
9	10		11		12		13
14		15					

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge n. 207/2008 (convertito in L. n. 14/2009) c.d. "Mille proroghe", al calendario per l'invio delle dichiarazioni fiscali, il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770 semplificato è stato definitivamente fissato **al 31 luglio di ciascun anno**, allineando la scadenza a quella già prevista per il mod. 770 Ordinario.

Si tratta di una modifica di carattere strutturale in quanto il decreto è intervenuto direttamente a modifica del testo del Regolamento di cui al DPR 322/1998 concernente i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel caso specifico del modello 770 semplificato, l'art. 42, c. 7 ter, lett. e) del decreto in parola, sostituendo all'art. 4 c. 3 bis del DPR 322/1998 la parola "marzo" con la parola "luglio" ha di fatto fissato al 31 luglio il termine di trasmissione in via telematica del mod. 770 semplificato da parte dei sostituti d'imposta comprese le amministrazioni dello stato anche con ordinamento autonomo che effettuano ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e che risultano tenuti al rilascio delle certificazioni mod. CU.

Nuovo termine di presentazione del modello 770

Anche se il termine di trasmissione della dichiarazione modello 770/2016 è il 1° agosto (in quanto la scadenza del 31/07/2016 cade di domenica) si ricorda che l'art. 3-quater del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, ha reso permanente il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra il 1° e 20 agosto di ogni anno.

Siccome la suddetta data (20 agosto 2016) cade di sabato, la scadenza dovrebbe ulteriormente slittare al 22 agosto 2016. Di conseguenza, la proroga della scadenza di presentazione telematica della dichiarazione 770 sposta in avanti anche i termini del Ravvedimento operoso.

Esposizione dei dati

Per quanto concerne l'esposizione dei dati all'interno del modello 770 Semplificato 2016, si può osservare come vengano confermate le modalità espositive introdotte dall'Agenzia delle Entrate già lo scorso anno. I dati fiscali, pertanto, **vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale**, con conseguente superamento della precedente modalità di esposizione basata, al contrario, sul troncamento delle cifre decimali.

Esempio

I seguenti dati in euro:	55,505;	65,626;	65,493;
Nel modello 770 andranno esposti come segue:	55,51;	65,63;	65,49.

Gli importi relativi ai dati **contributivi dell' INPS e dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici**, che nelle istruzioni degli scorsi anni dovevano essere indicati all'unità di euro previo arrotondamento delle cifre decimali, **sono anch'essi da esporre in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale**.

Presentazione della dichiarazione

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei "gestori incaricati"

Si rammenta che come da diversi anni a questa parte, nell'ambito delle istruzioni alla presentazione del modello (in particolare, presentazione telematica diretta, presentazione telematica tramite intermediari abilitati, dichiarazione trasmessa dalle Amministrazioni e dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi) e alle modalità di abilitazione (sia per il canale Entratel che per quello Fisconline) sono state precisate le modalità di abilitazione e di accesso ai servizi telematici previste dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009 che ha recepito le disposizioni del Garante per la Privacy. In pratica, come si legge nell'ambito delle motivazioni del provvedimento citato, è stato necessario modificare il sistema in uso per le **credenziali d'accesso** attribuite agli utenti dei servizi telematici diversi da persona fisica prevedendo, fra l'altro, l'onere della **comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati identificativi dei cosiddetti "gestori incaricati" e degli "operatori incaricati"** (cioè persone fisiche che effettuano transazioni telematiche con credenziali proprie, in nome e per conto delle società cui appartengono).

Modalità di presentazione

Sono possibili due modalità di presentazione della Dichiarazione:

- 1) trasmissione integrale → frontespizio, i prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i prospetti ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- 2) trasmissione separata → il sostituto può suddividere il modello inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai prospetti ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, alle seguenti condizioni:

- a) che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- b) che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Trasmissione telematica

La **presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in via telematica**. Non può essere presentata tramite banche convenzionate o uffici postali, né tramite raccomandata (o altro mezzo equivalente).

Quando si considera "presentata" la dichiarazione

La dichiarazione si considera "presentata" nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Prova di presentazione della dichiarazione

La prova di presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione fornita, per via telematica, dell'agenzia delle entrate che attesta, in assenza di errori, l'avvenuto ricevimento della dichiarazione. Non costituisce prova di presentazione il semplice messaggio di conferma di avvenuta trasmissione. La comunicazione di ricezione della dichiarazione può comunque essere richiesta senza limiti di tempo sia da **parte del contribuente**

che dall'intermediario a qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro il termine del 22 agosto 2016 ma scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (circ. Ministero Finanze n. 195/E del 24/9/1999).

Trasmissione telematica.

La dichiarazione può essere trasmessa:

- direttamente dal sostituto d'imposta, oppure
- tramite un intermediario abilitato scelto tra quelli individuati nell'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, revisori contabili, notai ecc.).
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni)
- tramite società appartenenti allo stesso Gruppo

Trasmissione diretta

La dichiarazione predisposta dal sostituto d'imposta può essere trasmessa direttamente attraverso:

- il servizio telematico Entratel;
- il servizio telematico Internet (Fisco Online), ovvero tramite

I servizi telematici Internet ed Entratel e sono accessibili all'indirizzo: [http:// telematici.agenziaentrate.gov.it](http://telematici.agenziaentrate.gov.it)

Individuazione del sistema di trasmissione

L'utilizzo di uno dei due predetti canali (Internet o Entratel) dipende, innanzitutto, dal numero dei percipienti per i quali è stata presentata la CU.

E' possibile utilizzare il servizio Internet nel caso in cui i percipienti non superino le 20 unità e sempreché non si è già abilitati alla trasmissione telematica attraverso il servizio Entratel.

E' necessario, invece, utilizzare il servizio Entratel quando il predetto numero complessivo dei percipienti è superiore a 20. Si ritiene che occorra fare riferimento al numero di certificazioni indicato nel Frontespizio della CU anche se le istruzioni continuano a precisare

Le istruzioni precisano che il conteggio del numero dei percipienti deve essere fatto rilevando il numero complessivo delle comunicazioni (di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) indicato nel Frontespizio, riquadro "Redazione della dichiarazione".

In caso di presentazione del modello 770 Semplificato in forma separata, il superamento del limite di 20 soggetti in una sola parte del predetto modello comporta l'obbligo di presentare attraverso Entratel entrambe le parti del modello 770 Semplificato.

Il medesimo obbligo scatta, inoltre, qualora il sostituto d'imposta sia tenuto a presentare oltre al modello 770 semplificato per un numero di soggetti non superiore a 20 anche il modello 770 Ordinario per un numero di soggetti superiore a 20.

I soggetti già abilitati ad Entratel devono comunque servirsi di tale servizio (c.m. n. 21/E del 5 marzo 2001).

Gestori incaricati ed operatori incaricati

E' richiesta l'identificazione diretta dell'incaricato ("gestore incaricato" persone fisica) che fisicamente effettua l'invio, in nome e per conto della società.

Le istruzioni spiegano, che con riferimento a quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009, ai fini di adeguare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008 in base alle quali non è più prevista la possibilità di utilizzare credenziali generiche.

Pertanto, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono effettuare la trasmissione telematica della dichiarazione **tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi devono essere comunicati:**

- a) **per via telematica**, tramite il proprio rappresentante legale abilitato, ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- b) **con modalità cartacea**, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta su apposita modulistica, all'ufficio delle entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'Ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale sia dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati possono a loro volta anche nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA.

I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it, il programma di compilazione della dichiarazione, Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO.

Le suddette istruzioni sono state aggiunte al fine di uniformare i servizi telematici alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (Privacy).

Entratel / internet: computo del numero di soggetti

Ai fini del computo dei soggetti in base ai quali determinare il servizio (Entratel o Internet) da utilizzare per la trasmissione telematica delle dichiarazioni si ritiene occorra fare riferimento :

- per il modello semplificato, al numero di Certificazioni indicate nel Frontespizio della CU nel riquadro "Firma della comunicazione";
- per il modello semplificato "separato" al numero di Certificazioni indicato in ciascuna parte del frontespizio delle CU trasmesse separatamente;
- per il modello ordinario, al numero complessivo dei rigli compilati ai quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR; nel caso di più rigli riferiti allo stesso soggetto, gli stessi devono essere conteggiati più volte.

Trasmissione tramite intermediari abilitati

Gli Intermediari di cui all'art. 3 comma 3 DPR 322/1998 hanno l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni predisposte su incarico del dichiarante mentre hanno la facoltà di trasmettere quelle predisposte dal dichiarante stesso o da altro soggetto.

In entrambi i casi, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica della dichiarazione deve rilasciare al sostituto d'imposta:

- l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica, debitamente sottoscritto e datato ancorché rilasciato in forma libera;
- entro 30 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione, l'originale della dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate e firmata dal contribuente;

- entro lo stesso termine, la copia della comunicazione di avvenuta ricezione trasmessa dall'Agenzia delle entrate in via telematica all'utente che ha effettuato l'invio. Detta ultima comunicazione costituisce la prova per il contribuente dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Società appartenenti a Gruppi di Imprese (società controllante e società controllate)

È prevista la facoltà per i gruppi societari, nell'ambito dei quali vi sia almeno una società o ente obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, di procedere alla trasmissione telematica diretta delle dichiarazioni di tutti, o anche solo di una parte dei soggetti appartenenti al gruppo, per il tramite di una qualunque società o ente appartenente al gruppo anche non obbligato in proprio all'invio telematico. In tal caso va obbligatoriamente utilizzata la procedura «Entratel».

La società del Gruppo che intenda incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, deve consegnarla debitamente sottoscritta alla società incaricata la quale è tenuta ad osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari. La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società appartenenti al medesimo gruppo da quando viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Definizione di Gruppo

Si considerano appartenenti al gruppo (la verifica va effettuata al momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione):


i soggetti «controllanti», siano essi enti (anche non commerciali) e/o società (incluse società di persone);

le società di capitali «controllate» aventi la natura di s.p.a. S.a.p.a. ed S.r.l. possedute, direttamente o indirettamente, per una quota superiore al 50% del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

Tale possibilità è prevista in ogni caso:

- per le imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991 e del D.Lgs. n. 87/1992;
- per le imprese soggette all'IRES indicate nell'elenco di cui al c. 2, lett. a), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 127/1991 e nell'elenco di cui al c. 2, lett. a), dell'art. 40 del D.Lgs. n. 87/1992.

Predisposizione della dichiarazione



Momento della presentazione

LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA PRESENTATA NEL GIORNO IN CUI RISULTA CONCLUSA LA RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Prova di presentazione della dichiarazione

INVIO DIRETTO

INVIO TRAMITE INTERMEDIARIO

INVIO TRAMITE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. In particolare, in base a tali disposizioni, è necessario:

che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta;

che siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi; effettuare la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La prova della presentazione è data dalla **comunicazione** rilasciata per via telematica dall'agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro un periodo che può andare **da uno a cinque giorni lavorativi** successivi alla ricezione della dichiarazione. Tale comunicazione resta disponibile nel sistema telematico per trenta giorni, trascorsi i quali la ricevuta può essere richiesta solamente ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Relativamente ai termini di presentazione, le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente **"scartate"**, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate (C.M. n. 195/E del 24 settembre 1999).

L'INTERMEDIARIO
DEVE

Rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'**impegno** a trasmettere i dati contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta. La data dell'impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nel riquadro *"Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione"* nel Frontespizio della dichiarazione.

Rilasciare al sostituto d'imposta, **entro 30 giorni** dal termine previsto per la Presentazione della dichiarazione per via telematica l'**originale della dichiarazione** debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione.

Conservare copia delle dichiarazioni trasmesse anche su supporti informatici.

CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO 2016

Il Frontespizio della dichiarazione

Sez. "Tipo di dichiarazione"

Nella predetta sezione è possibile specificare, barrando gli appositi campi, se la Dichiarazione che si trasmette rappresenta una dichiarazione *"Correttiva nei termini"* oppure una *"Dichiarazione integrativa"*.

Campo "Correttiva nei termini"

Il sostituto può presentare entro il termine di presentazione ordinario una nuova Dichiarazione correttiva per rettificare o integrare la dichiarazione già presentata. Tale dichiarazione sostituisce quella presentata in precedenza. In tal caso va barrata la casella *"Correttiva nei termini"*. Il campo è alternativo al successivo punto *"Dichiarazione Integrativa"*.

Campo "Dichiarazione integrativa"

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione ordinaria, il sostituto d'imposta può presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo **una dichiarazione integrativa:**

- nell'ipotesi di ravvedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del D.L.vo n. 472/97, per correggere omissioni o errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Tale dichiarazione può essere presentata se non sono iniziati accessi o ispezioni e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta (un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore) oltre alla corresponsione degli interessi di legge;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2 comma 8 del DPR 322/1998, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori ed omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- ai sensi dell'art. 2 c. 8 bis del DPR 322/98, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per sanare errori ed omissioni la cui correzione determina un risultato a favore del contribuente (ad esempio, un minor debito d'imposta, un maggior credito d'imposta). Il credito eventualmente risultante dalla predetta dichiarazione può essere utilizzato in compensazione orizzontale ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

Nelle suddette ipotesi va barrata la casella *"Dichiarazione integrativa"*. Si ritiene utile precisare che è possibile presentare la dichiarazione integrativa solo se è stata presentata la dichiarazione originaria.

Dichiarazione tardiva

Con le dovute sanzioni amministrative la dichiarazione può essere tardivamente presentata entro 90 giorni dalla scadenza.

Le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni si considerano omesse.

Campo "Eventi eccezionali"

Il campo "Eventi eccezionali", situato in alto a destra nella seconda facciata del frontespizio del modello 770 Semplificato, richiede l'esposizione di un codice identificativo di talune situazioni di eccezionale gravità, per le quali il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione, a seguito di specifiche Ordinanze/Decreti di sospensione.

I codici che è possibile utilizzare per la compilazione di tale casella sono:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 2 - per i contribuenti che, dal 4 al 7 febbraio 2015, avevano la residenza nei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi a febbraio 2015, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 maggio 2015 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2015 e il 30 settembre 2015. I comuni e le frazioni interessate dal provvedimento di sospensione sono riportate nell'allegato A) del summenzionato Decreto. L'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, verificata dall'autorità comunale che ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni;
- 3 - per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 599, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- 4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;

30 - con riferimento alle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 indicano questo codice i soggetti aventi la sede legale o la sede operativa in zone colpite da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e nei confronti dei quali non opera la sospensione né il differimento dei tributi ai sensi del comma 2, dell'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Questi contribuenti hanno la facoltà di chiedere la rateizzazione dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. L'istanza per l'ottenimento della rateizzazione, fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, deve essere presentata al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 429 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Più situazioni riguardanti Eventi diversi

Si rammenta che in caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali dovrà essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.

Sez. "Dati relativi al sostituto"

Nel riquadro **"Dati relativi al sostituto"** si segnala, con riferimento al campo **"Codice attività"**, la precisazione secondo cui deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello. La tabella di classificazione delle attività economiche è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito internet del ministero dell'Economia e delle finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Le istruzioni ministeriali precisano che l'indicazione del numero di **"Telefono o cellulare"**, **"Fax"** e **"indirizzo di posta elettronica"**, è facoltativa e che le suddette informazioni sono utili per ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Non sono più richiesti i dati relativi alla residenza anagrafica/domicilio fiscale e sede legale del sostituto.

Nel campo **Comune di Nascita**, il sostituto - persona fisica - nato all'estero deve indicare, al posto del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco il campo Provincia.

I codici relativi alla **"Stato"**, rilevabili dalla Tabella SA allegata alle istruzioni, sono: i seguenti:

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

I codici relativi alla **"Natura Giuridica"**, rilevabili dalla Tabella SB allegata alle istruzioni, sono: i seguenti:

<i>Soggetti residenti</i>	<i>Soggetti non residenti</i>
1. Società in accomandita per azioni	30. Società semplici, irregolari e di fatto
2. Società a responsabilità limitata	31. Società in nome collettivo
3. Società per azioni	32. Società in accomandita semplice
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione	33. Società di armamento
5. Altre società cooperative	34. Associazioni fra professionisti
6. Mutue assicuratrici	35. Società in accomandita per azioni
7. Consorzi con personalità giuridica	36. Società a responsabilità limitata
8. Associazioni riconosciute	37. Società per azioni
9. Fondazioni	38. Consorzi
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica	39. Altri enti ed istituti
11. Consorzi senza personalità giuridica	40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
12. Associazioni non riconosciute e comitati	41. Fondazioni
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunità)	42. Opere pie e società di mutuo soccorso
14. Enti pubblici economici	43. Altre organizzazioni di persone e di beni
15. Enti pubblici non economici	44. Trust
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica	45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
17. Opere pie e società di mutuo soccorso	
18. Enti ospedalieri	
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale	
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo	
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi	
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione ad oggetto principale in Italia	
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR	
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR	
25. Società in accomandita semplice	
26. Società di armamento	
27. Associazione fra artisti e professionisti	
28. Aziende coniugali	
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)	
30. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	
31. Condomini	
32. Depositi I.V.A.	
33. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	
34. Trust	
35. Amministrazioni pubbliche	
36. Fondazioni bancarie	
37. Società europea	
38. Società cooperativa europea	
39. Rete di imprese	

I codici relativi alla **"Situazione"**, rilevabili dalla Tabella SC allegata alle istruzioni ministeriali, sono i seguenti:

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

Il **"Codice fiscale del dicastero di appartenenza"** riguarda le sole amministrazioni dello Stato.

Sez. "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione"

In questo riquadro devono essere riportati i dati anagrafici (Cognome e nome, sesso, data di nascita, comune di nascita, provincia), il codice fiscale, la carica rivestita dal **soggetto** (persona fisica) che presenta la dichiarazione.

In particolare:

- nel campo **"Data di carica"**, la decorrenza della data di carica del rappresentante firmatario della dichiarazione;
- nel campo **"Codice carica"**, si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella, ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Curatore fallimentare o commissario liquidatore

In caso di curatore fallimentare o commissario liquidatore, occorre compilare anche il campo **"Data apertura fallimento"**, specificando la data di apertura della procedura fallimentare nella forma giorno / mese / anno. Il dato può deve essere abbinato solo con **codice carica pari a 3** (curatore fallimentare) o **4** (commissario liquidatore);

Rappresentante firmatario della dichiarazione residente all'estero

Nel caso in cui il **soggetto firmatario della dichiarazione sia residente all'estero** sono richieste le seguenti altre informazioni:

- **Codice Stato estero** (si veda Tabella SG "Elenco dei Paesi e Territori esteri, in Appendice alle istruzioni ministeriali 770/2015)
- **Stato federato, provincia, contea**
- **l'Indirizzo estero.**

Rappresentante firmatario della dichiarazione diverso da persona fisica

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica (quindi, deve trattarsi di un soggetto giuridico), occorre indicare negli appositi campi:

- il **"codice fiscale della società o ente dichiarante"**
- il **"codice fiscale"** e i **dati anagrafici (Cognome e nome, sesso, data di nascita, comune di nascita provincia)** del rappresentante della società o ente dichiarante
- il **codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.**
-

Riquadro. "Redazione della dichiarazione"

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE		(barrare la casella)			
PROSPETTI COMPILATI		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>ST <input type="checkbox"/></div> <div>SV <input type="checkbox"/></div> <div>SX <input type="checkbox"/></div> <div>SY <input type="checkbox"/></div> </div>			
GESTIONE SEPARATA LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO	<div style="display: flex;"> <div style="margin-right: 10px;">Dipendente <input type="checkbox"/></div> <div>Autonomo <input type="checkbox"/></div> </div>	Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione			

Rispetto allo scorso anno questo riquadro è stato enormemente semplificato, non presentando più 4 sezioni, ma soltanto 2: "Prospetti compilati" e "Gestione separata lavoro dipendente e autonomo". La prima delle due sezioni deve essere utilizzata per indicare i prospetti che si intendono compilare, mentre la seconda deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta che intendano separare il modello 770/2016 Semplificato, a condizione che siano state trasmesse sia Certificazioni lavoro dipendente, sia Certificazioni lavoro autonomo e che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Nello specifico, il sostituto che intenda procedere con l'invio dei soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati dovrà barrare la casella "Dipendente", specificando nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo. Nel caso in cui il sostituto intenda inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dovrà barrare la casella "Autonomo", specificando nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro dipendente.

Resta implicito che qualora il sostituto abbia effettuato compensazioni interne tra ritenute relative a redditi di lavoro dipendente o autonomo e redditi di capitale sarà tenuto a presentare i prospetto ST, SV, SX e SY nell'ambito del mod. 770/2016 ordinario.

Sez. "Firma della dichiarazione"

Situazioni particolari - Codice

Già dal 2011 è prevista la possibilità di evidenziare nel riquadro "Firma della Dichiarazione" particolari condizioni, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione 770/S; questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.



Al momento in cui chiudiamo questa dispensa non si rileva l'istituzione di alcun codice.

Firma del dichiarante e del soggetto che esegue il controllo contabile

Il modello 770 Semplificato deve essere sottoscritto dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

Le istruzioni relative al 770/2016 Semplificato, come lo scorso anno, precisano, inoltre, che la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

In proposito si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, con **Risoluzione n. 62 dell'8 giugno 2011**, ha precisato che l'organo di revisione legale ha l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione, in relazione all'anno di imposta in cui ha sottoscritto la relazione di revisione, anche nel caso in cui non sia più in carica al momento di presentazione della dichiarazione.

Tale obbligo ha carattere generale e si applica ogni qualvolta il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione modello 770/S.

L'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni annuali consente di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio sul bilancio e deve essere coordinato secondo l'articolo 9, comma 5, del D.Lvo. n. 471 del 18 dicembre 1997, nel quale si prevede che ai soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione sia applicata una sanzione del 30% sui compensi, qualora dalle omissioni nella relazione di revisione risultassero infedeltà nella dichiarazione stessa.

Nessuna sanzione invece spetta al nuovo organo di revisione in carica al momento della presentazione della dichiarazione, poiché, ribadisce l'Agenzia, "ad esso non potrebbe essere addebitato alcun rilievo in dipendenza di vizi della relazione di revisione, redatta e sottoscritta dal precedente controllore contabile".

Sezione "Firma della Dichiarazione": casella "Attestazione"

Da qualche anno, è stata introdotta, nella sezione "Firma della Dichiarazione" del Frontespizio, la casella "Attestazione", introdotta a seguito delle normative previste dall'art. 1, c. 574 della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Nel dettaglio, tale articolo ha stabilito che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, **i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti** relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità**, previsto dall'art. 35, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n.241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, ai fini della legittimità della compensazione, esclusivamente per i contribuenti nei confronti dei quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o negoziale o di fatto, dai soggetti sottoscrivono la relazione di revisione.

Qualora si ricada in tale ultima ipotesi, dovrà essere barrata la nuova casella **"Attestazione"**, posta nella sezione **"Firma della Dichiarazione"** del modello 770 Semplificato 2016. La barratura di tale campo presuppone, ovviamente, che i soggetti deputati abbiano effettuato i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164 del 1999 del Ministero delle Finanze. Tali controlli si sostanziano, in particolare, nella:

- verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Esempio n.1

Si ipotizzi il caso di una società per la quale la revisione legale dei conti è stata affidata ad un revisore unico. Attraverso la barratura della casella **"attestazione"**, di nuova istituzione, il revisore contabile attesta di aver eseguito i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164/1999 aventi ad oggetto la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Tale attestazione permette di effettuare, tramite il modello F24, la compensazione dei crediti di importo superiore ad euro 15.000.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Invio avviso telematico all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Situazioni particolari		Codice	FIRMA legale rappresentante
Attestazione <input checked="" type="checkbox"/>	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	1	C.F. Revisore contabile	Firma Revisore contabile
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

Esempio n. 2

Si ipotizzi il caso di una società per la quale la revisione legale dei conti è stata affidata ad una società di revisione. Attraverso la barratura della casella **"attestazione"**, di nuova istituzione, il responsabile della società di revisione attesta di aver eseguito i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164/1999 aventi ad oggetto la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Tale attestazione permette di effettuare, tramite il modello F24, la compensazione dei crediti di importo superiore ad euro 15.000.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Invio avviso telematico all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Situazioni particolari		Codice	FIRMA legale rappresentante
Attestazione <input checked="" type="checkbox"/>	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	2	C.F. Responsabile Revisore	Firma Responsabile Revisione
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	3	C.F. Società Revisione	-----
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

Sez. "Impegno alla presentazione telematica"

Tale sezione deve essere compilata dall'intermediario abilitato che ha assunto l'impegno di trasmettere la dichiarazione mod. 770/2016 semplificato. In particolare, qualora l'intermediario accetti di ricevere in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate le comunicazioni riguardanti il sostituto d'imposta, è tenuto a barrare la casella **"Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione"**. In ordine a tale campo valgono le medesime considerazioni svolte al paragrafo precedente a proposito del riquadro **"Firma della dichiarazione"**. L'intermediario riceve l'avviso telematico solo se esprime la sua accettazione a tale ricezione. Conseguentemente, la casella **"Ricezione avviso telematico controllo automatizzato"**

dichiarazione" può essere barrata solo qualora risulti barrata la casella "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario".

L'incarico Intermediario deve riportare:

- il proprio CF
- se si tratta di CAF il proprio numero di iscrizione all'albo
- la data di assunzione dell'impegno
- la firma.

Nella casella "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione" va indicato il codice 1 se la dichiarazione è predisposta dal contribuente; il codice " se la dichiarazione è predisposta dall'intermediario.

Sez. "Visto di conformità"

La sez. "Visto di conformità" va compilata in caso di rilascio del visto di conformità da parte del CAF o del professionista che attesti che i dati della dichiarazione predisposta corrispondono alla documentazione consegnata e alle scritture contabili.

Se il visto di conformità è rilasciato dal CAF occorre indicare negli appositi campi:

il codice fiscale del responsabile del CAF nonché

il codice fiscale dello stesso CAF.

Qualora, invece, il visto di conformità sia rilasciato dal professionista occorre indicare il codice fiscale del professionista in alternativa ai precedenti campi. Infine, il responsabile del CAF o il professionista deve apporre la propria firma nell'apposito spazio.

Coerentemente con quanto precedentemente osservato, le istruzioni per la compilazione del modello 770 Semplificato 2016 precisano che alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione è subordinato l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui.

CORREZIONE DEGLI ERRORI/OMISSIONI

Per correggere errori oppure omissioni del modello 770 è necessario presentare una ulteriore dichiarazione di tipo correttiva o integrativa. L'utilizzo dell'una o dell'altra tipologia dipende dal **momento** della presentazione della stessa, anche se, in ogni caso, la dichiarazione che si vuole correggere deve essere stata trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza.

Prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione del modello per correggere gli errori presenti in quello originario, il sostituto può utilizzare una dichiarazione correttiva nei termini, barrando la relativa **casella del modello**.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	X	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
-----------------------	------------------------	---	---------------------------	--------------------

Dopo la scadenza dei termini di presentazione il sostituto deve presentare una **dichiarazione integrativa**, barrando la **relativa casella**.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	X	Eventi eccezionali
-----------------------	------------------------	---------------------------	---	--------------------

Con riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione integrativa, se l'errore o l'omissione comporta un debito inferiore o un credito maggiore la **stessa** deve essere presentata entro il termine di presentazione del modello dell'anno successivo e l'eventuale credito d'imposta può essere rimborsato oppure utilizzato in compensazione tramite delega F24 (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate).

Nel caso in cui, invece, dall'errore o dall'omissione consegua un credito minore oppure un debito maggiore la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata l'originale.

Nuova termine di presentazione del modello 770

Anche se il termine di trasmissione della dichiarazione modello 770/2016 è il 1° agosto (in quanto la scadenza del 31/07/2016 cade di domenica) si ricorda che l'art. 3-quater del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, ha reso permanente il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra il 1° e 20 agosto di ogni anno.

Siccome la suddetta data (20 agosto 2016) cade di sabato, la scadenza dovrebbe ulteriormente slittare al 22 agosto 2016. Di conseguenza, la proroga della scadenza di presentazione telematica della dichiarazione 770 sposta in avanti anche i termini del Ravvedimento operoso.

IL PROSPETTO ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Dal punto di vista prettamente formale si segnala che il Prospetto "ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive" inserito nel modello 770/S 2015 non presenta alcuna novità rispetto allo stesso prospetto inserito nel modello 770/S 2016: non ci sono caselle di nuova introduzione e non risulta la soppressione di nessuna casella già presente nella versione dello scorso anno.

Il **prospetto ST** attestante le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive è suddiviso in due sezioni:

- la sezione I** per esporre i dati di tutte le **ritenute (alla fonte, per assistenza fiscale, imposte sostitutive)** ad eccezione di quelle relative alle addizionali regionali IRPEF (da indicare nella sezione II del medesimo prospetto ST) e di quelle relative alle addizionali comunali (da esporre nel prospetto SV);
- la sezione II**, per esporre i dati dei versamenti relativi alle **addizionali regionali IRPEF**, incluse quelle relative all'assistenza fiscale;

Dal punto di vista strutturale, la prima sezione del prospetto ST è pressoché identica alla seconda, salvo le seguenti differenze:

- nella **prima sezione** non è presente il **punto 13**, codice regione;
- nella **seconda sezione** non è presente il **punto 3**, crediti recuperati "Versamenti crediti recuperati"

Per i sostituti che hanno scelto di suddividere i prospetti dei versamenti del mod. 770, nei prospetti ST/SV relativi alle sole Certificazioni di lavoro dipendente non possono essere esposti versamenti relativi a ritenute di lavoro autonomo e viceversa, diversamente, la trasmissione telematica della dichiarazione verrebbe scartata.

Le istruzioni per la compilazione del prospetto ST elencano dapprima i dati da inserire in ciascuna delle due sezioni per poi dettagliare, con indicazioni comuni per le due sezioni, le modalità di compilazione.

Univocità tra i righi del Prospetto ST con righi del mod. F24.

Viene precisato nelle istruzioni che il Prospetto ST deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli rigi del modello di pagamento F24. Pertanto si deve utilizzare un distinto rigo del Prospetto ST per ciascun rigo compilato della delega di pagamento F24.

Anno di riferimento da indicare in F24

Le istruzioni precisano che l'anno di riferimento da inserire nel mod. F24 corrisponde al periodo di imposta dei redditi cui si riferisce il tributo. Esempi:

Versamento ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti entro il 12/01/2016 (anno di imposta 2015): Anno di riferimento= 2015

Versamento Addizionale regionale Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposte nel periodo di imposta 2014: Anno di riferimento = 2014

Errata indicazione del codice tributo in F24

Nel caso di errata indicazione nel mod. F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. versate erroneamente con il codice tributo 1040 anziché con il codice tributo 1004) La regolazione può essere effettuata esclusivamente con Comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del prospetto ST deve poi essere effettuata riportando con le modalità ordinarie il codice tributo corretto.

Ravvedimento di più adempimenti omessi

Il versamento eseguito avvalendosi di ravvedimento operoso di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto ST e individuati dallo stesso codice tributo deve essere riportato sullo stesso F24 compilando un distinto rigo della stessa delega di pagamento per ogni rigo del prospetto ST. Anche la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata in F24 separatamente per ciascun adempimento.

Non è più possibile versare cumulativamente a seguito di ravvedimento stesse ritenute elative a più mesi..

Dati specifici della prima sezione

- le ritenute alla fonte operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2015;
- le ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti entro il 12/01/2016, se riferiti all'anno d'imposta 2015;
- le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2016 (28 febbraio 2016);
- le trattenute IRPEF effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF nonché di acconto 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2015 e i relativi versamenti;
- l'imposta sostitutiva prelevata e versata entro il 16/12/2015 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR;
- l'imposta sostitutiva prelevata e versata entro il 16/02/2016 relativamente al saldo sulle rivalutazioni TFR;
- bonus Renzi versato con codice tributo 1655 (riconosciuto e recuperato in seguito);
- i dati dei versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2015 effettuati entro i termini di presentazione (31 luglio 2016) della dichiarazione mod. 770/2016;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2015 e i relativi versamenti per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2014 (art. 23, c. 3 DPR 600/73);
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010, indicate nel prospetto SY.

Dati specifici della seconda sezione

- le trattenute e i relativi versamenti di addizionale regionale IRPEF 2014 prelevate a rate (da gennaio a novembre) nel corso dell'anno 2015 con riferimento all'anno 2014;
- le trattenute di addizionale regionale 2015 prelevate nel 2015 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
- le trattenute relative all'addizionale regionale IRPEF operate sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato;

- le trattenute relative all'addizionale regionale IRPEF operate sui compensi erogati per l'attività sportiva dilettantistica;
- le trattenute e i relativi versamenti di addizionale regionale IRPEF effettuate a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2015 con riferimento ai redditi dell'anno 2014;
- i dati dei versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2015 effettuati entro i termini di presentazione (31 luglio 2016) della dichiarazione mod. 770/2016.

Operazioni societarie straordinarie: indicazione delle residue rate prelevate

Nelle ipotesi di Operazioni societarie straordinarie con passaggio di dipendenti e prosecuzione del rapporto di lavoro (senza estinzione del precedente sostituto d'imposta), il **solo sostituto cessionario** dovrà indicare i dati relativi alle residue rate da lui prelevate **indicando nel p. 10 (note) il cod. N.**

Esempio:

Passaggio di dipendente avvenuto nel mese di ottobre. Il sostituto cedente non ha potuto effettuato il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale regionale di € 100 ciascuna.

Compilazione sez. II prospetto ST (Cessionario):

P. 1 = 10/2015

p. 2 = 100

p. 7 = 100

p. 10= N

p. 11 = 3802

p. 13. 05

p. 14 = 17/11/2015

P. 1 = 11/2015

p. 2 = 100

p. 7 = 100

p. 10 = N

p.1 = 3802

p. 13 = 05

p. 14 = 15/12/2015

Per gli altri dipendenti non interessati dall'operazione societaria straordinaria il cessionario procederà alla compilazione di un distinto rigo senza indicazione del codice N nel punto 10.

Come di consueto le istruzioni avvertono che non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2016 con riferimento all'anno 2015.

Istruzioni comuni alla Sezione I e alla Sezione II

Le istruzioni ministeriali sono comuni alle due sezioni, posto che con i necessari adattamenti hanno le medesime modalità di compilazione; infatti:

- in linea di principio, tutte le fattispecie descritte (ad esempio, la modalità di esposizione delle ritenute per le quali era in corso una forma di rateizzazione in presenza di operazioni straordinarie) si rendono applicabili ad entrambe le sezioni;
- laddove necessario le istruzioni fanno riferimento alla fattispecie applicabile alla prima o seconda sezione.

Relativamente alle istruzioni comuni delle due sezioni si segnalano tuttavia alcune situazioni meritevoli di attenzione.

Codici tributo da nuove compensazioni orizzontali in F24

Le istruzioni di quest'anno precisano che le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015, non devono essere riportate nel prospetto ST. Di seguito un quadro delle circostanze che hanno portato l'Agenzia delle Entrate ad inserire questo avviso nelle istruzioni.

Le nuove compensazioni 2015

Con le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazione 2014 (Dlgs 175/2014) a partire dal 2015, cambiano le regole per le compensazioni dei crediti del mondo della sostituzione di imposta. In particolare scompare la possibilità di compensazione interna in luogo della compensazione in F24 con appositi codici, dei crediti dovuti sia ad eccedenza di ritenute, che crediti derivanti dall'assistenza fiscale, per liquidazione dei 730/4.

Con la risoluzione n. 13 del 10/02/2015, sono stati istituiti i codici tributo utili alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro. Ogni volta che il sostituto di imposta restituisce imposte in sede di conguaglio, deve procedere con l'esposizione del credito in F24, anche in presenza di "monte ritenute" utile a una compensazione interna.

I codici istituiti con la risoluzione sono:

- 1627 denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1628 denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1629 denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1669 denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1671 denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014"

I codici tributo devono essere inseriti nella sezioni di competenza del modello F24, con gli importi in corrispondenza della colonna a credito, in particolare:

- I codici tributo 1627, 1628 e 1629 sono esposti nella sezione "Erario"
- Il codice tributo 1669 è esposto nella sezione "Regioni", contestualmente al codice regione "Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome"
- Il codice tributo 1671 è esposto nella sezione "Imu e altri tributi locali": nella colonna Codice ente/codice comune", il codice catastale identificativo del comune di riferimento

Per i suddetti codici tributo il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Compensazione credito per famiglie numerose e canoni di locazione

Anche la compensazione del credito per le famiglie numerose è interessata dalle novità. In tema di compensazione. Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24, tale credito, nonché quello per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, e anche il credito di imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni al personale di bordo imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- 1632 denominato "Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR";
- 1633 denominato "Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR";

Rimborsi 730 e compensazioni

Come già accennato anche le compensazioni delle somme rimborsate ai dipendenti per assistenza fiscale, sono oggetto delle nuove modalità di compensazione. In particolare la risoluzione 13/2015, al fine di consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, istituisce i seguenti codici tributo:

- 1631" denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- 3796 denominato "Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- 3797 denominato "Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014".

I codici tributo devono essere inseriti nella sezioni di competenza del modello F24, con gli importi in corrispondenza della colonna a credito, in particolare:

- il codice tributo 1631 è esposto nella sezione "Erario";
- il codice tributo 3796 è esposto nella sezione "Regioni", contestualmente al codice regione desumibile dalla "Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome";
- il codice tributo 3797 è esposto nella sezione "Imu e altri tributi locali", indicando nella colonna "Codice ente/codice comune", il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla "Tabella dei Codici Catastali dei Comuni".

Per i suddetti codici tributo il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Esempi compilazione F24

Esempio 1

Alla fine del mese di gennaio 2015 il sostituto Alfa Spa effettua un conguaglio in corso d'anno per un dipendente cessato; in tal sede il sostituto restituisce un credito IRPEF di € 100, utilizzando € 100 di addizionale regionale IRPEF Lombardia, riferita al conguaglio 2014 (prima rata di 11 trattenuta sulla retribuzione di gennaio).

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE – IVA		1627		2015		100,00			
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto						+/ -	SALDO (A-B)	
TOTALE A						B			

SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda	da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati			
TOTALE C						D		SALDO (C-D)	

SEZIONE REGIONI									
codice regione	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
10	3802	0001	2014	100,00					
TOTALE E					F		SALDO (E-F)		

Esempio 2

Alla fine del mese di gennaio 2015 il sostituto Alfa Spa effettua un conguaglio in corso d'anno per un dipendente cessato; in tal sede il sostituto restituisce un credito IRPEF di € 100. Il recupero di tale restituzione avviene utilizzando € 300 di ritenute 1001 a debito sempre relative al mese di gennaio 2015.

Si procede ad un confronto tra la vecchia modalità di compensazione (interna) e la nuova modalità di compensazione nel modello F24.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE – IVA		1627		2015		100,00			
RITENUTE ALLA FONTE		1001	01	2015	100,00				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto						+/ -	SALDO (A-B)	
TOTALE A						B			

SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda	da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati			
TOTALE C						D		SALDO (C-D)	

Esempio 3

Alla fine del mese di gennaio 2015 il sostituto Alfa Spa effettua un conguaglio in corso d'anno per un dipendente cessato; in tal sede il sostituto restituisce un credito di add. reg. IRPEF Lombardia di € 100, utilizzando € 100 di IRPEF a debito riferita a gennaio 2015.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE – IVA		1001	0001	2015	100,00				
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto						+/ -	SALDO (A-B)	
TOTALE A						B			

SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda	da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati			
TOTALE C						D		SALDO (C-D)	

SEZIONE REGIONI									
codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
10	1669		2015		100,00				
TOTALE E					F		SALDO (E-F)		

SEZIONE ERARIO											
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rit.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati				
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1004	03	2015	1,000,00						
codice ufficio	codice atto										
				TOTALE	A	1,000,00	B				SALDO (A-B)
											1,000,00

Come compilare il quadro ST?

Sul modello 770, quadro ST, i comportamenti tenuti dai sostituti di imposta hanno risvolti differenti, infatti, nel caso di compilazione del modello F24 secondo le nuove regole, il prospetto ST relativo a febbraio si presenta come segue:

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
1	2					
03	2015	1.500,00				
ST2						
Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
1.500,00			<input type="checkbox"/>		1004	<input type="checkbox"/>
						Data di versamento
						giorno mese anno
						16 04 2015

Sostituto che ha utilizzato le vecchie regole di compensazione

Nel caso in cui, invece, il sostituto di imposta abbiamo proceduto alla compensazione secondo le vecchie regole, si trova davanti a due alternative. Nel primo caso, come indicato dalla risoluzione 7E/2016, potrà procedere alla presentazione di un modello F24 a zero per poter giustificare la compensazione, come nell'esempio di F24 che segue:

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mes. rit.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1004	03	2015	500,00				
		1627		2015			500,00		
codice ufficio	codice atto								+/–
		TOTALE A			500,00 B		500,00		0

In tale caso, quindi, il sostituto avendo rappresentato correttamente la compensazione utilizzando due modelli F24, può procedere alla compilazione del modello F24 con le stesse modalità del sostituto che ha operato la compensazione secondo le nuove regole

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
1	2					
03	2015	1.500,00				
ST2						
Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
1.500,00			<input type="checkbox"/>		1004	<input type="checkbox"/>
						Data di versamento
						giorno mese anno
						16 04 2015

Nel caso in cui il sostituto non abbia presentato il nuovo modello F24 con la compensazione, quindi lasciando invariata la compensazione secondo le vecchie regole 2014 è possibile dare evidenza della compensazione interna, effettuate secondo le vecchie modalità vigenti nel 2014, nel prospetto ST, nei punti 4 e 5 (che per tale motivo sono ancora presenti nel modello).

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
1	2					
03	2015	1.500,00			500,00	
ST2						
Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
1000,00			<input type="checkbox"/>		1004	<input type="checkbox"/>
						Data di versamento
						giorno mese anno
						16 04 2015

Guida alla compilazione del Prospetto ST

Rigo ST 1

Punto 1 – “Codice fiscale del sostituto d'imposta”

Il punto va compilato nei soli casi di operazioni societarie straordinarie e successioni per dare evidenza che le ritenute operate e i versamenti effettuati si riferiscono al soggetto estinto

Punto 2 – “Eventi eccezionali”

Il punto va compilato nei soli casi di operazioni societarie straordinarie e successioni per dare evidenza, con indicazione dell'eventuale codice dell'evento eccezionale che il sostituto estinto si è avvalso della sospensione dei tributi per il verificarsi di eventi eccezionali.

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 - per i contribuenti che, dal 4 al 7 febbraio 2015, avevano la residenza nei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi a febbraio 2015, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 maggio 2015 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2015 e il 30 settembre 2015. I comuni e le frazioni interessate dal provvedimento di sospensione sono riportate nell'allegato A) del summenzionato Decreto. L'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, verificata dall'autorità comunale che ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni;

3 - per soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 599, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;

30 - con riferimento alle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 indicano questo codice i soggetti aventi la sede legale o la sede operativa in zone colpite da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e nei confronti dei quali non opera la sospensione né il differimento dei tributi ai sensi del comma 2, dell'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Questi contribuenti hanno la facoltà di chiedere la rateizzazione dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. L'istanza per l'ottenimento della rateizzazione, fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, deve essere presentata al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 429 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali dovrà essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.

Sezione I – Erario

Righi da ST 2 a ST 13 (Punti da 1 a 14)

Punto 1 – “Periodo di riferimento (mese - anno)”

Indicare nella forma MM/AAAA il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte.

Viene ricordato dalle istruzioni che nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

Periodo convenzionale “12 2015”. Si ricorda che:

- per i versamenti relativi alle somme corrisposte entro il 12/1/2016 (nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati articoli 23 e 24 del DPR 600/73) e riferiti all'anno **2015** deve essere riportato il periodo **“12 2015”**, nonché l'indicazione al successivo **punto 10** (Note) del **codice B** che indica che trattasi di versamento di ritenute operate ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 su somme e valori relativi all'anno 2015 e corrisposti entro il 12/1/2016.
- per le ritenute da conguaglio dei redditi effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2016 nel punto in commento si deve indicare il periodo convenzionale **“12 2015”** e nel **punto 10** il **codice D** se il conguaglio è stato effettuato nel mese di **Gennaio 2016** e il **codice E** se il conguaglio è stato effettuato nel mese di **febbraio 2016**.
- I sostituti d'imposta che nel corso dell'anno 2015 hanno erogato compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando ritenute nel limite di euro 1.032,91 hanno la facoltà di raggruppare in 3 versamenti (in pratica uno per ogni quadrimestre), l'ammontare complessivo delle ritenute operate nell'ambito di ciascun quadrimestre. In tal caso compilleranno un apposito rigo per ciascun versamento riportando nel punto in commento il periodo **“12 2015”**, nel successivo **punto 2**, l'importo complessivo delle ritenute cui si riferisce il versamento, nel **punto 10** (Note) il **codice “A”**, a significare che il sostituto ha effettuato i versamenti alle scadenze previste dall'articolo 2, comma 1, del DPR 445/97, come sostituito dall'articolo 3, comma 2 del DPR 542/99 e nel **punto 14, la data di versamento**.
- tanto in occasione del versamento dell'acconto **dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR** (avvenuto in data 16 Dicembre 2015 per il tramite del codice tributo 1712), quanto del saldo (avvenuto in data 16 Febbraio 2016 per il tramite del codice tributo 1713) bisognerà riportare in corrispondenza del punto in commento l'indicazione **“12 2015”**.

Punto 2 – “Ritenute operate”

Nel punto in commento vanno indicate, nell'ambito della **Sezione I (Erario)**:

- le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente dal sostituto d'imposta ivi compresi, gli interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo a carico del percipiente;
- le ritenute operate dal sostituto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (compensi arretrati di lavoro dipendente, somme corrisposte agli eredi, TFR e altre indennità e somme, Indennità equipollenti al TFR e altre indennità e somme, Indennità per cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni in forma di capitale);
- l'imposta sostitutiva in acconto e a saldo sulle rivalutazioni di TFR, sui redditi emersi e sulle somme erogate per incremento della produttività del lavoro e altre agevolazioni;
- le trattenute operate dal sostituto d'imposta a seguito di **assistenza fiscale** (saldo e acconti Irpef, acconti su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, imposte su canoni di locazioni e contributo di solidarietà) ivi compresi gli interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, per rettifica, per rateizzazione trattenuti a carico del medesimo soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale. Appare utile ricordare che per gli interessi computati a seguito di rateizzazione, atteso lo specifico codice tributo utilizzato per il versamento degli stessi, **deve essere compilato un apposito rigo**;
- le ritenute operate dal sostituto d'imposta sui compensi di lavoro autonomo anche occasionale, nonché sulle provvigioni;
- del contributo di solidarietà operato;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010;
- le ritenute operate per restituzione del bonus irpef cod. 1655.

Nella sezione II (addizionale regionale), vanno indicate:

- le addizionali regionali all'Irpef trattenute in forma rateizzata **nell'anno 2015 con riferimento all'anno 2014**;
- le trattenute relative alle addizionali regionali effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del **2015**;
- le trattenute relative all'addizionale regionale effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati nei L.S.U. in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel **2015** ivi compresi gli interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, per rettifica, per rateizzazione trattenuti a carico del medesimo soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale. Appare utile ricordare che per gli interessi computati a seguito di rateizzazione, atteso lo specifico codice tributo utilizzato per il versamento degli stessi, deve essere compilato un apposito rigo;
- I versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2015 effettuati entro i termini di presentazione della dichiarazione mod. 770 (22 agosto 2016).

CONGUAGLIO A CREDITO

Se dalle operazioni di conguaglio deriva un credito per il lavoratore, il sostituto deve restituire le ritenute operate in eccesso, utilizzando il monte ritenute de mese ovvero, se insufficienti, anticipandone l'ammontare. Le modalità di compilazione variano a seconda delle ipotesi.

Al riguardo, le istruzioni continuano a riportare l'esempio dello scorso anno.

Le modalità di compilazione variano a seconda delle ipotesi.

Se dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno il sostituto ha restituito le ritenute operate in eccesso:

- Utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2015, nel punto 2 va indicata la differenza pari all'importo da versare (vecchia regola)

- Se l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va indicato alcun valore in considerazione del fatto che in tale ipotesi non si effettua alcun versamento;

- Qualora invece il sostituto ha restituito le ritenute operate in eccesso utilizzando in F24 il versamento del monte ritenute del mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2015, nel punto 2 deve essere indicato l'ammontare del monte ritenute operato (nuova regola). L'importo del credito utilizzato in F24 deve essere riportato nel punto SX1 colonna 1 del prospetto SX

Restituzione ritenute operate in eccesso utilizzando importi trattenuti a titolo di addizionale regionale Irpef e/o ritenute relative ad altre categorie di reddito

Le istruzioni continuano ad illustrare i concetti e gli esempi dello scorso anno riguardanti le vecchie modalità di compensazione interna.

Viene precisato infatti che:

In tale ipotesi occorre sempre compilare appositi rigi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale Irpef nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati anche se non sono stati versati per effetto delle predette restituzioni.

Esempio

Sostituto d'imposta che per l'esito delle operazioni di conguaglio di fine rapporto 2015 **restituisce un credito di ritenute IRPEF pari a 100 euro** utilizzando parte del monte trattenute di **addizionale regionale** (Campania) del mese di febbraio 2015 pari a **euro 440**.

Compilazione Prospetto ST (seconda sezione)

Punto 1: 02/2015

Punto 2, 440 (Trattenute di Addizionale regionale)

Punto 4, 100 (restituzione ritenute Irpef da conguaglio)

Punto 7, 340 (importo versato di addizionale regionale)

Punto 11, 3802 (codice tributo)

Punto 13, 05 (codice regione Campania)

Punto 14, 16/03/2015 (Data versamento).

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

L'importo restituito (100) deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni versate, nel rigo **SX4, colonna 3** del prospetto SX¹, mentre l'importo utilizzato per le restituzioni (100) deve essere indicato al rigo **SX4 colonna 4** "Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2015".

La medesima modalità di compilazione del prospetto ST dovrà essere osservata in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale all'Irpef a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando il monte trattenute relativo alla medesima regione.

Si ritiene utile far osservare che in caso di restituzioni, a seguito di conguaglio derivante da assistenza fiscale, di crediti Irpef e/o di Addizionali all'Irpef, utilizzando il "monte ritenute" e/o le ritenute Irpef diverse dal monte ritenute e/o gli importi trattenuti a titolo di addizionali all'Irpef e/o le ritenute relative ad altre categorie reddituali, l'ammontare relativo alle predette restituzioni dovrà, altresì, essere riportato complessivamente oltre che in **colonna 3 rigo SX4** anche in corrispondenza del rigo **SX1, colonna 2** ("Credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale") che rappresenta sempre un **"di cui"** del valore indicato in **colonna 3 rigo SX4**.

Con riferimento all'esempio sopraindicato la modalità di compilazione "corretta", in relazione alle nuove modalità di compensazione che sono state introdotte dal 2015 è la seguente:

Mod. F24

Indicare nella colonna a debito l'importo di euro 440 a titolo di addizionale regionale Irpef con codice tributo 3802; in colonna a credito l'importo di euro 100 a titolo di ritenute Irpef con il codice tributo 1627.

Prospetto ST:

Punto 1: 02/2015

Punto 2, 440 (Trattenute di Addizionale regionale)

Punto 7, 440 (Trattenute di Addizionale regionale versate)

Punto 11, 3802 (codice tributo)

Punto 13, 05 (codice regione Campania)

Punto 14, 17/03/2015 (Data versamento).

Prospetto SX

L'importo del credito di ritenute derivante dalle operazioni di conguaglio (100) restituito utilizzando in F24 trattenute a titolo di addizionale regionale deve essere esposto nel rigo SX1 col. 1 "credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno" nel rigo SX4 col. 3 "Crediti maturati nel 2015" e nel rigo SX4, col. 5 "Credito risultante dalla dichiarazione 2014 e crediti maturati nel 2015 utilizzati in F24"

¹ L'ammontare relativo alle predette restituzioni dovrà, altresì, essere riportato complessivamente in corrispondenza del rigo **SX1, colonna 1** che, pertanto, rappresenta come un "di cui" del valore indicato al rigo **SX4, colonna 3** "Crediti maturati nel 2015".

Punto 3 – “Versamento crediti recuperati”

Questo punto è presente nella sola prima sezione. Ciò significa che la tematica “crediti recuperati” (credito per famiglie numerose, credito per canoni di locazione) attiene al solo comparto Erario. Richiede l'indicazione dell'importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare.

In linea di principio, i crediti recuperati saranno gestiti con il codice tributo 1001 o 1004 a seconda che nel punto 2 siano indicate ritenute operate relative al codice tributo 1001 o 1004. Il presente punto deve essere compilato anche per l'indicazione del versamento relativo al credito Bonus Irpef recuperato da parte degli Enti Pubblici. Le istruzioni precisano che tale indicazione deve essere effettuata in un rigo autonomo riportando altresì nel campo 10 “Note2 il codice “V”.

Punto 4 – “Importi utilizzati a scomputo”

Deve essere riportato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto riportato nei punti 2 e 3 al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicati nel successivo punto 5.

Anche se da gennaio 2015 sono in vigore le nuove regole di compensazione esterna delle somme versate in eccesso e degli eventuali crediti restituiti al sostituto, nel prospetto ST continua ad essere presente il punto in commento da compilare nelle ipotesi in cui gli importi in oggetto siano stati utilizzati in compensazione verticale.

Esempio di compilazione con compensazione effettuata secondo le vecchie regole ed esposta in F24

Come già visto in precedenza, se il sostituto d'imposta durante il versamento di ritenute cod. 1004 relativo a marzo 2015, pari a 1.500 euro ha recuperato a scomputo 500 di credito del mese precedente, utilizzando le vecchie modalità di compensazione, ha operato come segue:

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1004	03	2015	1,000,00				
codice ufficio	codice atto								
TOTALE A					1,000,00	B			SALDO (A-B)
									1,000,00

Nel quadro ST, pertanto, procede alla compilazione secondo le seguenti modalità:

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
1 mese	2 anno					
03	2015	1.500,00			500,00	
ST2						
Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
7	1000,00	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11 1004	12 <input type="checkbox"/>
				Data di versamento		
				giorno mese anno		
				14 16 04 2015		

Riepiloghiamo, di seguito, i **crediti rimborsati dal sostituto** e/o le restituzioni effettuate che giustificano il MINOR VERSAMENTO di quanto evidenziato nei precedenti punti 2 e 3:

- i **crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto perché operati in eccesso, rimborsati dal sostituto** (da indicare nel rigo SX1, col. 1 del prospetto SX) utilizzando le **ritenute Irpef disponibili del mese, diverse da quelle sui redditi a tassazione ordinaria, le trattenute di addizionali regionali all'Irpef, gli importi anticipati dal sostituto stesso**;
- i **crediti di addizionali regionali e comunali all'Irpef, derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (perché operati in eccesso)** rimborsati dal sostituto (da indicare nel rigo SX 1, col. 1 del prospetto SX);
- i **crediti derivanti dalle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, rimborsati dal sostituto** (da indicare nel rigo SX 1, col. 2 del prospetto SX);
- il **credito a disposizione del sostituto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2014** (da indicare nel rigo SX 4, col. 2 del prospetto SX) al netto di quanto compensato in F 24 (da evidenziare nel rigo SX4 col. 5 del prospetto SX);
- il **credito per famiglie numerose** di cui all'art. 12, c. 3 del TUIR rimborsato dal sostituto (da evidenziare nel rigo SX 38 col. 2);
- il **credito per canoni di locazione** di cui all'art. 16 c. 1 sexies del TUIR rimborsato dal sostituto (da evidenziare nel rigo SX 39,col. 2).

In tali ultime due ipotesi, nel successivo **punto 10 (Note)** del prospetto ST dovrà essere indicato il **codice "T"**;



correlazioni con il prospetto SX

Le restituzioni e i recuperi dei crediti di cui al **punto 4 "Importi utilizzati a scomputo" del Prospetto ST** devono essere, altresì, indicati nell'ambito del prospetto SX e segnatamente **nel loro complesso** in corrispondenza del **rigo SX4 colonna 4 "Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2015"** ed eventualmente ripartiti, sulla base degli enti impositori percettori dei minori versamenti, in corrispondenza della medesima colonna righe da SX5 a SX30.

Punto 5 – "Utilizzo di versamenti in eccesso"

In tale punto occorre indicare esclusivamente l'**importo dei versamenti in eccesso** che si sono generati a seguito di versamenti relativi all'anno d'imposta 2015 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto e **che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna in diminuzione di quanto evidenziato ai punti 2 e 3**. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, col. 4 "Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2015 del prospetto SX.

Anche se da gennaio 2015 sono in vigore le nuove regole di compensazione esterna dei crediti restituiti ai sostituiti e delle somme versate in eccesso, nel prospetto ST continua ad essere presente il punto in commento da compilare nelle ipotesi in cui gli importi in oggetto siano stati utilizzati in compensazione verticale, secondo le vecchie regole.

Esempio

Il sostituto ha recuperato, in occasione del versamento di ritenute 1004 del mese di marzo 2015 (1.000 euro), un'eccedenza di 800 euro generatasi a febbraio 2015, causata da un versamento non dovuto di un cod. 1001.

Anche in questo caso, come visto in precedenza, si aprono due modalità di compilazione del modello ST:

1. Utilizzo vecchie regole di compensazione: Nel caso in cui il sostituto, avvalendosi della facoltà concessa dall'Agenzia dell'Entrate, abbia utilizzato le vecchie modalità di compensazione verticale, esponendo in F24 solo la differenza a debito da versare, pari ad euro 200, il prospetto ST sarà così compilato:

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
1 mese	2 anno					
03	2015	1000,0			800,00	
ST2						
Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
7	200,00	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11 1004	12 <input type="checkbox"/>
				Data di versamento		
				giorno mese anno		
				14 16 04 2015		

2. Nel caso in cui il sostituto abbia utilizzato le nuove modalità di compilazione, il prospetto ST si presenta come di seguito, senza l'utilizzo della casella relativa all'utilizzo dei versamenti in eccesso:

ST2	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo		
	1 03	2015	2 1000,0	3	4	5	6		
	Importo versato	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento giorno mese anno		
	7 1000,00	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11 1004	12 <input type="checkbox"/>	14 16	04	2015

Punto 6 – “Crediti di imposta utilizzati a scomputo”

In tale punto va riportato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato ai precedenti punti 2 e 3. La compilazione di tale punto impegna esclusivamente la prima sezione del prospetto ST considerato che non appare possibile scomputare dei crediti d'imposta dall'addizionale regionale all'Irpef. Tra i crediti d'imposta maggiormente considerati dai sostituti d'imposta per la compilazione del punto in commento, va ricordato l'Anticipo di imposta sul TFR di cui all'articolo 3, comma 213 della Legge 662/96 originatosi a seguito di versamento da parte dei sostituti d'imposta negli anni 1997 e 1998 dell'imposta a titolo d'acconto dovuta dai dipendenti su quanto accantonato di Trattamento di fine rapporto rispettivamente alla data del 31 Dicembre 1996 e 31 Dicembre 1997 e il credito per i marittimi imbarcati. Si tratta in sostanza di situazioni circoscritte nell'ambito dell'Erario. Con riferimento ai crediti d'imposta utilizzabili in compensazione interna con le ritenute è abbastanza inverosimile che possa essere impegnato il punto 6 della sezione dedicata all'addizionale regionale.

Le istruzioni precisano che nel presente punto vanno indicati anche i crediti d'imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna “Ritenute” del Quadro RU del modello UNICO.

Ai fini della compilazione del punto in commento non vanno considerati quelli da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

La compilazione del punto in commento non rileva ai fini della compilazione del prospetto SX.

Si ricorda che a seguito dell'introduzione, da gennaio 2015, delle nuove regole di compensazione orizzontale, dei crediti restituiti e delle somme versate in eccesso, anche i crediti sopra individuati devono essere esposti, ai fini del recupero, in F24 tramite il codice 1634 (per il credito relativo ai marittimi imbarcati) ed il codice 1250 (per il credito derivante dall'anticipo sul TFR).

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate (tramite l'avvertimento evidenziato in verde presente nelle istruzioni e che abbiamo visto prima) la compensazione, nel modello F24, delle somme in commento comporta la non compilazione di questo punto.

Come per i punti 4 e 5, tuttavia, in caso di difficoltà con i software gestionali, i sostituti potrebbero aver utilizzato, con riferimento ai mesi gennaio-marzo 2015, le vecchie regole di compensazione e pertanto tale punto è stato lasciato intatto nel modello 770 di quest'anno, per dar modo di fare risultare la compensazione verticalmente effettuata.

Punto 7 – “Importo versato”

Va riportato l'importo versato desumibile dalla colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. E' generalmente l'importo risultante dalla differenza tra l'importo indicato al p. 2 (+ eventuale p.3) e gli importi indicati nei punti 4 e 5.

L'importo in questione è già comprensivo di eventuali interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, per rettifica o per rateizzazione in quanto già considerati in occasione della compilazione del precedente p. 2 del prospetto ST e di quelli indicati al punto 9 per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Non devono essere fornite indicazioni circa il versamento della sanzione.

Operazioni societarie straordinarie

In caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del precedente sostituto nell'ipotesi in cui per talune mensilità le ritenute siano state operate dalla società incorporata e il versamento sia stato eseguito dalla società incorporante quest'ultima dovrà presentare il prospetto ST anche per l'incorporata compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 e indicando il **codice “K” nel punto 10**. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante è invece necessario compilare ogni punto osservando le ordinarie regole di compilazione, ad eccezione del punto 2 e **indicando il codice “L” nel punto 10**. Qualora la società estinta abbia effettuato trattenute di addizionale regionale ma il relativo versamento è stato effettuato dalla società incorporante, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto ST della società incorporante.

Punto 8 – “Interessi”

Nell'ipotesi di versamento di IRPEF, addizionali regionali all'Irpef, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva in conseguenza dell'esercizio dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 472/97, nel punto in commento va riportato l'ammontare degli **interessi legali** computati sulla base dei giorni intercorsi tra la data di decorrenza dell'obbligo di versamento e quella dell'avvenuto versamento ivi compreso il giorno di versamento. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Punto 9 – “Ravvedimento”

Barrare il punto in commento qualora il versamento di cui al precedente punto 7 è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Punto 10 – “Note”

La compilazione di tale casella consente all'amministrazione finanziaria di comprendere i motivi per i quali si sono verificati scostamenti tra quanto trattenuto e quanto versato. Rispetto alle istruzioni dell'anno scorso si ravvisa l'eliminazione del codice P. relativo all'ipotesi di utilizzo in compensazione interna del credito di imposta sostitutiva derivante da operazioni di conguaglio sui Premi di risultato assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.

Di seguito la tabella riepilogativa dei codici utilizzabili :

Cod.	Descrizione codice
A	se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997
B	se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, su somme e valori relativi al 2015 erogati entro il 12/1/2016
C	nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000 erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040
D	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2015 nel mese di gennaio 2016
E	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2015 nel mese di febbraio 2016
K	se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività.
L	se nel rigo sono riportati i dati del versamento effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto
N	se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionali regionali all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata, del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni nonché del contributo di solidarietà dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
Q	se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009
S	se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza del- l'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
T	Nel caso di utilizzo in compensazione interna (esclusivamente nella prima sezione del presente prospetto) del credito: <ul style="list-style-type: none"> • per famiglie numerose di cui all'art. 12, c. 3 del Tuir; • per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1- sexies del Tuir
U	nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;
V	se nel rigo sono riportati i dati relativi al versamento del credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici;
Z	Nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte

Nota Bene: ricorrendone i presupposti, il punto in commento può accogliere anche più di un codice tra quelli prima elencati.

Punto 11 – “Codice tributo/Capitolo ”

Indicare nel punto in commento il codice relativo al tributo utilizzato per il versamento delle ritenute, delle addizionali regionali e delle imposte sostitutive evidenziate nel punto 2 delle sezioni I e II del prospetto ST.

Punto 12 - “Tesoreria”

Barrare il punto in commento, se il versamento è stato effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale. In tale ipotesi, va indicato nel p. 2 l'importo delle ritenute operate; nei punti 4 e 5 l'importo eventualmente utilizzato a scomputo; nel p. 7 l'importo delle ritenute versate; nel p. 11 il capitolo; nel p. 14 la data di versamento. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel mod. F24 (es. 3802). Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendolo in un solo rigo.

Punto 14 – “Data di versamento (giorno, mese, anno)”

Indicare nel punto in commento la data di versamento.

Sezione II – Addizionale regionale

Righi da ST 14 a ST 25 (Punti da 1 a 14)

La compilazione dei punti della sezione II Addizionale Regionale (punti da 1 a 14) va effettuata osservando le medesime modalità previste per la compilazione della sezione I Erario. L'unica particolarità è rappresentata dalla presenza del punto 13 "Codice regione" presente per ovvi motivi solo in questa sezione.

Punto 13 – "Codice regione"

Deve essere indicato il codice della regione. Le istruzioni avvertono che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento oppure in caso di assenza di versamento dalla **tabella SF** – Elenco Regioni e Province posta nell'appendice delle istruzioni ministeriali e che qui di seguito si riporta:

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Molise	20	Valle d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Valle D'Aosta R.S.S.

Casi particolari di compilazione del Prospetto "ST"

OPERAZIONI STRAORDINARIE SENZA ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOSTITUTO E PASSAGGIO DI DIPENDENTI CON PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Residue "rate" non prelevate dal sostituto cedente, ma trattenute e versate dal sostituto subentrante

In caso di passaggio di dipendenti nel corso dell'anno a seguito di operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione giuridica del sostituto d'imposta cedente (ad esempio in caso di cessione di ramo d'azienda o di scissione parziale), per le residue "rate" non trattenute dal sostituto cedente, ma prelevate dal sostituto subentrante, i sostituti interessati si dovranno comportare nel seguente modo:

- Il sostituto cedente non evidenzia nulla nei prospetti ST/SV.
- Il sostituto subentrante (cessionario) si comporterà, invece, come di consueto riportando per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio dei dipendenti con le ordinarie modalità e avendo cura di indicare al punto 10 il codice "N". Per quanto riguarda gli altri dipendenti già in forza, occorre procedere alla compilazione di un distinto rigo senza indicare il codice N nel punto 10.

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE CON ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOSTITUTO D'IMPOSTA E PASSAGGIO DI DIPENDENTI VERSO IL NUOVO SOSTITUTO

Ritenute operate dall'estinto, ma versate dal subentrante

Risultano confermate le istruzioni da seguire qualora, a seguito di un'operazione societaria straordinaria comportante l'estinzione di un precedente sostituto e il contestuale passaggio di lavoratori dipendenti, le ritenute siano state operate dal soggetto estinto e versate dal/i soggetto/i subentrante/i. Il soggetto incorporante che prosegue l'attività è tenuto infatti ad evidenziare i dati:

- sia nel Prospetto ST riferito al soggetto estinto
- sia nel Prospetto ST relativo alla società incorporante.

Più precisamente:

nel prospetto ST (prima sezione) intestato al soggetto estinto occorrerà compilare esclusivamente:

- il punto 1 (periodo di riferimento),
- il punto 2 (ritenute operate),
- il punto 10 con il codice **K** (note) avente il significato di "ritenute operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie o di successioni, il cui versamento è stato esposto nel prospetto ST che prosegue l'attività";
- il punto 11 (codice tributo);

nel prospetto ST riferito al soggetto incorporante occorrerà compilare i dati secondo le consuete modalità ma con le seguenti eccezioni:

- il punto 2, NON VA COM PILATO
- Il punto 10, con il codice **L**

In tale ipotesi il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto ST della società incorporante.

Le medesime modalità devono essere seguite anche relativamente alle trattenute di **addizionale regionale** prelevate dal soggetto poi estinto e versate dal soggetto subentrante. In tale ipotesi nel prospetto ST /seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13.

TRASMISSIONE SEPARATA DELLE COMUNICAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE E DELLE COMUNICAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

**Ravvedimento operoso: corrispondenza tra i righi del prospetto ST e quelli del modello F24**

Le istruzioni precisano che in ipotesi di versamento eseguito avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 di ritenute relativi a più adempimenti risultanti dal prospetto ST, il sostituto d'imposta è tenuto **a compilare nel modello F24 tanti righi quanti sono i righi del prospetto ST impegnati per l'indicazione dei versamenti oggetto di ravvedimento**. Alla luce di tale indicazione deve, pertanto, registrarsi una piena corrispondenza tra i movimenti risultanti dal prospetto ST e quelli di cui al modello F24.

Errata indicazione nel mod. F 24 del codice tributo e/o del codice regione

Nell'ipotesi di errata indicazione del codice tributo la regolarizzazione deve avvenire con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del prospetto ST deve essere effettuata con le ordinarie modalità, riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti.

Istanza per la correzione di errori nel modello F24

All'Ufficio locale di.....

OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24.

Il/La sottoscritto/a

residente in..... Via.....

Codice Fiscale.....

Comunica che

in data..... ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a, riportando erroneamente il codice tributo: e/o l'anno di riferimento:, in luogo del codice tributo: e dell'anno di riferimento:, in quanto trattasi di versamento relativo a

Ovvero ha versato erroneamente

invece di

Chiede, pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

FIRMA

Tipo Documento.....n.....

rilasciato il.....da.....

Da quest'anno è disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la nuova procedura di correzione degli errori presenti nelle deleghe di pagamento denominata "Civis F24".

Con comunicato stampa del 26 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha informato tutti i contribuenti che, a partire dalla stessa data, il soggetto che si accorge di aver commesso un errore formale nella compilazione del modello F24 modificarlo attraverso l'utilizzo di una nuova applicazione informatica: il portale CIVIS. Per quanto appena visto, gli errori formali possono essere corretti tramite la classica comunicazione cartacea di cui sopra) o per mezzo della nuova applicazione telematica (per l'utilizzo della quale è necessaria la registrazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e cioè Entratel o Fisconline).

Sul sito internet dell'Istituto è disponibile una pratica guida del nuovo applicativo.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR*Modalità di esposizione del versamento*

Al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo 12/2015, evidenziando al punto 11:

- il codice tributo 1712, per il versamento dell'acconto effettuato entro il 16 dicembre 2014 ed
- il codice tributo 1713 per il versamento del saldo effettuato entro il 16 febbraio 2015.

Versamenti in eccesso

Nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 è stato precisato che *“in tutti i casi in cui il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal DPR n. 445 del 1997”*. Tale possibilità è, ovviamente, consentita anche in caso di versamento eccessivo del saldo della medesima imposta. Il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto a evidenziare il credito spettante nel prospetto ST (prima sezione) del modello 770 Semplificato indicando:

- nel punto 2 (ritenute operate), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente dovuta;
- nel punto 7 (importo versato), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente versata;
- nel punto 11 (codice tributo), il codice tributo 1712 ovvero il codice tributo 1713 a seconda che il versamento si riferisca, rispettivamente, all'acconto ovvero al saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.

Il sostituto d'imposta può recuperare il credito così evidenziato (inteso come differenza tra il punto 7 e il punto 2) tramite il modello di pagamento unificato F24.

Interessi a seguito di rateizzazione da 730/2015

Va compilato uno specifico rigo per evidenziare gli importi relativi ad interessi trattenuti a seguito di rateizzazione.

Esempio - In presenza di un saldo IRPEF di € 6.000 si è proceduto a rateizzare il versamento in due rate:

RATA	INTERESSI	TOTALE
3000	0	3000
3000	15	3015

In tal caso l'esposizione del versamento relativo alla seconda rata andrà effettuato come segue:

rigo 1 punto 1 – periodo riferimento = 08/2015 punto 2- ritenute operate = 3000 punto 7 – importo versato = 3000 punto 11 – codice tributo = 4731 punto 14 - data di versamento = 16/09/2015	rigo 2 punto 1 – periodo riferimento = 08/2015 punto 2- ritenute operate = 15 punto 7 – importo versato = 15 punto 11 – codice tributo = 1668 punto 14 - data di versamento = 16/09/2015
--	--

II PROSPETTO SV – Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

Il prospetto SV deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi alle trattenute di **addizionali comunali all'Irpef** effettuate anche per assistenza fiscale al mod. 730 (ad esempio, codici tributo 3845, 3846, 3847, 3848). In particolare, i dati devono riferirsi:


- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2015 con riferimento all'anno 2014;
- alle trattenute e ai relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2015 con riferimento all'anno 2015 (9 rate da marzo a novembre);
- alle trattenute e relativi versamenti, in unica soluzione, dell'addizionale comunale 2015 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
- alle trattenute e relativi versamenti di addizionale comunale a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2015.

Dati aggregati per “data di versamento”

Di particolare rilievo risulta il criterio che è stato previsto per l'esposizione dei dati relativi al versamento delle addizionali comunali. Infatti, sebbene, sul mod. F24 siano stati compilati tanti righe quanti sono stati i codici catastali coinvolti, nel prospetto in questione **deve essere impegnato un solo rigo** con riferimento a tutte le addizionali comunali versate nella stessa data posto che non è previsto alcun campo per l'indicazione del codice catastale. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è dunque quello di prendere a riferimento la data di versamento.

Tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.

Tale modalità di compilazione non è tuttavia possibile in presenza di difformità di periodi di riferimento, di codici tributo, di codici nel punto 10 (note) nonché in presenza di versamenti per ravvedimento e di versamenti effettuati in tesoreria. Pertanto nelle suddette ipotesi in caso di difformità di anche un solo di tali punti, è necessario esporre i versamenti su più righe.



Particolarità

Relativamente al prospetto SV valgono, in linea di massima, le specificità già commentate con riferimento alla seconda sezione del prospetto ST.

In particolare:

- deve essere seguita la specifica modalità di esposizione dei dati, con il codice “N” (sostituto cessionario che prosegue il prelievo delle residue rate), nelle ipotesi di operazioni societarie senza estinzione del sostituto d'imposta;
- in caso di rateazione del prelievo dell'addizionale comunale a seguito di assistenza fiscale, gli interessi si cumulano con il tributo rateizzato;
- è assente il punto 3 (crediti recuperati), presente invece nel Prospetto ST;
- non è possibile effettuare un minor versamento (punto 4) di addizionale comunale per erogare il credito per famiglie numerose o per canoni di locazioni. **Le specifiche tecniche, infatti, non prevedono l'indicazione del codice “T” nel punto 10 del prospetto SV;**
- è presente lo sdoppiamento (punti 4 e 5) degli importi utilizzati a scomputo delle trattenute di addizionale comunale indicate nel punto 2;
- non appare significativa la presenza del punto 6;
- in caso di **operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e di trattenute di addizionale comunale prelevate dal soggetto poi estinto e versate dal soggetto subentrante** occorrerà compilare i punti 1, 2, 11 e indicare il codice “K” nel punto 10 (nel prospetto SV intestato alla società estinta) nonché tutti i punti necessari, tranne il punto 2, ed indicare il codice “L” nel punto 10, nel prospetto SV intestato al dichiarante. Si ritiene utile evidenziare che in presenza nel campo Note del codice K non possono essere presenti valori nei punti 4 “Importi utilizzati a scomputo”, 5 “versamenti in eccesso” e 6 “Crediti di imposta utilizzati a scomputo”.
- è possibile evidenziare un versamento inferiore di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta per effetto del recupero di un credito IRPEF o di un credito di addizionale regionale indicato nel punto 4.
- assumono significato anche per il prospetto SV i codici da indicare al punto 10 (note) quali: il codice “B” (versamento relativo a trattenute di addizionale comunale su somme e valori relativi all'anno 2015 ed erogati entro il 12 gennaio 2016), il codice “D” (conguaglio effettuato nel mese di gennaio 2016), il codice “E” (conguaglio effettuato nel mese di febbraio 2016) e il **codice “Q”** (versamento, a seguito della ripresa della riscossione, di importi sospesi a causa del sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009).

Si ritiene utile precisare che **nel campo 10 “Note”**, il codice “S” equivale a significare che nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente, vale a dire il Saldo dell'addizionale comunale relativo all'anno 2014 (lavoratori cessati) da versare con il codice tributo 3748 e ciò al fine della distinzione con il Saldo di addizionale comunale anno 2014 (trattenuto ai medesimi lavoratori cessati all'atto della cessazione).

Le istruzioni precisano che le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015, non devono essere riportate nel presente prospetto².

² Cfr. Le nuove compensazioni 2015

I riflessi delle nuove compensazioni sul prospetto SV

Come per il prospetto ST, anche nel prospetto che nel prospetto SV ancora esistono i campi 4 "importi utilizzati a scomputo" e 5 "Utilizzo di versamenti in eccesso", nonostante da gennaio 2015 siano in vigore le nuove regole di compensazione orizzontale, con i nuovi codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate, delle somme versate in eccesso e dei crediti restituiti ai sostituiti. La loro presenza è resa ancora più strana dalla presenza dell'avviso color verde presente nelle istruzioni relative al prospetto ST e del prospetto SV:

"Le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015, non devono essere riportate nel presente prospetto"

Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
4	5	6

Stessa cosa dicasi per il punto SX4 colonna 4

Allora perché?

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 28 gennaio 2016 ha chiarito che non saranno applicate sanzioni nei confronti dei sostituti d'imposta che hanno presentato deleghe di pagamento, relative alle operazioni di competenza dei periodi gennaio – marzo 2015, sulla base delle regole vigenti fino al periodo d'imposta 2014.

Inoltre, visto che molti sostituti hanno avuto l'idea di presentare deleghe tardive a saldo 0, al fine di far risultare al compensazione in F24, dopo aver "scoperto" di non essersi adeguati alla nuova normativa a causa del mancato aggiornamento della procedura paghe, l'Agenzia ha deciso di "graziarli" non applicando le classiche sanzioni e consentendo questa pratica, poco ortodossa, fino al termine di presentazione del modello 770/2016.

Resta da chiedersi perché presentare un F24 tardivo a saldo 0 quando, comunque, si può dare evidenza delle compensazioni verticali effettuate per le operazioni di competenza Gennaio – Marzo 2016 direttamente sul 770, come specificato dall'Agenzia nella Risoluzione 7/E. L'unico vantaggio di tale operazione, cioè la presentazione di una seconda delega con il saldo a 0, è la compilazione dei prospetti ST ed SV secondo le nuove regole. In ogni caso, l'Agenzia consente tale pratica.

Nello specifico, nella suddetta risoluzione si legge che:

Alcuni sostituti d'imposta hanno rappresentato oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione in relazione alle operazioni di competenza dei periodi gennaio – marzo 2015, per le quali sono state applicate le previgenti modalità. In particolare, sono state indicate nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai sostituiti, con il proposito di far emergere la compensazione effettuata con la presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero oppure direttamente nella dichiarazione modello 770/2016.

*"A tale riguardo, tenuto conto delle oggettive difficoltà rappresentate, si ritiene che, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede sancito dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, sussistano le condizioni per escludere l'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui i sostituti abbiano effettuato il versamento delle **ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015**, non adeguandosi alla nuova disciplina. Quanto precede sia nell'ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel modello 770/2016, sia nell'ipotesi in cui abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016".*

Questi sostituti hanno, quindi, indicato in F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai restituiti ed evidenziato la compensazione verticale effettuata o con la presentazione di un F24 a saldo zero (operazione, solo in questo caso, tollerata dall'Agenzia dell'Entrate), oppure attraverso la presentazione (prossima) del modello 770/2016; per questa ultima eventualità esistono ancora i punti 4 e 5 dei prospetti ST ed SV.

Esempio

Il sostituto ha recuperato, in sede di versamento del saldo addizionale comunale del mese di marzo 2015 (3848, H501), un credito da eccessivo versamento di ritenute 1004 effettuate nel mese di febbraio 2015 di 150 euro (cod. 1627).

Come visto in precedenza, il sostituto d'imposta poteva procedere al versamento secondo le vecchie o le nuove modalità:

F24 con compensazione secondo le nuove modalità:

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1627		2015		150,00			
codice ufficio	codice atto							+/-	SALDO (A-B)
		TOTALE A			B	150,00	-		150,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI												
codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
H 5 0 1						3848	03	2014	350,00			
detrazione											+/-	SALDO (G-H)
						TOTALE G			350,00	H	+	350,00

F24 compilato secondo le precedenti modalità:

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI												
codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
H 5 0 1						3848	03	2014	200,00			
detrazione											+/-	SALDO (G-H)
						TOTALE G			200,00	H	+	200,00

Come compilare il quadro SV

Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia **utilizzato le nuove modalità di compensazione**, la compilazione del quadro è la seguente:

SV2	Periodo di riferimento		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno					
	03	2015	350,00				350,00
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento
	8		9	10	11	12	giorno mese anno
			<input type="checkbox"/>		3848	<input type="checkbox"/>	16 04 2015

Nel caso in cui abbia **utilizzato le vecchie regole**, il sostituto ha davanti due alternative, seguendo quanto indicato nella citata Risoluzione n. 7/E - 2016, in Applicando le vecchie regole di compilazione del modello F24, il sostituto si trova da vanti a due scelte:

1) presentare entro il 22 agosto 2016 una ulteriore delega di pagamento a saldo 0 secondo la modalità di seguito illustrata:

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1627		2015		150,00			
codice ufficio	codice atto							+/-	SALDO (A-B)
		TOTALE A			B	150,00	-		150,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI						IDENTIFICATIVO OPERAZIONE														
codice ente/ codice comune		Rov.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati					importi a credito compensati					
H 5 0 1							3848	03	2014	150,00										
detrazione								TOTALE		G	150,00H					+ 150,00				

II PROSPETTO SX - Riepilogo dei crediti e delle compensazioni**Le Novità del prospetto SX 2016**

Il prospetto SX presenta una diversa struttura rispetto allo scorso anno:

- il rigo SX47 "Credito bonus riconosciuto", che accoglie di dati del Bonus Irpef, è stato implementato con una nuova colonna "Credito utilizzato in F24"
- il rigo SX1 colonna 3 "Credito derivante da compenso per assistenza fiscale" è stato eliminato a seguito dell'abolizione, a decorrere dal 2015, delle norme che prevedevano un compenso per l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.
- il rigo SX1 colonna 5 "Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008" è stato eliminato grazie alla mancata proroga della normativa sulla detassazione dei premi di produttività.
- rigo SX4 è stato modificato l'ordine di posizionamento di alcune colonne.

I dati richiesti dal Prospetto SX

Nel prospetto SX "Riepilogo dei crediti e delle compensazioni" vanno indicati, nei righe SX1 e SX4, i dati riepilogativi riguardanti:

- **il credito 2014 derivante dalla precedente dichiarazione mod. 770/2015** (Rigo SX4 col.2) e del suo utilizzo mediante:
 - compensazione esterna, tramite mod. F24, ai sensi del D.L.vo 241/97, entro la data di presentazione del mod. 770 semplificato (1 agosto 2016) (Rigo SX4 col. 5);
 - compensazione interna verticale, mediante utilizzo a scomputo nel p. 4 del Prospetto ST, e nel p. 4 del prospetto SV ai sensi dell'art. 1 del DPR 445/97.
 - compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014;
- **i crediti generatisi nel corso del periodo d'imposta 2015 e del loro utilizzo mediante:**
 - compensazione interna nei p. 4 e 5 del prospetto ST e nei p. 4 e 5 del prospetto SV, ai sensi dell'art. 1 DPR 445/97.
 - compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014.

In particolare, nel rigo SX1 vanno indicati:

- **i crediti di ritenute e/o addizionali regionali o comunali derivanti dalle operazioni di conguaglio** restituiti utilizzando ritenute diverse da tassazione ordinaria (1002, 1012, 1040), trattenute di addizionali regionali o comunali, importi anticipati dal sostituto stesso (col. 1);
- **i crediti rimborsati da assistenza fiscale mod. 730/2015** (col. 2);
- **i crediti derivanti dai versamenti in eccesso effettuati nel 2015, anche per errore** (col. 3)

I suddetti importi confluiscono in colonna 4 del Rigo SX4.

Nei **punti 6 e 7** del Rigo SX4 vanno indicati rispettivamente il Credito da utilizzare in compensazione, **a decorrere dall'1.1.2015** o, in alternativa, da chiedere a rimborso.

Il prospetto richiede altresì di dare evidenza nell'ambito della sezione "Riepilogo altri crediti" di altre informazioni come ad esempio:

- il credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998 (SX37);
- il credito riconosciuto per famiglie numerose (SX38);
- il credito riconosciuto per canoni di locazione (SX39);
- **il credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale (SX40).**

I crediti da totalizzare negli appositi righe da **SX 35 a SX 40** della sezione "Riepilogo altri crediti" non sono presenti tra le fattispecie che alimentano il rigo RX4, col. 3 (somma importi **colonne da 1 a 3 del rigo SX1**);

Infine si rammenta che il prospetto SX ha anche la finalità di evidenziare nei righe **da SX5 a SX30** le compensazioni interne effettuate dal sostituto d'imposta tra Enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso l'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari Enti impositori.

Codici tributo per la compensazione in F24 dei crediti scaturenti dal mod. 770

Si ricorda che la risoluzione n° 9 del 18/01/2005, ha istituito i seguenti codici tributi da utilizzare ai fini della compensazione nel modello F24 dei crediti scaturenti dal modello 770:

"6781" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 semplificato";

"6782" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 semplificato";

"6783" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 ordinario".

Tali codici sono ancora utilizzabili anche dopo l'introduzione dei nuovi codici per le compensazioni di cui al precedente paragrafo.

I riflessi delle nuove compensazioni sul prospetto SX

Come abbiamo visto sia nel prospetto ST, che nel prospetto SV ancora esistono i campi 4 "importi utilizzati a scomputo" e 5 "Utilizzo di versamenti in eccesso", nonostante da gennaio 2015 siano in vigore le nuove regole di compensazione orizzontale, con i nuovi codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate, delle somme versate in eccesso e dei crediti restituiti ai sostituiti.

La loro presenza è resa ancora più strana dalla presenza dell'avviso color verde presente nelle istruzioni relative al prospetto ST e del prospetto SV:

"Le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015, non devono essere riportate nel presente prospetto"

Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
4	5	6

Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2015
4

Stessa cosa dicasi per il seguente punto: SX 4 colonna 4 →

Allora perché?

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 28 gennaio 2016 ha chiarito che non saranno applicate sanzioni nei confronti dei sostituti d'imposta che hanno presentato deleghe di pagamento, relative alle operazioni di competenza dei periodi gennaio – marzo 2015, sulla base delle regole vigenti fino al periodo d'imposta 2014.

Inoltre, visto che molti sostituti hanno avuto l'idea di presentare deleghe tardive a saldo 0, al fine di far risultare al compensazione in F24, dopo aver "scoperto" di non essersi adeguati alla nuova normativa a causa del mancato aggiornamento della procedura paghe, l'Agenzia ha deciso di "graziarli" non applicando le classiche sanzioni e consentendo questa pratica, poco ortodossa, fino al termine di presentazione del modello 770/2016.

Resta da chiedersi perché presentare un F24 tardivo a saldo 0 quando, comunque, si può dare evidenza delle compensazioni verticali effettuate per le operazioni di competenza Gennaio – Marzo 2016 direttamente sul 770, come specificato dall'Agenzia nella Risoluzione 7/E.

L'unico vantaggio di tale operazione, cioè la presentazione di una seconda delega con il saldo a 0, è la compilazione dei prospetti ST ed SV secondo le nuove regole. In ogni caso, l'Agenzia consente tale pratica.

Nello specifico, nella suddetta risoluzione si legge che:

Alcuni sostituti d'imposta hanno rappresentato oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione in relazione alle operazioni di competenza dei periodi gennaio – marzo 2015, per le quali sono state applicate le previgenti modalità. In particolare, sono state indicate nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai sostituiti, con il proposito di far emergere la compensazione effettuata con la presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero oppure direttamente nella dichiarazione modello 770/2016.

*"A tale riguardo, tenuto conto delle oggettive difficoltà rappresentate, si ritiene che, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede sancito dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, sussistano le condizioni per escludere l'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui i sostituti abbiano effettuato il versamento delle **ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015**, non adeguandosi alla nuova disciplina. Quanto precede sia nell'ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel modello 770/2016, sia nell'ipotesi in cui abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016".*

Questi sostituti hanno, quindi, indicato in F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai restituiti ed evidenziato la compensazione verticale effettuata o con la presentazione di un F24 a saldo zero (operazione, solo in questo caso, tollerata dall'Agenzia dell'Entrate), oppure attraverso la presentazione (prossima) del modello 770/2016; per questa ultima eventualità esistono ancora i punti 4 e 5 dei prospetti ST ed SV.

Ovviamente tutto ciò ha riflesso anche sul prospetto SX.

Un sostituto d'imposta, che vantava anche un credito derivante da eccesso di versamento di 1004 effettuate nel mese di gennaio pari a 300 euro, ha operato, a febbraio 2015, ritenute 1012 per 2.000 euro. La giusta modalità di compilazione del modello F24 sarebbe stata la seguente:

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mesë rit.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1012	02	2015	2 0 0 0 0 0				
		1627		2015			3 0 0 0 0		
codice ufficio	codice atto								
				TOTALE	A	2 0 0 0 0 0	B	3 0 0 0 0	SALDO (A-B)
									1 7 0 0 0 0

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
	1 mese	2 anno					
	2	2015	2.000,00				
	Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
	2.000,00					1012	
							Data di versamento
							giorno mese anno
							16 03 2015

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2015 in eccesso			
	02	2	3	300,00		
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014	Credit maturati nel 2015	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2015	Credito risultante dalla dichiarazione 2014 e crediti maturati nel 2015 utilizzati Mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	2	3	4	5	6	7
		300,00		300,00		

Per le ragioni che abbiamo esposto molte volte, il sostituto potrebbe avere utilizzato le modalità di compensazione vigenti nel periodo d'imposta 2014, invece che quelle nuove di cui sopra.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mesè rit.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati			
		1012	02	2015	17 000 00				
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto								
				TOTALE	A	17 000 00	B		SALDO (A-B)
									17 000 00

Nel primo caso, come indicato dalla risoluzione 7E/2016, potrà procedere alla presentazione di un modello F24 a zero per poter giustificare la compensazione, come nell'esempio di F24 che segue:

SEZIONE ERARIO		codice tributo	relazione/regione/ prov./mesë rit.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1012	02	2015	3 0 0 0 0		
		1627		2015		3 0 0 0 0	
codice ufficio	codice atto	TOTALE A			3 0 0 0 0 B	3 0 0 0 0 +/- SALDO (A-B)	
						0 0 0	

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
1 mese	2 anno					
2015		2.000,00				
ST2						
Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitalo	Tesoreria
2.000,00			<input type="checkbox"/>		1012	<input type="checkbox"/>
Data di versamento						
giorno	mese	anno				
16	03	2015				

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2015 in eccesso			
	1	2	3	300,00		
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014	Credit maturati nel 2015	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2015	Credito risultante dalla dichiarazione 2014 e crediti maturati nel 2015 utilizzati Mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	2	3	4	5	6	7
		300,00		300,00		

Nel caso in cui il sostituto **non abbia presentato il nuovo modello F24 con la compensazione**, quindi lasciando invariata la compensazione secondo le vecchie regole 2014 è possibile dare evidenza della compensazione interna

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
1 mese	2 anno					
2015		2.000,00			300,00	
ST2						
Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitalo	Tesoreria
1.700,00			<input type="checkbox"/>		1012	<input type="checkbox"/>
Data di versamento						
giorno	mese	anno				
16	03	2015				

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2015 in eccesso			
	1	2	3	300,00		
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014	Credit maturati nel 2015	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2015	Credito risultante dalla dichiarazione 2014 e crediti maturati nel 2015 utilizzati Mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	2	3	4	5	6	7
		300,00	300,00			

Guida alla compilazione del prospetto SX



N.B. : in caso di compilazione di più prospetti SX (compensazioni su un numero di comuni che non trova capienza in un solo modulo) i punti relativi ai rigi da SX1 a SX5 e da SX31 a SX40 possono essere presente solo sul 22 modulo, viceversa, i rigi da SX7 a SX30 "ciclano" sui moduli successivi al primo.

Casella "Mod. N."

L'istituzione della casella "Mod. N." posta in alto a destra del prospetto SX scaturisce dalla modalità di versamento diretto ai comuni e, di conseguenza, dall'esigenza di impegnare uno specifico rigo per ciascun comune. Secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche: i rigi SX1, SX4, SX5, e da SX31 a SX40, possono essere presenti solo sul primo modulo. I rigi da SX7 a SX30, possono essere presenti anche sui moduli successivi che vanno numerati mediante l'utilizzo dell'apposito campo "Mod. N."

Le colonne da 1 a 5 del Rigo SX 1 consentono la generazione di un credito da portare in compensazione o da chiedere a rimborso

Rigo SX 1 col. 1 - Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno

Nel punto in commento va indicato:

- l'importo complessivo dei **crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio** di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno che il sostituto d'imposta ha **restituito (rimborsato) utilizzando**:
 - somme anticipate dal sostituto stesso;
 - in F24 ritenute su redditi di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria;
 - ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria (es. ritenute su redditi di lavoro autonomo, ritenute su redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata);
 - trattenute a titolo di **addizionale regionale e comunale all'Irpef** effettuate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio. Tale punto deve comprendere anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi 2 mesi del 2015;
- l'importo complessivo dei **crediti di addizionali all'Irpef restituiti (rimborsati)** ai dipendenti **a seguito di conguaglio** di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.



Correlazioni della col 1 : Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX4 col. 3.

Rigo SX 1 col. 2 - Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale

Va esposto l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale che il sostituto ha effettivamente rimborsato.



Correlazioni della col.2: Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX4 col. 3.

Rigo SX 1 col. 3 - Versamenti 2015 in eccesso

Nella colonna 3 del rigo SX1 va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso (crediti) risultanti dai prospetti ST e SV. Il valore di cui al punto in commento rappresenta la **sommatoria dei punti 5 della sez. I e II del prospetto ST nonché del punto 5 del prospetto SV**.

Per versamenti in eccesso devono intendersi tutti quei **versamenti effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto** e rilevabili dai prospetti ST e SV operando, in genere, la differenza tra

- l'ammontare effettivamente versato indicato al punto 7 dei rigi di cui si compone il medesimo prospetto
- e quanto effettivamente dovuto indicato al punto 2 dei medesimi rigi.

Rientrano nel novero dei versamenti in eccesso, ad esempio,

- le ritenute Irpef e/o le trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef che il sostituto, entro il termine di consegna della certificazione (CU e/o certificazione compensi a terzi), abbia restituito al sostituto in quanto non dovute in tutto o in parte;
- l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR versata dal sostituto, a titolo acconto, in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta;
- le imposte, in genere, versate dal sostituto per errore in misura superiore al dovuto.



Correlazioni della col.3: Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX4 col. 3.

Rigo SX 4 col. 2 - Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014

La colonna accoglie l'importo risultante a credito dalla precedente dichiarazione modello 770/15.

Al fine di operare il corretto raccordo del credito risultante dalla precedente dichiarazione con il credito da riportare nella dichiarazione modello 770/2016 semplificato oggetto di trasmissione, le istruzioni opportunamente precisano che:

- ove il sostituto d'imposta provveda alla integrale trasmissione della dichiarazione modello 770/16 semplificato (con conseguente compilazione della sezione I del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio della medesima dichiarazione), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 2 è dato operando la somma dei valori di cui alle seguenti colonne della dichiarazione modello 770/15:

SX 32 (colonna 2 – colonna 1) + SX 33 (colonna 2 – colonna 1);

- ove, invece, il sostituto d'imposta provveda alla trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente, (con conseguente compilazione della sezione III del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 2 è dato riportando il credito risultante dalla seguente colonna della dichiarazione modello 770/2016.

SX 32 (colonna 2 – colonna 1);

- ove, ancora, il sostituto d'imposta provveda alla trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo, (con conseguente compilazione della sezione IV del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 2 è dato riportando il credito risultante dalla seguente colonna della dichiarazione modello 770/2016

SX 33 (colonna 2 – colonna 1).

Il valore di cui al punto in commento deve coincidere con la somma per tutti moduli delle col. 2 dei successivi rigi da SX5 a SX 30.

Rigo SX 4 col. 3 - Crediti maturati nel 2015

Con riferimento all'anno d'imposta 2015, indicare la somma delle colonne 1, 2, 3 del precedente rigo SX1. Pertanto: SX 4 col. 3 = SX 1 col. 1 + SX1 col. 2 + SX 1 col. 3.

Più precisamente trattasi dell'ammontare relativo:

- alle **restituzioni (rimborsi) di ritenute IRPEF** effettuate dal sostituto utilizzando ritenute IRPEF **diverse dal "monte ritenute"** e/o importi trattenuti a titolo di addizionali all'IRPEF e/o ritenute relative ad altre categorie reddituali (SX1, col. 1);
- al **credito** generatosi, a seguito delle operazioni di conguaglio, **per le somme anticipate dal sostituto per la restituzione (rimborso) di ritenute IRPEF operate in eccesso**, in ipotesi di incapienza del "monte ritenute", delle ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute", delle trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF e delle ritenute relative ad altre categorie di reddito. **Viene, altresì, considerata anticipazione** da parte del sostituto d'imposta, e come tale da riportare nel punto in commento la **restituzione delle ritenute IRPEF operate in eccesso in conseguenza delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016** utilizzando il "monte ritenute", le ritenute IRPEF diverse dal monte ritenute, le trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF e le ritenute ad altre categorie di reddito operate nei predetti mesi e ciò per la semplice ragione che tale restituzione si è resa possibile attingendo a ritenute e trattenute di pertinenza dell'anno 2016 le quali, pertanto, troveranno adeguata registrazione nei prospetti ST e SV relativi alla dichiarazione Mod. 770/2017 (riferito all'anno d'imposta 2015) e non nella presente dichiarazione 770/16 (SX 1, col.1);
- alle **restituzioni (rimborsi)**, a seguito delle operazioni di conguaglio, **delle trattenute di addizionali all'IRPEF** utilizzando gli importi relativi al "monte ritenute" e/o le ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute" e/o le trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF e/o le ritenute relative ad altre categorie di reddito (SX1 col. 1);
- al **credito** generatosi a seguito delle operazioni di conguaglio **per le somme anticipate dal sostituto per la restituzione delle addizionali all'IRPEF operate in eccesso**, in ipotesi di incapienza del "monte ritenute", delle ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute", delle trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF e delle ritenute relative ad altre categorie di reddito (SX1, col.1);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni (es. CU) di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, **delle ritenute IRPEF operate in eccesso** (SX1 col. 3);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, **delle ritenute IRPEF operate in eccesso su emolumenti soggetti a tassazione separata** (SX1 col. 3);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni (es. CU) di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, **delle ritenute IRPEF operate in eccesso su compensi di lavoro autonomo anche occasionale nonché sulle provvigioni** (SX1 col. 3);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni (es. CU) di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, **delle trattenute a titolo di Addizionali all'IRPEF operate in eccesso** (SX1 col. 1);
- alle **restituzioni (rimborsi)**, a seguito di conguaglio derivante da assistenza fiscale, di **crediti IRPEF e/o di Addizionali all'IRPEF**, utilizzando il "monte ritenute" e/o le ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute" e/o gli importi trattenuti a titolo di addizionali all'IRPEF e/o le ritenute relative ad altre categorie reddituali (SX1 col.2);
- al **credito** generatosi, **a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, per le somme anticipate dal sostituto per la restituzione dei crediti IRPEF, dei crediti di addizionali all'IRPEF**, in ipotesi di incapienza del "monte ritenute", delle ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute", delle trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF, delle ritenute relative ad altre categorie di reddito (SX1 col. 2);
- al **credito** generatosi **per l'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni di TFR, versata in acconto in misura eccedente** rispetto a quella complessivamente dovuta (SX1 col.3);
- più in generale, ai crediti prodottisi, a seguito di **versamenti relativi all'anno 2015** effettuati dal sostituto d'imposta anche per errore, **in misura eccessiva rispetto al dovuto** utilizzati in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3 del prospetti ST e punti 2 del prospetto SV. (SX1, col. 3);

Il valore di cui al punto in commento deve inoltre coincidere con la somma per tutti i moduli delle col. 5 dei successivi rigi da SX5 a SX 30

Rigo SX 4 col. 4 - Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2015

In questa colonna sono usualmente indicati i **minori versamenti di ritenute e trattenute in dipendenza della restituzione nell'anno 2015 dei seguenti crediti**.

- crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto perché operati in eccesso, rimborsati dal sostituto utilizzando le ritenute Irpef disponibili del mese (diverse da quelle sui redditi a tassazione ordinaria), trattenute di addizionali regionali all'Irpef, importi anticipati dal sostituto stesso, le somme trattenute a titolo di addizionali comunali all'Irpef;
- crediti di addizionali regionali e comunali all'Irpef, derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (perché operati in eccesso) rimborsati dal sostituto;
- crediti derivanti dalle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, rimborsati dal sostituto;
- credito a disposizione del sostituto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno **2014** al netto di quanto compensato in F 24);

Il valore da indicare in col. 4:

- deve essere pari alla somma delle colonne 4 *"Importi utilizzati a scomputo"* e 5 *"Utilizzo di versamenti in eccesso"* della prima e della seconda sezione dei diversi righi del prospetto ST e delle colonne 4 e 5 dei diversi righi del prospetto SV **al netto** degli importi indicati:
 - al rigo SX 38 colonna 1 (credito riconosciuto per famiglie numerose – **anno 2015**);
 - al rigo SX 39 colonna 1 (credito riconosciuto per canoni di locazione – **anno 2015**);
 - al rigo SX 40 colonna 2 (credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale – **credito utilizzato**).

Gli importi di cui ai righi SX 38 e SX 39 sono rilevabili anche dai righi del prospetto ST, sez. I, dove oltre al punto 4 è stato indicato il **codice U nel campo 10 "note"**.

- non può eccedere l'importo scaturente dalla somma algebrica dei seguenti elementi: (rigo SX4, col. 2 – rigo SX4, col. 5 + rigo SX4, col. 3)
- deve anche coincidere con la sommatoria delle col. 4 dei righi da SX5 a SX30.

Rigo SX 4 col. 5 - Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014 utilizzato nel Mod. F24

Indicare l'importo del credito di cui alla precedente colonna (rigo SX4, col. 3) che, a partire dal **1° Gennaio 2015** ed entro il termine di presentazione del Mod. 770/2016 semplificato (1 agosto 2016), si è deciso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, di utilizzare in compensazione orizzontale tramite F24. Deve essere inoltre riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 3 utilizzato in compensazione orizzontale con modello F24, utilizzando i codici della risoluzione n. 13/2015.

Rigo SX 4 col. 6 - Credito da utilizzare in compensazione

Indicare il credito residuo pari all'importo di col. 2 meno col. 3 più col. 4 meno col. 5 (Rigo SX4) che, a e dal 1/1/2015 è utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 tramite Mod. F24 (compensazione orizzontale);

Il valore di cui alla presente col. 6 del rigo SX4 è determinato dando esecuzione all'algoritmo di cui appresso:

$$(SX4, col. 2 + SX4, col. 3 - SX4, col. 4 - SX4, col. 5).$$

Il valore di cui al punto in commento deve inoltre coincidere con la somma per tutti i moduli delle col. 3 dei successivi righi da SX5 a SX 30

Rigo SX 4 col. 7 - Credito di cui si chiede il rimborso

Indicare il credito residuo di cui, alternativamente o congiuntamente al credito da utilizzare in compensazione di cui al rigo SX4, col. 6, si chiede il rimborso dello stesso. Il valore di cui alla presente col. del rigo SX4 è determinato dando esecuzione all'algoritmo di cui appresso:

$$(SX4, col. 2 + SX4, col. 3 - SX4, col. 4 - SX4, col. 5)$$

Coloro che nella dichiarazione dello scorso anno mod. 770/2015 hanno indicato in col. 6 del rigo SX4 il credito da utilizzare in compensazione sono comunque tenuti a presentare il Mod. 770/2016 semplificato, compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso del 2015 non hanno operato ritenute alla fonte. Ciò al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del credito residuo.

Il valore di cui al punto in commento deve inoltre coincidere con la somma per tutti i moduli delle col. 7 dei successivi righi da SX5 a SX 30

La quadratura complessiva del prospetto si attua come segue: **$SX4 c. 2 + SX3 c. 3 - SX4 c. 4 - SX4 c. 5 = SX4 c. 6 + SX4 c. 7$**

Righi SX5 (Erario), SX6 (Addizionale comunale 2007), SX7 - SX30 (Ente impositore)

Per i sostituti che hanno effettuato compensazioni verticali ai sensi dell'art. 1 DPR 445/97 e per i sostituti che hanno effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 DPR 445/97 esclusivamente nell'ambito degli stessi enti destinatari del tributo ma con crediti residui da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso, verso enti diversi dall'erario) si rende necessaria la compilazione dei righi da SX5 a SX30. Per effetto del decreto 5 ottobre 2007 che ha introdotto l'obbligo di versamento delle addizionali comunali per comune di riferimento mediante indicazione del relativo codice catastale, è stata inserita **la colonna 1 dei righi da SX7 a SX30 per l'indicazione del codice catastale** in caso di addizionale comunale all'IRPEF e del **codice regione** in caso di addizionale regionale all'IRPEF.

Le conseguenze operative sono le seguenti:

- a differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore del predetto decreto 5 ottobre 2007, **dal 1 gennaio 2008** la compensazione tra addizionali comunali IRPEF, aventi diverso codice catastale (fino al 31/12/2007, versate con l'unico codice raggruppamento "99"), genera compensazioni tra enti impositori diversi;
- ogni singolo comune, con il relativo codice catastale, costituisce pertanto un autonomo "ente impositore" per il quale occorre evidenziare il riporto credito da anno precedente, il sorgere di nuovi crediti, gli utilizzi e la destinazione dell'eventuale residuo, nei righi da SX7 a SX30;
- in caso di necessità i righi da SX7 a SX30, possono essere utilizzati in "N" ciclicità successive.

Nel **rigo SX5** deve essere esposta sempre la quota di competenza dell'ERARIO

Nel **rigo SX6** deve essere riportato, con riferimento all'addizionale comunale Irpef 2007, l'ammontare del credito maturato a fronte di versamenti effettuati con il codice 99 prima dell'entrata in vigore dell'obbligo del versamento diretto ai comuni con codice catastale di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007. Tale rigo è istituito per gestire la fase transitoria di passaggio all'obbligo di versamento delle addizionali comunali IRPEF per singolo codice catastale. La riconferma di tale rigo può scaturire da una stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate dalla quale

risulterebbe che vi siano ancora dei sostituti d'imposta che non hanno esaurito il credito di addizionale comunale 2007 sorto in relazione al previgente regime.

Nei righi da **SX7 a SX30** va esposta la quota di competenza delle singole regioni e comuni

Righi SX 5 – SX 30 - col. 2 - Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014

Indicare distintamente per Ente impositore (SX5 = Erario; SX6 = Add.com.2007; SX7-SX30=Add.Reg/Com.), l'ammontare a credito risultante dalla precedente dichiarazione Mod. 770/2015 (col. 2 dei righi da SX5 a SX30).

Righi SX 5 – SX 30 - col. 5 - Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014 utilizzato nel Mod. F24

Indicare, distintamente per Ente impositore, l'ammontare del credito di cui ai righi da SX5 a SX30, col. 2 che, a partire dal 1° Gennaio 2015 ed entro il termine di presentazione del Mod. 770/2016 semplificato (22 agosto 2016), si è deciso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, di utilizzare in compensazione orizzontale tramite il Mod. di pagamento unificato F24.

Righi SX 5 – SX 30 - col. 3 - Crediti maturati nel 2015

Indicare, sulla base degli enti impositori cui si riferiscono i Crediti maturati nel 2015.

Righi SX 5 – SX 30 - col. 4 - Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2015

Indicare, sulla base degli enti impositori percettori dei minori versamenti, l'ammontare degli importi riferiti al "monte ritenute", alle trattenute di addizionali all'IRPEF, nonché alle ritenute relative ad altre categorie reddituali utilizzate dai sostituti d'imposta per effettuare le restituzioni e il recupero dei crediti.

Righi SX 5 – SX 30 - col. 6 - Credito da utilizzare in compensazione

Indicare, sulla base degli enti impositori cui si riferisce il credito residuo, l'ammontare di detto credito residuo che, a decorrere dal 1/1/2015, sarà utilizzato o è già stato utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 **tramite Mod. F24** (compensazione orizzontale);

Righi SX 5 – SX 30 - col. 7 - Credito di cui si chiede il rimborso

Indicare, sulla base degli enti impositori cui si riferisce il credito residuo, l'ammontare di detto credito residuo di cui si chiede il rimborso.

Righi SX 7 – SX 30 - col. 1 - Codice

In col. 1 dei righi da SX7 a SX 30 deve essere indicato il **codice catastale** nel caso di addizionale comunale e il **codice regione** nel caso di addizionale regionale.

- **Codice regione:**

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Molise	20	Vale d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Vale d'Aosta R.S.S.

- **codice catastale comuni.** Occorre fare riferimento ad uno dei codici comuni presenti nella tabella Codici catastali comunali

In relazione alla predetta colonna le specifiche tecniche fanno ritenere che:

- una volta dedicato un rigo ad un determinato codice non devono esistere altri rigi da destinare al medesimo ente, che deve pertanto essere unico in tutto il prospetto;
- l'indicazione del codice è obbligatorio, sempreché ovviamente esista anche solo un dato da indicare nelle successive colonne da 2 a 7.

Esempio

Il sostituto d'imposta nel mese di settembre 2015 ha operato trattenute di **addizionale regionale** (regione Lombardia) per 200 euro (codice tributo 3802); tali trattenute, per un importo di 30 euro, sono state utilizzate per restituire un credito IRPEF sulle retribuzioni ordinarie Bergamo generatosi in sede di conguaglio per cessazione di un rapporto di lavoro.

Nell'esempio prospettato, occorrerà compilare la **seconda sezione del prospetto ST** e il **prospetto SX** nel seguente modo:

- **Prospetto ST, Sezione II – Addizionale regionale**

- punto 1 = 9/2015
- punto 2 = 200
- punto 4 = 30
- punto 7 = 170
- punto 11 = 3802
- punto 13 = il codice 10 (regione Lombardia)
- punto 14, 16/10/2015

- **Prospetto SX:**

- rigo SX1, col. 1 = 30
- rigo SX4, col. 3 = 30
- rigo SX4, col. 4 = 30
- rigo SX7 col. 1= 10 (codice regione Lombardia); col. 5 = 30

Sez. Regioni a statuto speciale (Rigo SX 31)

Rigo SX 31 – P. 1 - Regioni a statuto speciale VA

Barrare il punto, se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 6 della L. 690/81 inerente le entrate spettanti alla Valle d'Aosta:

- Sostituti con domicilio fiscale fuori dalla valle d'Aosta che operano ritenute a soggetti che prestano attività in Valle d'Aosta;
- Sostituti con domicilio fiscale in Valle d'Aosta che operano ritenute a soggetti che prestano attività fuori dalla valle d'Aosta.

Rigo SX 31 – P. 2 - Regioni a statuto speciale SA

Barrare il punto in commento, se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 1, lett. d, della legge 122/83 inerente le entrate spettanti alla Regione Sardegna:

- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale fuori dalla Sardegna che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività in Sardegna;
- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale in Sardegna che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività fuori dalla Sardegna.

Rigo SX 31 – P. 3 - Regioni a statuto speciale SI

Barrare il punto in commento, se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 7 lett. del DPR 1074/65 inerente le entrate spettanti alla Regione Sicilia:

- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale fuori dalla Sicilia che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività in Sicilia;
- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale in Sicilia che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività fuori dalla Sicilia.

Sez. "Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione" (Righi SX 32 e SX 33)

La compilazione di tale sezione è obbligatoria se dalla presente dichiarazione risulta un credito richiesto in compensazione (rigo SX4 c. 6). La sezione consente un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto d'imposta intenda avvalersi della facoltà di trasmettere separatamente in 2 parti la dichiarazione **mod. 770/2016**. In questa ipotesi, infatti, il sostituto potrà effettuare compensazioni all'interno di ciascun prospetto ST e SV (in caso di trasmissione delle sole comunicazioni lavoro dipendente), di ciascun prospetto ST (in caso di trasmissione delle sole comunicazioni lavoro autonomo) ai sensi del DPR 445/97, utilizzando esclusivamente i crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare.



In caso di compilazione di più prospetti SX (compensazioni su un numero di comuni che non trova capienza in un solo modulo) i righi da SX32 a SX33 devono essere presenti solo sul 1° modulo

Rigo SX 32 - col. 1 - Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (cod. 6781) (di cui trasferito al consolidato)

È riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato di cui all'art. 117 e ss. del Tuir: Tali sostituti possono cedere, in tutto o in parte, de credito di col. 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante a seguito della tassazione di gruppo. Il credito residuo, dato dalla differenza tra col. 2 e col. 1, potrà essere utilizzato in compensazione a mezzo Mod. F24 con il codice tributo 6781. Se il sostituto, nell'anno successivo, opta per la trasmissione separata dei dati relativi al lavoro dipendente, potrà utilizzare esclusivamente tale credito per effettuare le compensazioni interne con i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Rigo SX 32, col. 2 - Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (cod. 6781)

Va indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, col. 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, nonché dall'assistenza fiscale prestata. In pratica: SX4 col. 6 meno SX33, col. 2. Tale importo comprende anche quello eventualmente esposto in col. 1.

Rigo SX 33, col. 1 - Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (cod. 6782) (di cui trasferito al consolidato)

È riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato nazionale. Possono dunque cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in col. 2 ai fini della compensazione IRES dovuta dalla società consolidante a seguito della tassazione di gruppo. Il codice tributo da utilizzare è 6782. Se il sostituto, nell'anno successivo, opta per l'invio separato del Mod. semplificato, potrà utilizzare il credito residuo solo per effettuare compensazioni interne con i versamenti relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Rigo SX 33, col. 2 - Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (cod. 6782)

Deve essere indicata la quota di credito compensabile esposta nel rigo SX4, col. 6, derivante dalle ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. In pratica: SX4 col. 6 meno SX32, col. 2. Si precisa che l'importo di col. 2 è comprensivo anche dell'eventuale importo indicato in col. 1.

Sez. "Riepilogo altri crediti" (Righi da SX 35 a SX 40)

In caso di compilazione di più prospetti SX (compensazioni su un numero di comuni che non trova capienza in un solo modulo) i righi da SX35 a SX40 devono essere presenti solo sul 1° modulo

RIGO SX 35 - CREDITO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L.vo 143/2005 (CANONI)

In tale rigo va indicato il credito corrispondente alle ritenute restituite ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 143/2005 da utilizzare in compensazione esclusivamente tramite e mod. F24.

Si tratta del credito derivante dal rimborso di ritenute (non dovute) sui canoni pagati a **società residenti in Stati membri dell'Unione europea** per l'uso o la concessione in uso:

- 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
- 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
- 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Rigo SX 35, col. 1 - Credito maturato nel 2015

Va indicato l'importo a credito risultante dalla col. 3 del rigo SX 35 della precedente dichiarazione, nonché il credito maturato nel 2015 a seguito del rimborso delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del DPR n. 600 del 1973.

Rigo SX 35, col. 2 - Credito utilizzato in F24

Deve essere indicato il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2015 mediante Mod. F24 per il tramite del codice tributo 6788;

Rigo SX 35, col. 3 - Ammontare credito residuo

Riguarda l'indicazione del credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2 (colonna 3 = colonna 1 – colonna 2). Se il risultato dell'operazione è negativo va indicato zero.

RIGO SX 37 - CREDITO PER ANTICIPO SUL TFR VERSATO NEGLI ANNI 1997 E 1998

Per effetto dell'introduzione del presente rigo, l'Amministrazione finanziaria attua un monitoraggio dell'evoluzione del credito derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto e per il quale il sostituto avrà cura di riportare nel prospetto SX della dichiarazione modello **770/2016** semplificato.

Le istruzioni precisano che il predetto credito non può essere compensato con imposte diverse da quelle prima indicate (imposte sul TFR e imposte sostitutive sulla rivalutazione del TFR).

Rigo SX 37, col.1 - Credito spettante nel 2015

L'importo del **credito residuo rivalutato** utilizzabile alla data del 1 gennaio 2015. Trattasi dell'importo risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione mod. 770/2015 aumentato della rivalutazione.

Rigo SX 37, col. 2 - Credito acquisito

Va indicato l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni societarie straordinarie verificatesi nel corso dell'anno 2015 (ad esempio cessione di ramo d'azienda) che non comportano estinzione del sostituto d'imposta.

Rigo SX 37, col. 3 - Credito ceduto

Va indicato l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni societarie straordinarie verificatesi nel 2015 (es. cessione di ramo d'azienda) che non comportano estinzione del sostituto d'imposta.

Rigo SX 37, col. 4 - Credito utilizzato in F24

L'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 (Credito spettante nel 2015) e 2 (Credito acquisito) **utilizzato nel mod. F24** (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

- **a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato** (anticipazione, acconto, saldo) e versate con il codice tributo 1012 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24 e/o
- **a compensazione della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR versata, a titolo di saldo 2015**, entro il 16 Febbraio 2016 con il codice tributo 1713 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24 e, **a titolo di acconto 2015**, entro il 16 Dicembre 2015 con il codice tributo 1712 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24.

Rigo SX 37, col. 5 - Credito utilizzato a scomputo

L'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 (Credito spettante nel 2015) e 2 (Credito acquisito) **utilizzato nel punto 6 del prospetto ST (prima sezione)** della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato.

Rigo SX 37, col. 6 - Ammontare credito residuo

Il credito residuo risultante alla data del 31/12/2015 dall'esecuzione della seguente operazione: Col. 6 = (col. 1 + col. 2 – col. 3 – col. 4 – col. 5).

Tale credito **non può essere utilizzato** ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate.

Il sostituto d'imposta che vanta al 1° Gennaio 2015 esclusivamente un credito da anticipo sul TFR **non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/2015 semplificato** **sempreché non si tenuto per altri motivi a tale adempimento.**

RIGO SX 38 - CREDITO RICONOSCIUTO PER FAMIGLIE NUMEROSE

Il rigo SX 38 è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose di cui all'art. 12 c. 3 del TUIR relativo all'anno d'imposta **2015**.

Rigo SX 38, col. 1 – Anno 2015

Va indicato l'ammontare del credito per famiglie numerose riconosciuto, relativo all'anno d'imposta 2015.

Rigo SX 38, col. 2 – Credito recuperato

Va indicato l'ammontare del credito riconosciuto per famiglie numerose, successivamente recuperato dal sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio.

RIGO SX 39 - CREDITO RICONOSCIUTO PER CANONI DI LOCAZIONE

Il rigo SX 39 è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, c. 1-sexies del Tuir relativo all'anno 2011.

Rigo SX 39, col. 1 – anno 2015

Va indicato l'ammontare del credito per canoni di locazione riconosciuto (in sede di conguaglio), relativo all'anno d'imposta **2015**.

Rigo SX 39, col. 2 – credito recuperato

Va indicato l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione, successivamente recuperato dal sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una **pluralità di rapporti**

RIGO SX 40 – CREDITO SCATURITO DALLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DELLA PRESTAZIONE IN FORMA DI CAPITALE**Rigo SX 40 : col. 1 – Credito spettante nel 2015 ; col. 2 – Credito utilizzato; col. 3 – Credito residuo**

In col.1 deve essere indicato l'importo relativo all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti e non utilizzata a scomputo delle imposte dovute relativamente ai vari montanti che compongono la somma erogata allo stesso soggetto. In **col. 2** deve essere indicato l'importo del credito di cui alla precedente col. 1 utilizzato in compensazione interna ai sensi dell'art. 1, DPR 445/97. In **col. 3** va indicato l'importo del credito residuo.

RIGO SX 47 – CREDITO BONUS RICONOSCIUTO**Rigo SX 47 : col. 1 – Anno 2014 ; col. 2 – Credito recuperato; col. 3 – credito utilizzato in f24; col. 4 – credito residuo**

In questa nuova sezione del modello SX trovano ospitalità i dati relativi al bonus Ipef riconosciuto dal sostituto di imposta, che quindi ha generato il relativo credito. Le istruzioni precisano che occorre indicare:

- nella colonna 1, l'ammontare del credito bonus Ipef riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2015 che deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato;
- nella colonna 2, l'ammontare del credito bonus Ipef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio che può riferirsi anche a crediti bonus Ipef riconosciuti da precedenti sostituti d'imposta;
- nella colonna 3, l'ammontare del credito bonus Ipef utilizzato nel modello di pagamento F24 fino al 16 marzo 2015. Nonostante quanto riportato nelle istruzioni si ritiene che si tratti in realtà del bonus recuperato in f24 con il codice 1655 entro il 16 marzo 2016 (ultima scadenza utile per gli regolare gli effetti del conguaglio 2015).
- nella colonna 4 il credito bonus Ipef che residua e che può essere utilizzato l'anno successivo.

La presenza del bonus influenza i modelli di riepilogo dei versamenti e delle compensazioni, in particolare:

- Nel prospetto ST potrà trovare esposizione l'utilizzo del codice 1655 a debito, in ipotesi di restituzione del bonus a seguito di conguaglio, mentre nessuna indicazione del codice 1655 si ha nel caso di utilizzo in F24 del credito in compensazione, sempre con il codice 1655;
- Nel prospetto SX è stato inserito il riquadro SX 47, denominato credito bonus riconosciuto.

Vediamo di seguito alcuni esempi e specifiche di compilazione

Come noto in caso di compensazione di crediti di imposta in F24, mediante esposizione degli stessi, non deve essere data alcuna evidenza nel prospetto ST, infatti eventuali compensazioni così operate non portano a evidenze particolari, se non l'avvenuto versamento del tributo con cui è stato portato in compensazione il credito, vediamo un esempio.

esempio

Nel mese di novembre 2015 il sostituto di imposta ha erogato bonus irpef per euro 80,00 e trattenuto irpef 1001 per euro 200,00. In F24 il sostituto di imposta ha esposto il credito e il debito nel seguente modo:

SEZIONE ERARIO							
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1001	0011	2015	200,00			
	1655	0011	2015		80,00		
codice ufficio	codice atto		TOTALE A	B		+/-	SALDO (A-B)
SEZIONE INPS							

Nel modello 770, prospetto ST, come detto il sostituto di imposta non darà evidenza del credito utilizzato, ma si limiterà a dettagliare il versamento del tributo per la sua interezza. vediamo questa compilazione:

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a sconto	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a sconto				
	1 mese	2 anno									
	11	2015	200,00								
	Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento			
	7	200,00	8	9	10	11	12	14	giorno	mese	anno
				<input type="checkbox"/>		1001	<input type="checkbox"/>	16	12	2015	

Diversa modalità, invece, dovrà essere tenuta in caso di avvenuta restituzione del bonus irpef. In questo caso, infatti, il sostituto di imposta a cui il contribuente ha richiesto il conguaglio ha trattenuto il bonus irpef precedentemente erogato, e ha provveduto al versamento dello stesso con il codice 1655; vediamo di seguito un esempio. Si evidenzia, inoltre, che in caso di conguaglio avvenuto nei mesi di gennaio o febbraio 2015, il versamento del codice 1655 segue le normali regole, conservando quindi il mese di riferimento 12/2015, e inserendo l'opportuno codice nel punto 10 – note

Cod.	Descrizione codice
B	se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, su somme e valori relativi al 2014 erogati entro il 12/1/2015
D	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2015 nel mese di gennaio 2016
E	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2015 nel mese di febbraio 2016

Esempio

Nei mesi di dicembre 2015 il sostituto di imposta ha trattenuto, per effetto del conguaglio di fine anno, il bonus irpef precedentemente erogato per euro 560,00. In F24 il sostituto di imposta ha esposto esposto il versamento del seguente modo

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1655	0012	2015	560,00	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio	codice atto			,	+/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	B	,

Nel prospetto St il sostituto di imposta procede con la compilazione di un apposito rigo per l'esposizione di tale versamento.

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	
	mese	anno						
1	11	2015	2 560,00	3	4	5	6	
	Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento
7	560,00		8	9 <input type="checkbox"/>	10	11 1655	12 <input type="checkbox"/>	14 16 01 2016

La gestione del bonus Irpef nel prospetto SX

Come già detto, anche nella trattazione del prospetto SX, è stata inserita un'apposita riga nel prospetto stesso SX 47 per la rappresentazione del bonus. E' da evidenziare, però, che nelle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, tale riga del prospetto non è presente, mentre è presente la riga SX 47, anch'essa dedicata alla rappresentazione del bonus Irpef. Le differenze tra la modulistica e il tracciato per la trasmissione telematica non si esauriscono qui, infatti nel tracciato sono presenti 4 colonne nella riga, contro le due presenti nel modello. Da informazioni in nostro possesso, risulta imminente un provvedimento di integrazione e correzione delle istruzioni e del modello, che sembra così anticipato dal tracciato tecnico. In questa sezione, quindi, procederemo al commento delle tre colonne della riga Sx47, come risultanti dal tracciato record.

La riga Sx47 è composta da quattro colonne:

- anno 2015;
- credito recuperato;
- credito utilizzato in F24;
- credito residuo.

Colonna 1

Accoglie l'importo complessivo del bonus Renzi riconosciuto dal sostituto d'imposta.

Detto importo dovrebbe coincidere con quanto materialmente erogato ai dipendenti nel corso dell'anno, al lordo di quanto recuperato, anche per effetto delle operazioni di conguaglio.

Colonna 2

Accoglie l'importo complessivo del bonus Renzi recuperato dal sostituto d'imposta. Detto importo include in sostanza il totale complessivo di quanto materialmente trattenuto, anche in corso d'anno o per effetto del conguaglio, ai dipendenti a titolo di importi in precedenza erogati ma successivamente rivelatisi non spettanti.

Colonna 3

Accoglie l'ammontare del credito bonus Irpef utilizzato nel modello di pagamento F24 fino al 16 marzo 2016.

Colonna 4

Accoglie il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato l'anno successivo.

Il sostituto Alfa che ha un solo dipendente, riconosce nel corso del 2015 il seguente bonus al dipendente A:

	Bonus riconosciuto
mag	€ 80,00
giu	€ 80,00
lug	€ 80,00
ago	€ 80,00
sett	€ 80,00
ott	€ 80,00
nov	€ 80,00
dic	€ 80,00
totale	€ 640,00

Nel corso del 2015 opera e versa le seguenti ritenute 1001 (per semplicità non si considerano le addizionali IRPEF).

	Ritenute IRPEF operate
gen	€ 200,00
feb	€ 200,00
mar	€ 200,00
apr	€ 200,00
mag	€ 200,00
giu	€ 200,00
lug	€ 200,00
ago	€ 200,00
sett	€ 200,00
ott	€ 200,00
nov	€ 200,00
dic	€ 200,00
totale	€ 2.400,00

Per le ritenute dei mesi da gennaio ad aprile, si è proceduto alla presentazione di quattro F24, con ritenute 1001 di € 200 (scadenze dal 16/02 al 16/05/2015).

Per i mesi da maggio a dicembre, si è proceduto alla presentazione di otto F24 così strutturati (si espone maggio):

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
		1655	0005	2015		80,00			
IMPOSTE DIRETTE – IVA		1001	0005	2015	200,00				
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto						+/–	SALDO (A-B)	
				TOTALE	A	B			

Compilazione del modello 770

Per i prospetti ST resta inteso che le ritenute 1001 andranno esposte in dodici righe con evidenza dei seguenti dati (ad esempio gennaio):

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
	1 mese	2 anno					
	01	2015	200,00				
	Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
	7	200,00	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11 1001	12 <input type="checkbox"/>
							14 Data di versamento
							giorno mese anno
							16 02 2015

Il rigo SX47 evidenzierà i seguenti dati:

col. 1 = $80 \times 8 = 640$

col. 2 = 0

col. 4 = COL. 1 – COL. 2 + 1655 in F24 “colonna a debito” con “anno di riferimento” = 2015 (importi versati) – 1655 in F24 “colonna a credito” con “anno di riferimento” = 2014 (importo compensati) = $640 - 640 = 0$

SX47	Credito bonus riconosciuto	Anno 2015	credito recuperato	credito utilizzato in F24	credito residuo
	1	640,00	2	3	4

II PROSPETTO SY - Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010

I **Prospetto SY** è stato istituito per dare evidenza:

- dei dati relativi alle somme liquidate e alle ritenute a titolo d'acconto Irpef operate (nella misura del 20%) a seguito di pignoramento presso terzi;
- delle ritenute (nella misura del 8%) operate a titolo d'acconto dell'Irpef da Banche e Poste sui bonifici disposti a favore delle imprese che hanno eseguito opere di ristrutturazione per recupero del patrimonio edilizio oppure interventi di risparmio energetico

Quest'anno, troviamo quattro sezioni (due delle quali introdotte con provvedimento del 4 maggio) nel prospetto SY:

- nella prima vanno inseriti i dati forniti dal debitore relativi alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, riguardanti il creditore ed il rapporto da cui si è originato il debito;
- la seconda sezione deve essere compilata nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica.
- la terza deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa per l'indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito nella misura dell'8 per cento all'atto dell'accredito dei pagamenti dovuta dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010).
- la quarta è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo.

Le istruzioni danno evidenza all'interno di un box "Attenzione" che in caso di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge se il soggetto terzo erogatore è a conoscenza della natura delle somme erogate (ad esempio in quanto il datore di lavoro del coniuge debitore), **il terzo erogatore** si limiterà ad applicare le normali ritenute per tale tipologia di reddito e nessun dato dovrà essere riportato nel Prospetto SY. Ciò in quanto tutti i dati della tassazione sono indicati nella comunicazione Lavoro dipendente intestata al coniuge. In questa Comunicazione occorrerà riportare nel punto 8 della Parte A il codice **"Z2"**

**Pignoramento per
assegno mantenimento
al coniuge**



Il datore di lavoro del coniuge creditore:

- applica le normali ritenute sull'assegno di mantenimento (reddito)
- rilascia la certificazione CU al coniuge creditore
- non compila il Prospetto SY

Cenni di carattere normativo

L'art. 15 c. 2 del D.L. 78/2009 modificando la disposizioni di cui all'art. 21 c. 15 L. 449/97 ha previsto che in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal terzo erogatore che riveste la qualità di sostituto d'imposta. Tale ritenuta deve essere effettuata con una aliquota pari al 20%.

Il decreto 3 marzo 2010 di attuazione della suddetta disposizione e la successiva circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 2 marzo 2011 hanno stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.

Nel richiamare le norme civilistiche in materia, il Decreto spiega che in base all'art. 2740 c.c. **il debitore** risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, salve le limitazioni poste dalla Legge.

Se il debitore non vi provvede spontaneamente, **il creditore** può agire in giudizio. In caso di pronuncia favorevole passata in giudicato, il creditore può intraprendere l'azione di pignoramento dei beni del debitore ai sensi degli artt. 491 e seguenti c.p.c. Il pignoramento può essere eseguito presso un soggetto terzo e può riguardare i crediti del debitore verso terzi o le cose del debitore in possesso di terzi.

Il decreto 3 marzo ha stabilito che in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, qualora il terzo erogatore rivesta la qualifica di sostituto d'imposta è tenuto ad operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'irpef dovuta dal creditore (creditore pignoratizio).

Il soggetto terzo non è tenuto ad effettuare indagini sulla tipologia del reddito erogato e se tale reddito è soggetto o meno a ritenuta. Sarà onere del creditore eventualmente dimostrare che le somme dovute non sono soggette a ritenuta. In mancanza, il terzo erogatore deve provvedere ad applicarla.

L'obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- **le somme siano soggette a ritenuta** in base al DPR 600/73, art. 11 cc 5,6,7; L. 413/91; art. 33 c. 4 DPR 42/1988;
- il creditore pignoratizio sia **un soggetto Irpef (cioè, persona fisica)**;
- il terzo erogatore sia **un sostituto d'imposta**.



Il venir meno a anche di uno solo dei suddetti requisiti fa decadere dall'obbligo di assoggettamento alla ritenuta d'acconto le somme pignorate.



Il terzo erogatore è obbligato ad effettuare la ritenuta del 20% anche quando il debitore pignorato non rivesta la qualifica del sostituto d'imposta.

Terzo erogatore delle somme = SOSTITUTO D'IMPOSTA

Creditore pignoratizio



Soggetto Irpef
(Persona fisica/ società di persone)

OBBLIGO RITENUTA 20% nei confronti del creditore pignoratizio

Creditore pignoratizio



No soggetto Irpef
(Soggetto IRES)

NO RITENUTA 20% nei confronti del creditore pignoratizio

Obbligo ritenuta 20% da parte del terzo erogatore



somme erogate = soggette a ritenuta in base a disposizioni di legge



Creditore pignoratizio = soggetto Irpef



Terzo erogatore = sostituto d'imposta




anche se il debitore pignorato non riveste la qualifica del sostituto d'imposta.

Casi in cui non si applica la ritenuta 20%

Se il terzo erogatore corrisponde somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte. Il terzo erogatore, inoltre, non è tenuto al prelievo alla fonte quando **le somme erogate non hanno natura reddituale** oppure quando **le somme erogate non scontano ritenute alla fonte** in base alle disposizioni richiamate.

In ogni caso resta a carico del terzo erogatore l'obbligo di indicare i dati sul mod. 770.

CASI DI NON APPLICAZIONE della ritenuta 20% da parte del terzo erogatore**Esempi applicazione della ritenuta 20%**

Un professionista (creditore pignoratizio) vanta un credito nei confronti di un suo cliente, persona fisica non imprenditore (debitore pignorato) e instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito.

Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente acceso dal cliente inadempiente presso un istituto di credito (terzo, erogatore delle somme, sostituto d'imposta), quest'ultimo, rivestendo la qualità di sostituto di imposta in base alle richiamate disposizioni, è tenuto ad effettuare le ritenute sulle somme assegnate al professionista, anche se, in mancanza di esecuzione forzata, non sarebbe stato operato il prelievo alla fonte da parte del cliente (debitore), in quanto persona fisica non imprenditore.

Se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore pignorato) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l'istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20 per cento all'atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell'art. 23 del DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte.

Esempi di NON applicazione della ritenuta 20%

Se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore pignorato) al pagamento di pignoni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio dell'inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore), quest'ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte. Analogamente, la ritenuta non andrà effettuata se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positive del reddito d'impresa, ad eccezione delle ipotesi in cui anche per tale tipologia di reddito è previsto un prelievo alla fonte, come nel caso di provvigioni inerenti a rapporti di commissione (articolo 25-bis del DPR 600 del 1973) o di corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (articolo. 25-ter del medesimo decreto). La ritenuta non deve essere, altresì, operata se le somme siano erogate dal terzo a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio (art. 6, co. 2, del Tuir).

Natura delle somme corrisposte e adempimenti a carico del terzo erogatore

Nella circolare 8/E/2011 viene ribadito come, a carico del terzo erogatore, non è posto alcun obbligo di indagine in merito alla qualificazione reddituale delle somme; la previsione di una ritenuta in misura fissa, presuppone che il terzo non sia normalmente a conoscenza della tipologia di reddito che sta erogando. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Provvedimento, infatti, *"Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte....."*.

Viene quindi espresso il seguente importante assunto:

In un'ottica di semplificazione e al fine di agevolare l'applicazione della ritenuta, **il terzo è tenuto ad applicarla sempre**, poiché la norma non pone a suo carico obblighi di accertamento.

Attestazione di insussistenza delle condizioni per l'applicazione della ritenuta

Viene precisato che, qualora il creditore pignoratizio attesti mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000 l'insussistenza, in tutto o in parte, di tali condizioni, il terzo erogatore è esonerato dall'obbligo di operare la ritenuta. Pertanto, con la suddetta dichiarazione, il creditore pignoratizio comunica al terzo anche l'ammontare eventualmente corrispondente all'imposta sul valore aggiunto che non deve essere assoggettato a ritenuta. L'Amministrazione Finanziaria potrà riscontrare la correttezza di quanto dichiarato dal creditore pignoratizio atteso che il terzo erogatore è tenuto a indicare nel proprio modello 770 i dati relativi al pagamento effettuato anche nell'ipotesi in cui non abbia operato la ritenuta in argomento.

In caso di dichiarazione mendace, ferme restando le sanzioni penali, la circostanza che il creditore non indichi nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite, in sede di accertamento dovrà essere valutata come circostanza aggravante ai fini dell'applicazione delle correlate sanzioni.

Applicazione "parziale" della ritenuta

Inoltre, viene chiarito che qualora la somma da erogare comprenda crediti di diversa natura, aventi rilevanza reddituale soltanto in parte, **il terzo erogatore applicherà la ritenuta solo sulla parte imponibile** che il creditore pignoratizio indica nella dichiarazione di cui sopra. In tale ipotesi il terzo erogatore sarà tenuto a indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i vari importi corrisposti, specificando per quali di essi è stato effettuato il prelievo alla fonte e in che misura.

Esempio

Nella somma da corrispondere pari a 100 euro, sono compresi:

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro,
- imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro (20% di 70) e
- spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente pari a 16 euro.

La ritenuta deve essere effettuata solo sui compensi, pari a 70 euro, in quanto le restanti somme non scontano prelievo fiscale.

Se, invece, nella somma da corrispondere, pari a 100 euro, sono compresi:

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro,
- imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro e
- interessi moratori o dilatori pari a 16 euro,

le ritenute devono essere applicate sui compensi, pari a 70 euro, e altresì sugli interessi, pari a 16 euro, posto che questi ultimi, a mente dell'art. 6, comma 2, del Tuir, costituiscono redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

Esempio

Se l'ordinanza di assegnazione dispone che le somme (crediti di lavoro) pignorate dal dipendente (creditore pignoratizio) presso la banca (terzo pignorato) del datore di lavoro (debitore) sono già al netto delle ritenute di legge, il dipendente, per non subire l'ulteriore decurtazione del 20 per cento (ritenuta che deve applicare la banca/terzo pignorato), deve dimostrare che il datore di lavoro ha già applicato sulle retribuzioni per le quali è stato attivato il pignoramento le ritenute di cui all'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.

Rimane fermo, in ogni caso, l'obbligo del terzo erogatore di riportare nel proprio modello 770 le somme erogate con indicazione o meno della avvenuta effettuazione della ritenuta del 20 per cento.

Doppia ritenuta

Nella circolare 8/E/2011 viene esaminata l'ipotesi in cui, le somme da corrispondere al creditore pignoratizio possono scontare una ulteriore ritenuta rispetto a quella che il terzo erogatore è tenuto ad effettuare in base alla nuova disciplina (art. 21, comma 15, legge n. 449/1997). Tale ipotesi può verificarsi, quanto il terzo erogatore sia anche sostituto d'imposta nei confronti del debitore (per esempio, in qualità di suo datore di lavoro).

In caso di pignoramenti presso terzi, infatti, coesistono e rilevano due distinti rapporti obbligatori:

- il primo è quello fra il debitore e il creditore pignoratizio, che sfocia nella procedura esecutiva;
- il secondo è quello fra il debitore e il terzo erogatore, a sua volta debitore del primo, che giustifica l'esecuzione presso il terzo medesimo.

I crediti oggetto di pignoramento, infatti, sono quelli che il debitore vanta nei confronti del terzo esecutato e che quest'ultimo estingue effettuando il pagamento, anziché nelle mani del proprio creditore (il debitore nel meccanismo del pignoramento), in quelle di un terzo soggetto (il creditore pignoratizio), con effetti liberatori nei confronti del primo (il debitore). Stante quanto sopra, ne consegue che la somma oggetto di pignoramento potrebbe avere una duplice rilevanza da un punto di vista fiscale ed obbligare il terzo esecutato ad un duplice prelievo alla fonte.

In questa ipotesi, dunque, la somma oggetto di pignoramento dovrà essere già al netto del prelievo alla fonte.

Esempio

Un professionista vanta un credito nei confronti di un suo cliente e instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento di una quota dello stipendio del cliente presso il suo datore di lavoro, quest'ultimo (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare una duplice ritenuta alla fonte:

- quella relativa al reddito di lavoro dipendente in forza dell'art. 23 del DPR n. 600/1973;
- quella di cui all'articolo 21, comma 15, della L. n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009.

In tali casi, possono verificarsi le due seguenti ipotesi.

Se il pignoramento ha per oggetto somme considerate al netto della ritenuta relativa al reddito derivante dal rapporto intercorrente fra terzo erogatore e debitore (nell'esempio, quella relativa al reddito di lavoro dipendente), non si pongono particolari problemi, in quanto il terzo (che nell'esempio è anche datore di lavoro) dovrà operare la sola ritenuta ai sensi dell'art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997, nel presupposto che abbia già operato la ritenuta ordinariamente prevista (nell'esempio, per il reddito di lavoro dipendente).

Se il pignoramento ha ad oggetto somme considerate al lordo della prima ritenuta, quella cioè, relativa, nell'esempio, al reddito di lavoro dipendente possono sorgere le seguenti problematiche.

In tal caso, infatti, posto che:

- sulla base del provvedimento di assegnazione del giudice, il terzo è tenuto a corrispondere al creditore l'esatto ammontare delle somme assegnate, al netto della ritenuta prevista dalla nuova disposizione,
- il terzo è comunque tenuto ad operare anche la ritenuta ordinariamente prevista per il reddito di lavoro dipendente, qualora le somme disponibili presso il terzo esecutato non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire l'effettuazione di entrambe le ritenute, il debitore (sostituito) è obbligato a fornire al terzo erogatore (sostituito) le somme necessarie al versamento, fermo restando che il sostituto dovrà comunque versare le ritenute all'erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituto non ha ancora provveduto al pagamento (Circ. n. 326 del 1997, paragrafo n. 3.2).

Peraltro, posto che in sede di espropriazione forzata, assume un ruolo fondamentale l'udienza in cui il terzo è chiamato a comparire e ad asseverare l'esistenza e l'ammontare del debito ai sensi dell'art. 547 del c.p.c., sarebbe opportuno che in detta sede il terzo esecutato rappresenti di essere il soggetto tenuto alla effettuazione anche del prelievo alla fonte in qualità di datore di lavoro, in modo che la somma che costituirà oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione sia quella che residua al netto di tale prelievo.

Adempimenti a carico del terzo erogatore

L'art. 2 del Provvedimento prevede che il **terzo erogatore**:

1. operi e versi la ritenuta d'acconto del 20% sulle somme pignorate utilizzando l'apposito codice tributo;
2. comunichi al debitore l'ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate;
3. certifichi al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater del DPR n. 322/1998;
4. indichi nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detta indicazione deve essere effettuata anche se non sono state operate ritenute.

1. Misura e versamento della ritenuta

In relazione al punto n. 1, al fine di semplificare l'adempimento del terzo, è previsto che l'importo della ritenuta è sempre pari al 20 per cento e prescinde dalla categoria reddituale cui è riconducibile la somma erogata o parte di essa.

Il versamento della ritenuta deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione della ritenuta ai sensi degli artt. 8 del DPR n. 602/1973 e 18 del DLgs n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo n. 1049**, istituito mediante Risoluzione n. 18/E del 9 marzo 2010.

Per le Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 29, commi 1 e 3, del DPR n. 600 del 1973, che non utilizzano il Modello F-24 per il versamento delle ritenute, continueranno ad applicarsi le disposizioni specifiche relative al versamento della ritenuta diretta.

2. Comunicazione al debitore delle somme erogate al creditore pignoratizio

Nonostante il Provvedimento non preveda particolari termini e formalità per la comunicazione che il terzo erogatore deve inviare al debitore, viene precisato che la predetta comunicazione debba essere effettuata nei termini utili affinché il **debitore** possa riportare i dati nella propria dichiarazione di sostituto d'imposta. In tal senso i dati possono essere comunicati al debitore anche in un'unica volta in relazione all'intero periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Per quanto concerne le modalità di trasmissione dei dati, in assenza di indicazioni al riguardo, si ritiene che gli stessi possano essere inviati in forma libera, anche mediante sistemi telematici, purché se ne possa riscontrare l'avvenuto invio. Viene chiarito che tale comunicazione deve essere effettuata anche nell'ipotesi in cui il debitore non rivesta la qualità di sostituto di imposta e nell'ipotesi in cui il terzo erogatore non abbia operato le ritenute.

3. Certificazione della ritenuta nei confronti del creditore pignoratizio

In relazione al punto n. 3, si osserva che l'obbligo di certificare al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate di cui questi deve tener conto in sede di dichiarazione, deve essere osservato entro l'ordinario termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Da quest'anno tale certificazione avviene con la consegna del Modello CU 2016, compilato nella sezione "somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi".

La certificazione non è soggetta a particolari formalità e deve riportare le somme erogate e le ritenute effettuate.

Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, qualora il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore) intenda chiedere al proprio attuale datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del DPR n. 600/1973, il terzo erogatore (ad es. la banca del datore di lavoro inadempiente) dovrà consegnare la predetta certificazione entro 12 giorni dalla richiesta da parte del creditore pignoratizio.

Se l'ordinanza di assegnazione del giudice è riferita a più creditori, il terzo erogatore dovrà rilasciare tante certificazioni quanti sono i destinatari del provvedimento di assegnazione.

4. Obblighi dichiarativi del terzo erogatore in qualità di sostituto d'imposta

In relazione al punto n. 4, infine, il **terzo erogatore** deve indicare nel modello CU 2016 i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detto adempimento deve essere effettuato anche se il terzo non ha applicato alcuna ritenuta, ad esempio perché le somme non hanno rilevanza reddituale. La necessità di espletare tale adempimento, a cura del terzo, anche in mancanza di ritenuta, consente all'amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli, anche incrociati, al fine di recuperare a tassazione eventuali imponibili non dichiarati dal creditore.

Compilazione del Prospetto SY

Rigo SY1

SY1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)	1		Eventi eccezionali	2	
------------	--	---	--	--------------------	---	--

Per il rigo SY1, relativo ai soggetti estinti nell'ipotesi di operazioni straordinarie, si applicano le medesime modalità di compilazione previste per gli altri prospetti che presentano il medesimo rigo.

Sezione I – Riservata al debitore principale

Sezione I		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
Riservata al debitore principale	SY2	1		2		3		4		5	
		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate	
		6		7		8		9		10	
	SY3	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
	SY4	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
	SY5	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
	SY6	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	

Il debitore pignorato tenuto alla presentazione della dichiarazione mod. 770 deve indicare nell'ambito della sez. I del **prospetto SY** i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.

Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore. Le istruzioni ministeriali prevedono che il debitore debba indicare nel **rigo SY7**:

- al punto 1, il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- ai punti 2, 4, 6, 8 e 10 le somme erogate
- ai punti 3, 5, 7, 9 e 11 la tipologia delle somme liquidate. In particolare vanno indicati uno dei seguenti codici:

- 1 – reddito di terreni;
- 2 – reddito di fabbricati;
- 3 – reddito di lavoro dipendente;
- 4 – reddito di pensione;
- 5 – redditi di capitale;
- 6 – redditi diversi;
- 7 – redditi di lavoro autonomo;
- 8 – redditi di impresa;
- 9 – redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
- 10 – compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata;
- 11 – trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
- 12 – altri redditi.

Riguardo alla compilazione delle sezioni, si può inoltre affermare che le medesime possono costituire oggetto di contemporanea compilazione nell'ambito del medesimo modello 770, in quanto, in linea teorica il dichiarante può essere sia terzo erogatore e debitore principale.

Esempio

Si ipotizzi la seguente situazione:

- terzo erogatore Banca alfa SPA
- debitore principale Beta SRL
- creditore principale Mario Rossi, percettore di redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria (ad esempio, stipendi).

Ipotizzando che il **terzo erogatore** abbia proceduto ad erogare nel 2015, € 50.000 al creditore Mario Rossi, applicando la prevista ritenuta del 20%, i predetti soggetti sono tenuti ai seguenti adempimenti.

Debitore principale

Presenta nell'ambito del modello 770 semplificato 2016 (se tenuto alla presentazione del modello 770) il quadro SY, in cui compilerà la sezione II come segue:

- Punto 1 - CF Mario Rossi
- Punto 2 - 50.000 Euro
- Punto 3 - codice A.
-

Sezione I		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
Riservata al debitore principale	SY2	1	CF. Mario Rossi	2	50000	3		4		5	
		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate	
		6		7		8		9		10	
	SY3	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
	SY4	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
	SY5	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
	SY6	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	

Il creditore Mario Rossi, sarà tenuto ad indicare tali somme nella dichiarazione dei redditi relativi al 2015.

Sezione II – Riservata al soggetto erogatore delle somme

Sezione II		Codice fiscale debitore principale		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate	
Riservata al soggetto erogatore delle somme	SY7	1		2		3	
	SY8	1		2		3	
	SY9	1		2		3	
	SY10	1		2		3	
	SY11	1		2		3	

Tale sezione, introdotta con il provvedimento del 4 maggio 2016, deve essere compilata nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica. In particolare nei righi da SY7 a SY11 indicare:

- nel punto 1 il codice fiscale del debitore principale;
- nel punto 2 il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nel punto 3 le somme erogate.

Sezione III - Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010

Sezione III		Codice fiscale beneficiario		Ammontare del bonifico		Ritenute effettuate	
Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010	SY12	1		2		3	
	SY13	1		2		3	
	SY14	1		2		3	
	SY15	1		2		3	

La presente sezione va compilata a cura dei soggetti tenuti all'effettuazione delle ritenute di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010. Tale provvedimento dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta."

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010 n. 94288, sono state fissate le relative modalità applicative; in particolare, la ritenuta del 8% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

- **spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio**, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- **spese per interventi di risparmio energetico** ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Stante quanto sopra pertanto, a partire dalla predetta data, le banche e le Poste Italiane SPA:

- operano, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti nei confronti delle imprese beneficiarie che hanno eseguito lavori, una ritenute d'acconto del 8%, con obbligo di rivalsa;
- effettuano il relativo versamento con mod. F24 mediante utilizzo del nuovo **codice tributo "1039"**
- rilasciano la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
- indicano nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Somme già assoggettate a ritenuta

Si ricorda che con la circolare 40/2010 è stato precisato che nell'ipotesi in cui per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (ad esempio, ritenuta 4% art. 25-ter D.P.R. 600/73 condomini in qualità di sostituti di imposta) in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, **dovrà essere applicata la sola ritenuta del 8% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010.**

I sostituti d'imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973.

Righi da SY12 a SY15

Al riguardo le istruzioni ministeriali prevedono che nei righi da SY12 a SY15 devono essere indicati in:

- colonna 1, il codice fiscale del beneficiario cui si riferisce il bonifico;
- colonna 2, l'ammontare del bonifico;
- colonna 3, le ritenute operate.

Esempio

La banca Alfa SPA provvede al pagamento delle somme dovute per lavori di ristrutturazione a favore della società di costruzione Beta SRL, dovute dal committente Verdi (cliente di Beta SRL), pari ad € 50.000; in tal sede trattiene la ritenuta a titolo d'acconto del 8%, pari ad € 4.000 ex art. 25 D.L. 78/2010.

La banca Alfa SPA, è pertanto tenuta alla compilazione della sezione III del quadro SY, **rigo SY 12**, come segue:

- Punto 1 - CF Beta SRL
- Punto 2 - 50.000 Euro
- Punto 3 - 4.000 Euro
-

Sezione III			
	Codice fiscale beneficiario	Ammontare del bonifico	Ritenute effettuate
Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010			
SY12	CF. Beta SRL	50000	4000
SY13			
SY14			
SY15			

Resta inteso che, l'importo della ritenuta d'acconto pari ad €. 4.000, e versata dalla banca mediante utilizzo del **codice tributo 1039**, troverà esposizione nel quadro ST, sez. I.

Anche in tal caso si può presumere in linea teorica, **la contemporanea presenza delle tre sezioni.**

Esempio

Si ipotizzi la seguente situazione in capo alla banca Alfa SPA:

- risulta terzo erogatore di somme a seguito di procedura di pignoramento promossa dal dipendente della Beta SRL, Mario Rossi che riceve redditi di lavoro dipendente previa trattenuta di ritenuta del 20%;
- risulta debitore principale in una esecuzione promossa da un proprio dipendente;
- è tenuta ad evidenziare le ritenute operate del 8 % ex art. 25 D.L. 78/2010.

Sezione IV - Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale

Questa nuovissima sezione (inserita il 4 maggio 2016) sezione è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo. Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali.

Si ritiene che la ragione dell'inserimento di questa sezione derivi dall'impossibilità, quest'anno, di trasmettere le CU dei percettori esteri privi di codice fiscale in quanto il programma di controllo dava errore bloccante.

Considerato che la CU ha assunto da quest'anno valore dichiarativo e che l'Agenzia delle Entrate è comunque tenuta ad acquisire i dati relativi a ai percipienti esteri (anche senza CF), probabilmente, si è optato per l'inserimento nel prospetto SY della sezione IV.

LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

Per quanto riguarda gli obblighi e le modalità di presentazione della Dichiarazione mod. 770/2016 semplificato in presenza di Operazioni societarie straordinarie occorre distinguere tra:

- Operazioni societarie straordinarie con estinzione del precedente sostituto e in tale fattispecie, senza prosecuzione o con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto;**
- Operazioni societarie straordinarie senza estinzione del precedente sostituto.**

Operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto

Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto
(successioni mortis causa, liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa),



In tali ipotesi la dichiarazione **deve essere presentata da uno degli eredi**, dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato.

Nel **FRONTESPIZIO** del modello, nel riquadro "*dati relativi al sostituto*" e nei **PROSPETTI** che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; l'erede, il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del FRONTESPIZIO "*Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione*".

CURATORE FALLIMENTARE O IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Le medesime modalità di compilazione devono essere osservate anche in presenza di compensi direttamente erogati dal **curatore fallimentare o commissario liquidatore**³.

Conseguentemente, sulle somme corrisposte, tanto il curatore fallimentare quanto il commissario liquidatore sono tenuti ad operare le relative ritenute alla fonte che avranno cura di versare successivamente nei tempi e nelle modalità ordinarie entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute medesime. Inoltre, per effetto dell'attribuzione della predetta qualifica di sostituti d'imposta, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore devono, altresì adempiere agli obblighi di certificazione (tra cui il rilascio della certificazione unica modello CU ai soggetti interessati) e di presentazione della dichiarazione annuale previsti per i sostituti d'imposta.

Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

(successioni mortis causa, fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale in una società di persone o di capitali)



In tali fattispecie, **chi succede** nei precedenti rapporti **è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta** che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Se più soggetti succedono nei rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (**es. scissione totale**), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione:

- dei Prospetti ST, SV e SX relativi ai versamenti effettuati dal soggetto estinto,
- **del Prospetto SY** dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010

³ Precisazione conseguente alle modifiche apportate dall'articolo 37, comma 1 del Decreto Legge n. 223/2006 - Decreto Visco/Bersani - successivamente convertito con modificazioni in Legge n. 248/2006, all'art. 23, comma 1 del Dpr 600/1973 in base alle quali si attribuisce anche al curatore fallimentare e al commissario liquidatore, la qualifica di sostituto d'imposta

I Prospetti devono essere integralmente inviati **soltanto da uno dei soggetti coobbligati** al fine di evitare duplicazione di dati.

Se le operazioni straordinarie sono avvenute nel corso del **2015 o del 2016**, prima della presentazione della dichiarazione, **il soggetto dichiarante** deve procedere alla **compilazione** ed all'**invio**:

- dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai prospetti ST e SV;
- dei dati relativi alle somme liquidate a seguito delle procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 di cui al **Prospetto SY**.

Il dichiarante dovrà trasmettere:

- **DISTINTI PROSPETTI SY** per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, sia del dichiarante, sia del soggetto estinto;
- **DISTINTI PROSPETTI ST e SV** per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute e alle addizionali all'Irpef operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante ovvero al soggetto estinto. A tal fine, nel redigere i prospetti ST e SV, il sostituto dichiarante avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "**Codice fiscale**", in alto a destra, il proprio codice fiscale mentre, **nei soli prospetti ST e SV riferibili al soggetto estinto** (per quanto concerne le ritenute operate le trattenute di addizionali regionali e comunali all'Irpef ed i versamenti effettuati dal sostituto estinto), oltre a riportare nello spazio contrassegnato dalla dicitura "**Codice fiscale**" il proprio codice fiscale, provvederà ad evidenziare nei righe ST1 col. 1 e SV col. 1 "**Codice fiscale del sostituto d'imposta**", il codice fiscale del sostituto estinto. In presenza di eventi eccezionali riporterà in **colonna 2, Eventi eccezionali**, degli stessi righe, l'eventuale codice dell'evento eccezionale riferibile al sostituto estinto, rilevabile dai codici previsti per la compilazione della casella "Eventi eccezionali".

Le istruzioni di quest'anno precisano che in tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d'imposta e prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770 SEMPLIFICATO) e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

PARTICOLARITA' PROSPETTI ST e SV

Qualora per talune mensilità le **ritenute siano state operate dalla società estinta ma il versamento sia stato eseguito dalla società subentrante**, quest'ultima compilerà il Prospetto ST intestato alla società estinta indicando esclusivamente:

- il punto 1 (Sez. I e II)
- il punto 2 (Sez. I e II)
- il punto 10 (Sez. I e II), con il **codice K**
- il punto 11 (Sez. I e II);
- il punto 13 (Sez. II).

Nei prospetti ST e SV intestati alla società subentrante i punti vanno compilati secondo le consuete modalità, ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato e indicando nel punto 10, il **codice L**.

Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto

In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, (**trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento di una ditta individuale in una società, cessione d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sulla medesima, ecc.**) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Pertanto sia il sostituto cedente che il sostituto subentrante dovranno inviare autonomamente i prospetti ST, SV, SX ed eventualmente SY in base a quanto operato e versato nel periodo d'imposta.

L'Istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'articolo 13 del **Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472** e consiste in una riduzione delle sanzioni amministrative, derivanti dalla violazione di norme tributarie, per chi regolarizza spontaneamente (appunto, "si ravvede") a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha, invece, accelerato i tempi di entrata in vigore del Decreto Legislativo in commento portando la vigenza delle suddette modifiche al 1° gennaio 2016.

Il ravvedimento è stato reso ancora più favorevole rispetto agli anni precedenti, come si vedrà dalla tabella che segue.

Di seguito una tabella riepilogativa delle novità.

1. TERMINI	2. RAVVEDIMENTO	3. SANZIONI CON RAVVEDIMENTO	4.DIFFERENZE 2015
Entro 14 giorni dalla scadenza del termine per il versamento	1/15 di 1/10 del 15% per ogni giorno di ritardo	0,1 per cento al giorno	0,2 per cento al giorno
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine per il versamento	1/10 del 15%	1,50 per cento	3 per cento
Dal 31° - 90° giorno dalla scadenza del termine per il versamento	1/9 del 15%	1,6667 per cento	3,33 per cento
Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione dell'anno della violazione	1/8 del 30%	3,75 per cento	NESSUNA
Oltre il termine di cui sopra e fino a quello di presentazione della dichiarazione successiva alla quella precedente	1/7 del 30%	4,2857 per cento	NESSUNA
Oltre il termine di cui sopra	1/6 del 30%	5 per cento	NESSUNA

Per sanare correttamente la situazione occorre versare, oltre all'imposta dovuta e la correlata sanzione amministrativa, anche gli **interessi di mora** al tasso legale al tempo vigente che da 1° gennaio 2016 è pari al 0,20% (mentre nel 2015 era pari allo 0,5%).

Esempio di calcolo

Omesso versamento di ritenute relative al mese di aprile su redditi di lavoro assimilato a quello dipendente (1004) entro la scadenza del 16 maggio 2016 per €2375.72.

Il sostituto si ravvede con 17 giorni di ritardo, per cui, utilizzando la tabella di cui sopra apprendiamo che al ravvedimento effettuato tra il 15° ed il 30° giorno si applica la sanzione dell'1,5%. Procedendo al calcolo avremo:

Ritenute da versare: € 2375.72

Giorni di ritardo: 17

Sanzione da versare: $2375,72 \times 1,5/100 = €35,63$

Interessi: $2375,72 \times 0,2/100 \times 17/365 = 0,22$

MODELLO F24

SEZIONE ERARIO										
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1004	04	2016	2.375,94					
		8906	04	2016		35,63				
codice ufficio	codice atto							+/–	SALDO (A-B)	
					TOTALE A	2.375,94 B	35,63 +		2.340,31	

LE NOVITÀ DEL SISTEMA SANZIONATORIO FISCALE

Il Decreto legislativo 24 settembre 2015, n.158 attuativo della Legge delega n. 26/2014, ha apportato numerose novità al sistema sanzionatorio fiscale, sia amministrativo che penale.

Le novità sarebbero dovute entrare in vigore a far data dal 1° gennaio 2017, ma la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ne ha anticipato l'applicabilità al 1° gennaio 2016.

Grazie alla riforma, il sistema sanzionatorio tributario ha subito una pesante revisione che ha migliorato il rispetto del principio di proporzione tra violazioni e sanzioni: gli illeciti meno gravi hanno subito una riduzione delle sanzioni mentre quelli ritenuti più seri hanno subito una maggiorazione delle stesse.

Prima di passare in rassegna le novità più rilevanti, ricadenti in materia di lavoro, si ricorda che grazie al principio del favor rei, la nuova disciplina si applica anche per le condotte precedenti ove più favorevole.

Sanzioni in caso di omessa presentazione dichiarazione

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione prevista viene confermata nella misura che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione da euro 258,00 a 1.032,00 diventa da 250,00 a 1.000,00.

Altra innovazione è la mitigazione della sanzione in caso di trasmissione del modello omesso nel lasso di tempo che va dal novantunesimo giorno dalla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione successiva, a condizione che non sia iniziata alcuna attività accertativa: la sanzione, dimezzata rispetto a quella previgente, sarà tra il 60 e il 120 per cento dell'importo dovuto.

Sanzioni in caso di infedele dichiarazione

Per quanto riguarda l'infedele dichiarazione, per le condotte non particolarmente gravi, la nuova sanzione (più favorevole della precedente) è tra il 90 ed il 180% (prima era tra 100% e 200%). Tuttavia, in caso di condotte molto gravi la sanzione va dal 135% al 270%.

In caso di condotte di scarsa rilevanza, la sanzione è, invece tra il 60 ed il 120 per cento della differenza di credito utilizzato o dell'imposta dovuta. Se dalla condotta di cui sopra non sia derivato un danno all'erario, la sanzione è fissa ed è pari a 250 euro.

Sanzioni relative alla Certificazione Unica

L'art. 21 del D.Lgs 158/2015 ha "mitigato" il regime sanzionatorio previsto nel caso di omesso, tardivo o errato invio delle certificazioni.



REGIME SANZIONATORIO ANTE D.LGS 158/2015	REGIME SANZIONATORIO POST D.LGS 158/2015
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.	Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.	Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

Inoltre, il nuovo il nuovo sistema sanzionatorio prevede:

- un tetto massimo di € 50.000 alla sanzione applicabile, che in precedenza poteva essere teoricamente pari a n° violazioni * € 100; pertanto nel caso di n° violazioni maggiore di 500, resta in ogni caso applicabile la sanzione massima di € 50.000 per ciascun sostituto d'imposta;
- una specie di ravvedimento, che prevede la sanzione ridotta ad un terzo ($€ 100 * 1/3 = € 33,33$), qualora la certificazione sia trasmessa entro 60 gg dal 7 marzo (ossia entro il 6 maggio 2016, per la CU 2016); anche in tale ipotesi viene comunque introdotto un tetto massimo pari ad € 20.000, che risulta quale limite teoricamente applicabile nell'ambito di tale nuova procedura qualora vengano sanate più di 600 violazioni ($€ 20.000/€ 33,33 = 600$).

LE DEDUZIONI IRAP 2016 (legge di stabilità)

La deduzione del costo dei lavoratori stagionali (Stabilità 2016)

La Legge di stabilità 2016 ha esteso la deducibilità del costo del lavoro, dalla base imponibile Irap, anche ai lavoratori stagionali, ma solo a determinate condizioni. Nello specifico, è deducibile dalla base imponibile Irap, nel limite del 70 per cento, il costo del lavoratore stagionale che ha prestato attività lavorativa per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere, però, dal secondo rapporto di lavoro stipulato con l'azienda in un biennio che parte dalla cessazione del primo contratto.

Di seguito si riporta, per completezza, il testo del comma 73 dell'articolo unico della L. 208/2015:

All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente e' ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto».

Le novità Irap della legge di Stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 aveva già apportato una rilevante novità alla determinazione della base imponibile Irap prevedendo la totale deducibilità del costo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Nello specifico, la Legge 190/2014 ha aggiunto alle deduzioni previste dal Decreto legislativo 446/1997 quella relativa alla differenza tra il costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato e quelle già contenute nel predetto Decreto. La ratio della norma è, quindi, quella di permettere la deduzione integrale, dalla base imponibile Irap, del costo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Di seguito il testo della disposizione in oggetto:

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies e' aggiunto il seguente: «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma e' ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».

E' stato, inoltre, introdotto un nuovo credito di imposta pari al 10% dell'Irap versata in favore dei soggetti che non sostengono alcuna spesa per lavoro dipendente.

Di seguito il testo della norma che ha introdotto il credito in commento (art. 1 comma 21, L. 190/2014):

“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Non subiscono cambiamenti le ulteriori deduzioni previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 446/1997:

CONTRIBUTI INAIL

- c. 1, lett. A) n. 1, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

DEDUZIONI “A” ALTERNATIVE ALLE DEDUZIONI “B”⁴

- c. 1, lett. A) n. 2, importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;



Oppure



- c. 1, lett. A) n. 3, un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

- c. 1, lett. A) n. 4, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

DEDUZIONI “B”, ALTERNATIVE ALLE DEDUZIONI “A”

- c. 1, lett. A) n. 5, le spese relative agli apprendisti, ai disabili nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;

- il comma 4 bis prevede una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque a favore dei soggetti con componenti positivi non superiori a 400.000.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

- il comma 4 quater prevede una deduzione sull'incremento della base occupazionale di importo pari a 15.000 euro per ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato.

Riassumendo, tale deduzione spetta a condizione che vengano effettuate nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, alla fine del periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente.

Tale deduzione, che compete sia per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione sia per i due successivi, decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello di instaurazione del rapporto, il numero dei lavoratori dipendenti, risulta inferiore o pari quello dei lavoratori occupati nel periodo d'imposta di assunzione.

AUTOTRASPORTATORI – TRASFERTE

- il comma 1 bis prevede che per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

⁴ L'alternatività di tali gruppi di deduzioni è prevista dall'art. 1 comma 4 septies del D.lgs. 446/1997

LE AGEVOLAZIONI 2016

Di seguito si riportano in maniera sintetica i più rilevanti incentivi e sgravi contributivi relativi a nuove assunzioni, fruibili dalle aziende nell'anno 2016.

1. Esonero contributivo biennale (L.208/2015)

L'articolo unico, comma 178, della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto uno sgravio, simile a quello introdotto dalla L. 190/2014, che consiste nell'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione di quelli dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua (da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale).

La nuova agevolazione, che ha durata biennale e non si applica per apprendisti e lavoratori domestici, spetta per le assunzioni, avvenute tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2016, di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a condizione che i nuovi assunti non siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'inizio del nuovo rapporto. Il nuovo esonero spetta anche per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato occorse nel lasso di tempo di cui sopra.

Il lavoratore non deve, inoltre, essere stato in forza (con contratto a tempo indeterminato) con lo stesso datore di lavoro – o con quelli aventi assetti proprietari coincidenti con quest'ultimo – che richiede lo sgravio, nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della L. 208/2015.

Il datore di lavoro, per fruire del beneficio deve possedere i requisiti per il rilascio del DURC e deve rispettare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per fruire dell'incentivo, tramite il flusso Uniemens, l'azienda (che non ne sia già in possesso) deve richiedere il codice autorizzazione 6Y, tramite cassetto previdenziale.

2. Assunzione Donne prive di impiego regolarmente retribuito (L. n. 92/2012)

La Legge Fornero ha introdotto degli incentivi volti a favorire l'assunzione di lavoratrici che si trovino in determinate condizioni anagrafiche, occupazionali e/o risiedano in determinate regioni.

Nello specifico, lo sgravio contributivo spetta per l'assunzione di:

- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in zone svantaggiate;
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, interessate in un settore economico caratterizzato da un alto tasso di, dal punto di vista dell'occupazione, di genere;

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'agevolazione spetta a patto che siano rispettate le condizioni generali per la fruizione degli sgravi.

Lo sgravio consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato *ab origine* (o di trasformazione da TD a TI) la durata è di 18 mesi.

Il rapporto tempo determinato con durata inferiore a 12 mesi può essere prorogato, ai fini della fruizione del beneficio, al massimo per 12 mesi ma in tale ipotesi, per poter fruire dei 18 mesi di agevolazione, la trasformazione deve avvenire entro il dodicesimo mese del rapporto.

E' importante sottolineare che tale incentivo spetta se la proroga, l'assunzione o la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

La richiesta dell'incentivo, che va esposto nel flusso uniemens con codice "tipo contribuzione" 55, si attua tramite cassetto previdenziale (modulo 92-2012). L'Inps, in caso di esito positivo della suddetta richiesta, attribuirà il CA 2H.

3. Assunzione di uomini privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi più di 50 anni (L. n. 92/2012)

Tale incentivo, istituito dalle stesse fonti del precedente, è finalizzato all'assunzione di soggetti disoccupati da oltre dodici mesi, con almeno cinquant'anni di età.

Per quanto compatibile si rinvia a quanto detto nel precedente paragrafo.

4. Assunzione di lavoratori in CIGS (Art. 4, c. 3, del D.L. n. 148/1993)

E' ancora vigente l'agevolazione per l'assunzione a tempo indeterminato full time di lavoratori fruitori di CIGS per almeno tre mesi e dipendenti da aziende in CIGS da almeno sei mesi continuativi.

L'agevolazione consiste:

- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti anche se quella c/dipendenti non subisce modifiche, per 12 mesi;
- bonus economico mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

La concessione dello sgravio, per una durata pari a 12 mesi, è subordinata sia al rispetto delle condizioni previste per le agevolazioni sia alla presentazione della domanda tramite modello 236/1 (allegando l'Unilav di assunzione) e del modello 236/2 da parte dell'azienda di origine del lavoratore. I risultati della domanda sono comunicati all'azienda dall'Inps tramite il modello 263/3.

In caso di esito positivo, all'azienda vengono attribuiti i CA 5Q e 8T.

5. Assunzione lavoratori in mobilità (L. n. 223/1991)

I datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità con rapporto a tempo indeterminato hanno diritto a uno sgravio contributivo consistente in una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro che diventa pari a quella degli apprendisti per la durata di 18 mesi.

Quelli che assumono a tempo pieno, hanno diritto ad un bonus economico consiste in un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità spettante e non goduta dal lavoratore per un periodo pari a:

- 12 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
- 36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni residenti in zone svantaggiate.

I datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità con rapporto a tempo determinato godono di una contribuzione a loro carico pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti per la durata di 12 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.

Per fruire dello sgravio i datori di lavoro devono richiedere i codici di autorizzazione 5Q e 5T tramite modello 223/1. L'esito della domanda è comunicato dall'Inps tramite il modello 223/2.

6. Assunzione Lavoratori percettori di Naspi (D.L. n. 76/2013)

Al datori di lavoro che assumono – o trasformano - a tempo pieno e indeterminato soggetti in godimento della Naspi (basta anche la sola presentazione della domanda) spetta un incentivo pari al 20 per cento dell'indennità di disoccupazione residua (modifica introdotta dall'art. 24 del D.Lgs. 150/2015).

Si ricorda, per quanto sopra, che la Naspi ha durata massima di 24 mesi e che l'incentivo è cumulabile con l'esonero biennale ex L. 208/2015 in quanto trattasi di incentivo economico.

La fruizione del beneficio deve, inoltre, essere compatibile con la normativa sugli aiuti "de minimis" e, pertanto, i datori di lavoro devono trasmettere all'Inps l'apposita dichiarazione (allegata alla circolare 175/2013).

La concessione del beneficio è, inoltre, subordinata al rispetto dei "classici" requisiti previsti per tutti i tipi di assunzioni incentivate.

Per poter fruire concretamente dell'agevolazione le aziende dovranno inviare tramite cassetto previdenziale la dichiarazione di responsabilità di cui alla circolare 175/2013 (autocertificazione "de minimis"). L'Inps comunicherà l'accoglimento, sempre tramite cassetto, inviando all'azienda anche un piano di fruizione del beneficio.

7. Assunzione di soggetti portatori della "dote" Giovani Genitori (DM 19 novembre 2010)

Il DM 19 novembre 2010 ha introdotto un nuovo incentivo, tramite la creazione della "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori" cui possono iscriversi, per mezzo di apposita domanda, i lavoratori con età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari e titolari di uno dei seguenti rapporti:

- lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro intermittente
- lavoro in somministrazione
- collaborazione coordinata e continuativa.
- lavoro accessorio

In alternativa, la domanda d'iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l'ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego.

L'incentivo, che consiste in un beneficio economico pari a 5000 euro per ogni assunzione, fino ad un massimo di 5, spetta alle imprese private (e alle cooperative) per l'assunzione a tempo indeterminato (o per la trasformazione) di lavoratori validamente iscritti alla Banca.

I 5000 euro, fruiti in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, spettano per un massimo di cinque lavoratori.

Il datore di lavoro richiede il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico messo a disposizione all'interno di una funzionalità del Cassetto previdenziale Aziende denominata "Istanze on-line".

Entro il giorno successivo all'invio, l'Inps, effettuati con esito positivo i relativi controlli, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione corrispondente all'incentivo richiesto: 4M.

Quest'agevolazione, che è compatibile con l'esonero contributivo biennale, è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. "de minimis" e non spetta qualora l'assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro.

8. Garanzia Giovani (Decreto Direttoriale n. 1709/2014)

Il programma Garanzia giovani consiste, fondamentalmente, in un incentivo per le aziende private che assumono soggetti iscritti al predetto programma, di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, non inseriti in un percorso di studi e privi di occupazione.

Il giovane, in seguito a dei colloqui con i funzionari dei Centri per l'Impiego o di altri intermediari del mercato del lavoro, viene "profilato", cioè classificato, in base al suo percorso di studi/lavoro.

I gradi di profilazione sono 4 e differiscono a seconda della facilità con cui, a parere del soggetto che ha tenuto il colloquio, il giovane potrebbe trovare occupazione.

L'incentivo, di natura economica, varia a seconda sia del grado di profilazione del soggetto sia della tipologia – e della durata – del rapporto di lavoro instaurato con lo stesso. La suddetta agevolazione è proporzionata in base all'eventuale riduzione oraria, dovuta alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale (la riduzione non può essere inferiore al 60% dell'orario normale).

Di seguito una tabella con la misura dell'incentivo:

RAPPORTO DI LAVORO E DURATA DELLO STESSO	CLASSE DI PROFILAZIONE			
	BASSA.1	MEDIA.2	ALTA.3	MOLTO ALTA.4
Tempo determinato = o > a 6 mesi e < a 12 mesi	0	0	1.500 euro	2.000 euro
Tempo determinato = o > a 12 mesi	0	0	3.000 euro	4.000 euro
Tempo indeterminato	1.500 euro	3.000 euro	4.500 euro	6.000 euro

La concessione dell'incentivo, compatibile con l'esonero contributivo biennale, è subordinata sia al rispetto dei requisiti ordinari previsti per tutte le assunzioni agevolate sia al rispetto del limite "de minimis" richiesto dalla normativa sugli aiuti di stato.

Per essere ammessi al beneficio, che sarà fruito in quote mensili tramite conguaglio con i contributi, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda tramite la procedura Diresco – modulo "gagi".

Si ricorda che non in tutte le regioni è possibile fruire dell'agevolazione.

9 Sostituzione per maternità (L. 53/2000)

Un'altra "classica" agevolazione è quella che spetta alle aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di dipendenti assenti per maternità (congedo obbligatorio o parentale). Le aziende che assumono in sostituzione possono godere di uno sgravio contributivo pari al 50 per cento dei contributi a proprio carico, ferma la quota contributiva a carico del lavoratore.

La concessione dell'incentivo è subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di agevolazioni.

L'assunzione agevolata, che può essere effettuata anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, spetta fino al compimento di un anno di età del bambino o per un anno dall'ingresso del minore adottato oppure in affidamento.

Al fine di sostituire il lavoratore assente, possono essere assunti anche più lavoratori a tempo parziale a condizione che la somma totale delle loro ore lavorate non superi quelle svolte del lavoratore sostituito.

Per accedere allo sgravio, che spetta soltanto alle aziende con meno di 20 dipendenti, i datori di lavoro autocertificano all'Inps che la forza occupazionale all'atto dell'assunzione è inferiore alle 20 unità e che la stessa è effettuata in sostituzione di lavoratrici in astensione.

L'Istituto, ricevuta la richiesta con la relativa documentazione, attribuisce all'azienda il codice di autorizzazione **9R**.

10. Lavoratori detenuti

Una agevolazione, forse poco sfruttata ma estremamente conveniente, è quella introdotta dalla Legge 193/2000 per l'assunzione di lavoratori detenuti o internati.

Con riferimento ai lavoratori detenuti, le aziende possono fruire degli sgravi solo se gli stessi prestano attività lavorativa all'interno dell'istituto penitenziario (a parte le società cooperative).

Per poter essere oggetto di sgravio, i lavoratori devono scontare la pena in carcere e non devono quindi fruire di misure alternative alla detenzione.

Il beneficio, che consiste in una riduzione delle aliquote contributive (per l'azienda ed il lavoratore), spetta per tutta la durata del rapporto di lavoro durante la detenzione e prosegue per altri mesi in seguito al rilascio: diciotto se il lavoratore ha fruito della semilibertà o, ventiquattro, in caso contrario.

La suddetta riduzione è stabilita con decreto interministeriale (dal 2014 è stata fissata al 95 per cento).

Per ottenere il beneficio l'azienda deve stipulare apposita convenzione con l'istituto penitenziario e richiedere quindi il codice autorizzazione 4V all'Inps, inviando (oltre la convenzione) l'ulteriore documentazione richiesta dall'Istituto.

A determinate condizioni è anche previsto un credito d'imposta di importo variabile a seconda della condizione del detenuto (da 300 a 520 euro).

LA NUOVA NORMATIVA SUL WELFARE AZIENDALE, LE MODIFICHE AL TUIR

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importantissime novità in tema di welfare aziendale e premi di produttività, modificando in maniera rilevante diversi articoli del TUIR.

Per quanto riguarda il tema del Welfare aziendale, la più grande novità riguarda l'aggiunta delle lettere f), f-bis) ed f-ter) al comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, che analizzeremo di seguito.

Lettera f): il welfare per i dipendenti

Secondo la nuova impostazione dell'art. 51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito:

Art. 51, c. 2, l. f)

"l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100"



Art. 100, c. 1

"[...]educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto."


Come si può ben vedere, sono completamente esclusi da imposizione fiscale e contributiva il valore delle opere o dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro al dipendente per finalità educative, di istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o di culto.

Tale regime di vantaggio non è però illimitato, in quanto soggiace alle seguenti, e specifiche, condizioni:

VOLONTARIETA' O ACCORDO

1) le opere e/o i servizi utilizzati dal dipendente devono essere riconosciuti dal datore di lavoro **volontariamente o in conformità** a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale;

VALORI NON CONCORRENTI



CATEGORIE O GENERALITA'

2) le opere e/o i servizi devono essere riconosciuti alla **generalità o a categorie** di dipendenti.

Per **generalità** si può intendere:

- l'intera popolazione aziendale;
- l'intera popolazione a tempo indeterminato;
- l'intera popolazione con una certa anzianità di servizio.

Per **categorie** si può intendere:

- Operai, impiegati, quadri, dirigenti (2095 c.c.);
- Dipendenti appartenenti a un certo livello;
- Dipendenti adibiti a determinate mansioni (es. tutti i turnisti);
- Dipendenti che hanno caratteristiche comuni (Espatriati).

Si ricorda che l'esclusione dalla tassazione opera anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda (Ris. Agenzia Entrate 34/E 2004).

Lettera f-bis): il welfare anche per i familiari dei dipendenti

Secondo la nuova impostazione dell'art. 51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito:

Art. 51, c. 2, l. f-bis)

*“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei **familiari** indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.”*

La nuova lettera f-bis del comma 2 dell'articolo 51 consente l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i servizi di educazione e istruzione erogati ai familiari dei dipendenti. Ma chi sono i **familiari** che possono fruire dei servizi di welfare aziendale?

FAMILIARI DEL DIPENDENTE

- Coniuge
- Figli
- Altri familiari art. 433 c.c.:
 - genitori e ascendenti prossimi
 - Generi e nuore
 - Suocera e suocero
 - Fratelli e sorelle

La precedente versione di tale norma era la seguente:

“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.”

Come si può vedere da un confronto tra le due norme, la nuova versione è molto più articolata e più vantaggiosa, prevedendo una più ampia offerta di servizi.

Lettera f-ter): il welfare aziendale a favore dei familiari anziani del dipendente

Secondo la nuova impostazione dell'art. 51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito:

“le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12”

Il legislatore, al fine di tutelare gli anziani ed i soggetti non autosufficienti, ha previsto la possibilità, per il datore di lavoro, di istituire appositi servizi di welfare aziendale.

Documenti di legittimazione

Altra novità è la disposizione secondo cui l'erogazione dei beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, intese come welfare aziendale o come classici “benefits” di cui al comma 3 dell'articolo 51 comma 3 del TUIR (in assenza dei requisiti di cui alle lettere f, f-bis, f-ter), può avvenire soltanto tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotta e stabilizzato la normativa sulla detassazione dei premi di produttività, seppur con sostanziali differenze rispetto alla previgente.


Il comma 182 della L. 208/2015 prevede infatti che i premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione sono soggetti a una imposta sostitutiva di Irpef e addizionali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi.

Tale disciplina vale anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Per essere oggetto del beneficio fiscale, i suddetti incrementi, da cui dipende l'erogazione del premio, devono essere misurabili e verificabili sulla base dei criteri previsti nel Decreto Ministeriale 25 marzo 2016, che contiene la disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità.

Nello specifico, l'articolo 2 del DM dispone che i contratti collettivi aziendali o territoriali debbano prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Oltre a quanto sopra, viene previsto che le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, di premi di produttività. Praticamente la situazione è la seguente



Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è necessario il deposito dei relativi contratti collettivi (di cui all'art. 2 del DM 26 marzo 2016) che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del DM 26 marzo 2016.

Il limite di 2.000 euro è aumentato fino ad un importo di 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali finalizzati al miglioramento e all'innovazione di aree produttive (cfr. art. 4 DM 26 marzo 2016).

Le nuove normative sulla detassazione si applica ai dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato che abbiano percepito nell'anno precedente a quello di riferimento, redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 50.000 euro lordi. Tale limite va considerato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva del 10% in esame.

E' utile specificare che l'agevolazione fiscale spetta anche se nel corso dell'anno interessato dalla agevolazione il lavoratore superi la soglia di 50.000 euro.


Le disposizioni del decreto del Ministero del Lavoro hanno efficacia per le erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi.

L'avviso di pubblicazione è uscito sulla gazzetta ufficiale del 14 maggio 2016 ed il decreto è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del ministero del lavoro il 16 maggio 2015.

COSA CONVIENE DI PIU'?

Premio di risultato detassato	1.000,00		Beni o servizi Welfare	1.000,00
Contributi	91,90		Contributi	-
Imponibile fiscale	908,10		Imponibile fiscale	-
Imposta 10%	90,81		Imposta 10%	-
Netto	817,29		Netto	1.000,00
Costo aziendale	1.300,00		Costo aziendale	1.000,00
Cuneo fiscale	482,71		Cuneo Fiscale	0

Un altro fatto da tenere in considerazione sono le deduzioni dal reddito di impresa.



Art. 95 TUIR

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.

Art. 100 TUIR

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.



INAZ

Editoria Online per i professionisti delle risorse umane

L'informatore Inaz

Il tuo periodico normativo consultabile online. Un servizio informativo che ti dà appuntamento ogni settimana: commenti e approfondimenti su temi di fisco, lavoro e previdenza che puoi direttamente consultare online e/o scaricare sul tuo PC. In più, ricerca e stampa dei contenuti per singolo articolo/autore, oppure libera in modalità analitica e sistematica.

Consultazione della banca dati articoli degli ultimi dieci anni; inoltre "Quesiti & Approfondimenti", sull'attualità normativa.



Compendio Norme del Lavoro

Compendio Inaz, con un click tutte le norme che disciplinano l'amministrazione del personale.

Un servizio professionale sempre aggiornato, facilmente accessibile e fruibile online: semplifica la condivisione delle informazioni, favorisce la crescita e lo sviluppo delle tue competenze. L'originale struttura in quattro sezioni, Lavoro - Previdenza - Dirigenti - Fisco, orienta rapidamente il professionista nella ricerca e individuazione dell'argomento d'interesse. È corredato da tabelle ed esemplificazioni che tengono conto delle ultime novità.



L' App del Centro Studi è disponibile su



Il modo più semplice, e diretto per lavorare meglio. La piattaforma Inaz Online offre ad aziende e professionisti una suite completa con software e contenuti multimediali;

- VIDEO FORMAZIONE • PODCAST EDITORIALI • AREE TEMATICHE
- DOCUMENTAZIONE UFFICIALE • SCADENZARIO NORMATIVO

Tutto sempre aggiornato, informazioni immediatamente reperibili, contenuti innovativi.

Per attivare l'abbonamento online e per maggiori informazioni www.inaz.it

ABBONATI A L'INFORMATORE INAZ !

Avrai a disposizione online sul tuo PC: i servizi periodici normativi del Centro Studi, la rivista **SETTIMANALE** in formato digitale ed altre funzionalità esclusive, a te riservate per 12 mesi, tutto questo a soli € 210,00 (+Iva)

inoltre avrai diritto a:

Sconto 50% sul Compendio 2016 (online e cartaceo);

Sconto 25% per iscrizione alle Giornate di Studio;

Sconto 15% sui corsi del Catalogo Formazione 2016;

Sei un nuovo abbonato? Per te in omaggio il Compendio Online⁽¹⁾

Intendo sottoscrivere l'abbonamento annuale⁽²⁾ e i dati per la fatturazione sono:

Ragione sociale _____			
P.I. _____		C.F. _____	
Cod. Cli. (se già cliente INAZ) _____			
Indirizzo: _____			
Cap _____		Località _____	
Prov _____		Tel _____	
fax _____		e-mail _____	
Referente per l'attivazione: (i dati di accesso al sistema verranno inviati alla persona di riferimento)			
Nome cognome _____		e-mail _____	
tel. _____		Referente amministrazione /contabilità:	
Nome cognome _____		e-mail _____	
tel. _____			

PRENOTO GIÀ ORA A PREZZO BLOCCATO <u>disponibile in spedizione da marzo 2016</u> il volume Compendio di Amministrazione del personale ed. 2016 a € 29,00 (Iva assolta editore)	Sconto Abbonati del 50 % pari a € 14,50	Nr. ____ copie	somma di € _____ + [spese spedizione forfait pari a € 10,00]
<u>Da subito attivabile</u> il servizio annuale del Compendio 2016 online⁽²⁾ aggiornato trimestralmente a € 31,00 +Iva 22%	Sconto Abbonati del 50 % pari a € 15,50 + iva	Nr. ____ postazioni	somma di € _____ + Iva

(1) Offerta valida per tutti gli abbonamenti sottoscritti entro e non oltre il 31/12/2015.

(2) Il canone di abbonamento avrà una durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, a prezzo di listino salvo disdetta di una delle Parti a mezzo di raccomandata A/R spedita all'altra almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza naturale.

Inviare il modulo di sottoscrizione compilato al fax 02 27718455 o via e-mail a editoria@inaz.it

Confermo l'ordine ed accetto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.

Data ____/____/2015

Timbro e Firma _____

Modalità di pagamento – l'ordine di abbonamento potrà essere regolato allegando:

☐ Bollettino di c/c p.n. 60467206 intestato a Inaz Srl Soc. Unip. - nella causale: "L'informatore 2016" e il codice cliente.

☐ Bonifico bancario a Inaz Srl Soc. Unip. - nella causale "L'informatore 2016" e codice cliente".

da effettuarsi su: BANCA INTESA S. PAOLO SpA. Fil. 2617 - Milano - COD. IBAN - IT52 A030 6901 7386 2501 8620 073

DIRITTO DI RECESSO Ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 22/5/99, n.185, il Cliente (qualora sia qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art.1 lett b) del Decreto) ha il diritto di recedere dal contratto di restituire i Volumi ordinati purché siano nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. Tale restituzione potrà essere effettuata senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.

Il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal Cliente, a pena di decadenza, mediante invio di lettera raccomandata a.r. a INAZ Srl Soc. Unip. Viale Monza 268 20128 Milano, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dei Volumi. La comunicazione di cui sopra può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax al numero 0227718 455 purché confermata, mediante lettera raccomandata a.r., entro le 48 (quarantotto) ore successive all'invio del fax. Tutti i resi dovranno essere autorizzati dal Servizio Clienti INAZ il quale rilascerà una autorizzazione scritta al rientro. La restituzione del Volume dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle comunicazioni di autorizzazione alla resa. Le spese della spedizione saranno interamente a carico del Cliente, e non verranno accettati pacchi in contrassegno. Una volta ricevuti i Volumi e verificata la loro integrità, se i Volumi non risultano danneggiati INAZ provvederà, nel più breve tempo possibile e comunque in conformità ai termini ed alle modalità previsti al proposito dall'art. 5 comma 7 del Decreto, ad accreditare al Cliente il costo dei Volumi restituiti, trattenendo, ove necessario, l'importo delle spese di spedizione eventualmente non corrisposte dal Cliente, che resteranno definitivamente a carico del Cliente.

INAZ

INAZ SRL Soc. Unipersonale utilizzerà i dati che la riguardano esclusivamente per finalità commerciali/promozionali e verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri diritti (Art.7) sono riportati sul sito www.inaz.it, nella sezione Privacy.